Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 27 luglio 1962** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **933**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione della provincia di Bergamo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **934**.

Norme sul trattamento economico e normativo degli impiegati, dei commessi e del personale ausiliario delle aziende di credito con più di 100 dipendenti.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **935**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle agenzie generali dell'Istituto Nazionale Assicurazioni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **936**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 gennaio 1962, n. 933.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione della provincia di Bergamo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741,

Visto il contratto collettivo nazionale 26 luglio 1956, per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione;

Visto, per la provincia di Bergamo, l'accordo collettivo integrativo 11 novembre 1959, stipulato tra l'Associazione Panificatori Artigiani e la Lega Provinciale Lavoranti Panettieri, l'Unione Sindacale Provinciale, la Camera Sindacale Provinciale,

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 6 della provincia di Bergamo, in data 25 giugno 1961 dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Bergamo, l'accordo collettivo integrativo 11 novembre 1959, relativo all'aumento delle tariffe di quintalato per i lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione della provincia di Bergamo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 152, foglio n. 40. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 11 NOVEMBRE 1959, RELATIVO ALL'AUMENTO DELLE TARIFFE DI QUINTALATO PER I LAVORANTI PANETTIERI DIPENDENTI DALLE IMPRESE DI PANIFICAZIONE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Oggi 11 novembre 1959, presso la Sede dell'Associazione Panificatori Artigiani della Provincia di Bergamo, a seguito di precedente convocazione, si sono riuniti per la terza volta oltre ai rappresentanti della Associazione medesima nelle persone del Presidente sig. *Agostino Bonetti* e del Vice Presidente sig. *Giuseppe Gamba*, assistiti dal Segretario rag. *Eraldo Mazzoleni*;

la Lega Provinciale Lavoranti Panettieri, rappresentata dai sigg. *Dante Cornali* e *Giuseppe Colleoni* assistiti dal Segretario sig. *Simone Trovesi*;

l'Unione Sindacale Provinciale, rappresentata dal sig. *Angelo Bogni* Segretario provinciale del Libero Sindacato Panettieri, assistito dal sig. *Rino Samotti* e dal sig. *Giuseppe Adelasio*;

la Camera Sindacale Provinciale, rappresentata dal cav. *Pietro Lombardoni*;

per esaminare e discutere le richieste di aumento delle tariffe salariali di quintalato di cui all'articolo 3 del Contratto Integrativo Provinciale 27 febbraio 1958, avanzate dalle predette Organizzazioni dei lavoratori Panettieri.

Dopo ampia e cordiale discussione le parti convengono quanto segue:

le tariffe quintalate di cui all'accordo salariale 2 ottobre 1958 vengono aumentate forfettariamente di L. 140 a partire dall'8 novembre 1959.

Pertanto le tariffe quintalate in vigore per tale data sono le seguenti:

a) pane farina tipo « 1 » da 50 a 60 grammi lire 2.200;

b) pane farina tipo « 1 » inferiore ai grammi 50 L. 2.450;

c) pane farina tipo « 0 » da 50 a 60 grammi lire 2.400;

d) pane farina tipo « 0 » inferiore a grammi 50 L. 2.650;

e) pane in forme da 80-100 grammi L. 2.070;

f) grissini e tartine (fino a grammi 30) L. 3.850.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 934.

Norme sul trattamento economico e normativo degli impiegati, dei commessi e del personale ausiliario delle Aziende di credito con più di 100 dipendenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art 87 comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 1 agosto 1955, e relativi allegati, per gli impiegati e i commessi dipendenti dalle aziende di credito, stipulato tra l'Associazione Sindacale fra le Aziende di Credito e la Federazione Autonoma Bancari Italiani, la Federazione Italiana Bancari, la Federazione Italiana Dipendenti Aziende di Credito, la Federazione Italiana Lavoratori Credito, Esattorie, Assicurazioni, il Sindacato Autonomo Bancari Italiani Trieste, il Sindacato Dipendenti Banca Commerciale Italiana, l'Unione Italiana Bancari;

Visto l'accordo collettivo nazionale 22 aprile 1955, aggiuntivo al predetto contratto colletivo 1 agosto 1955, stipulato tra l'Associazione Sindacale fra le Aziende di Credito, la Banca Nazionale del Lavoro e la Federazione Autonoma Bancari Italiani, la Federazione Italiana Bancari, la Federazione Italiana Dipendenti Aziende di Credito, la Federazione Italiana Lavoratori Credito, Esattorie, Assicurazioni, il Sindacato Autonomo Bancari Italiani Trieste, il Sindacato Dipendenti Banca Commerciale Italiana, l'Unione Italiana Bancari;

Visto il contratto collettivo nazionale 1 agosto 1955, e relativi allegati, per il personale ausiliario dipendente dalle aziende di credito, stipulato tra l'Associazione Sindacale fra le Aziende di Credito e la Federazione Autonoma Bancari Italiani, la Federazione Italiana Bancari, la Federazione Italiana Dipendenti Aziende di Credito, la Federazione Italiana Lavoratori Credito, Esattorie, Assicurazioni, il Sindacato Autonomo Bancari Italiani Trieste, il Sindacato Dipendenti Banca Commerciale Italiana, l'Unione Italiana Bancari;

Visto l'accordo collettivo nazionale 13 luglio 1956, per il trattamento economico degli impiegati, dei commessi e del personale ausiliario dipendenti dalle aziende di credito, stipulato tra l'Associazione Sindacale fra le Aziende del Credito e la Federazione Autonoma Bancari Italiani, la Federazione Italiana Bancari, il Sindacato Autonomo Bancari Italiani Trieste, il Sindacato Dipendenti Banca Commerciale Italiana l'Unione Italiana Bancari; e, in data 24 luglio 1956, tra l'Associazione Sindacale fra le Aziende di Credito e la Federazione Italiana Dipendenti Aziende di Credito;

Visto l'accordo collettivo nazionale 24 ottobre 1956, per la revisione del trattamento economico degli impiegati, dei commessi e del personale ausiliario dipendenti dalle aziende di credito, stipulato tra l'Associazione Sindacale fra le Aziende del Credito e la Federazione Autonoma Bancari Italiani, la Federazione Italiana Bancari, il Sindacato Dipendenti Banca Commerciale Italiana, l'Unione Italiana Bancari, la Federazione Italiana Dipendenti Aziende di Credito;

Visto l'accordo collettivo nazionale 4 luglio 1959, per gli impiegati, i commessi e il personale ausiliario dipendenti dalle aziende di credito, stipulato tra l'Associazione Sindacale fra le Aziende di Credito e la Federazione Autonoma Bancari Italiani, la Federazione Italiana Bancari, la Federazione Italiana Dipendenti Aziende di Credito, la Federazione Italiana Lavoratori Credito, Esattorie, Assicurazioni, il Sindacato Autonomo Bancari Italiani Trieste, il Sindacato Dipendenti Banca Commerciale Italiana, l'Unione Italiana Bancari;

Visto l'accordo collettivo nazionale 13 aprile 1960, e relativa tabella, per il trattamento economico degli impiegati e dei commessi dipendenti dalle aziende di credito, stipulato tra l'Associazione Sindacale fra le Aziende di Credito e la Federazione Autonoma Bancari Italiani, la Federazione Italiana Bancari, la Federazione Italiana Dipendenti Aziende di Credito, la Federazione Italiana Lavoratori Credito, Esattorie, Assicurazioni, il Sindacato Autonomo Bancari Italiani Trieste, il Sindacato Dipendenti Banca Commerciale Italiana, l'Unione Italiana Bancari;

Visto l'accordo collettivo nazionale 1 giugno 1960, relativo alla parificazione del trattamento retributivo per il personale feraminile, rispetto a quello maschile, dipendene dalle aziende di credito, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 13 aprile 1960;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 210 in data 13 novembre 1961 dei contratti e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati:

— il contratto collettivo nazionale 1 agosto 1955, relativo agli impiegati e ai commessi dipendenti dalle aziende di credito;

— l'accordo collettivo nazionale 22 aprile 1955, aggiuntivo al predetto contratto collettivo 1 agosto 1955;

— il contratto collettivo nazionale 1 agosto 1955 relativo al personale ausiliario dipendente dalle aziende di credito;

— l'accordo collettivo nazionale 13 luglio 1956, relativo al trattamento economico degli impiegati, dei commessi e del personale ausiliario dipendenti dalle aziende di credito;

— l'accordo collettivo nazionale 24 ottobre 1956, relativo alla revisione del trattamento economico degli impiegati, dei commessi e del personale ausiliario dipendenti dalle aziende di credito;

— l'accordo collettivo nazionale 4 luglio 1959, relativo agli impiegati, ai commessi e al personale ausiliario dipendenti dalle aziende di credito;

— l'accordo collettivo nazionale 13 aprile 1960, relativo al trattamento economico degli impiegati e dei commessi dipendenti dalle aziende di credito;

— l'accordo collettivo nazionale 1 giugno 1960, relativo alla parificazione del trattamento retributivo per il personale femminile, rispetto a quello maschile, dipendenti dalle aziende di credito;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati, i commessi, il personale ausiliario, dipendenti dalle aziende di credito con più di 100 dipendenti, dagli istituti di credito di diritto pubblico cui trovano applicazione gli accordi ed i contratti collettivi indicati al primo comma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 152, foglio n. 26. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 1 AGOSTO 1955, PER GLI IMPIEGATI E I COMMESSI DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI CREDITO

Il giorno 1° agosto 1955, in Roma,

tra

l'ASSOCIAZIONE SINDACALE FRA LE AZIENDE DEL CREDITO (ASSICREDITO), rappresentata dal presidente avv. *Stefano Siglienti,* assistito, con la partecipazione di un Comitato di esperti costituito dai signori: *Dino Ardinghi, Bruno Bandini, Giovanni Bortulessi, Cesare Bianchi, Ivanoe Broggi, Carlo Brunelli, Alberto Capone, Nicola Carbone, Carlo Colonnelli, Oscar De Bernardis, Giorgio Edwards, Cilio Ferrantini, Domenico Fonti, Giuseppe Gatti, Mario Giustiniani, Giuseppe Morcandalli, Demetrio Martini, Luigi Paccagnella, Guido Raffaelli, Angelo Solito,* dal direttore prof. avvocato *Francesco Loriga,* dal condirettore dott. *Giannino Baroglio* e dal dott. *Perusino Perusini.*

e

la FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI (F.A.B.I.), rappresentata dal segretario coordinatore sig. *Alberto Bastia* e dai segretari signori *Davide Amadei, Alessandro Buttè, Millo Carignani* e *Ugo Lionetti,* con la assistenza dei membri del Comitato direttivo centrale signori *Arturo Belotti, Antonino Castillet, Rodolfo Cecconi, Francesco Cerutti, Donato David, Cesare Lancellotti, Riccardo Mangiagalli, Costanzo Pistocchi, Alfredo Sarno, Mauro Sarti, Remo Stanzani* ed *Ezio Terenzani;*

la FEDERAZIONE ITALIANI BANCARI (F.I.B.), rappresentata dal segretario generale sig. *Luigi Perinelli* e dai segretari signori *Umberto Corradini, Giacomo Costa, Lorenzo Ferrandini* e *Giovanni Starita;*

la FEDERAZIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE DI CREDITO (F.I.D.A.C.), rappresentata dai segretari signori *Lindo Farina, Bruno Oggiano, Ferruccio Olivetti, Giuseppe Prastaro* e *Filippo Sanacore;*

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CREDITO, ESATTORIE, ASSICURAZIONI (F.I.L.C.E.A.), rappresentata dal segretario responsabile sig. *Ugo Scimonelli,* dal segretario sig. Armando Gatti e dai membri del Comitato direttivo signori *Lorenzo Castellani, Enrico Felli* e *Gregorio Morelli;*

SINDACATO AUTONOMO BANCARI ITALIANI TRIESTE (S.A.B.I.T.), rappresentato dal segretario sig. *Marcello Cullini* dai vice segretari signori *Marino Lazzari, Luciano Loreet, Eugenio Mattarelli* e *Sergio Pettener;*

SINDACATO DIPENDENTI BANCA COMMERCIALE ITALIANA, rappresentato dai sigg. *Francesco Giacomina, Francesco Kappler, Giuseppe Lisci* e *Benedetto Messana;*

UNIONE ITALIANA BANCARI (U.I.L.), rappresentata dai segretari nazionali signori *Giorgio Pecci, Renato Perrino* e *Loris Rosci,* coadiuvati dai membri dell'esecutivo signori *Oscar Mammi, Francesco Prola, Edoardo Rossi, Franco Sacco* e *Carlo Sallustio;*

si è stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro.

CAPITOLO I

Art. 1.

DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro costituisce una normazione unitaria e inscindibile che disciplina i rapporti di lavoro fra le Aziende di credito aderenti all'Assicredito in qualità di soci ordinari come da elenco allegato (allegato n. 1), la Banca Nazionale del Lavoro, il Monte dei Paschi di Siena e le seguenti categorie di personale:

a) impiegati;
b) impiegate;
c) commessi.

Art. 2.

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro non si applica:

a) ai lavoratori dipendenti dalle agenzie, recapiti o rappresentanze che risultino conferiti in appalto quando, compreso il titolare o i titolari, non vi siano addette più di due persone oltre il personale ausiliario;

b) al personale espressamente assunto e normalmente adibito a servizi o a gestioni speciali non aventi una diretta relazione con l'esercizio della funzione creditizia.

Per il personale delle agenzie di quelle aziende, per le quali sono stati stipulati tra le organizzazioni sindacali gli accordi separati che in appendice si precisano, valgono le norme contenute negli accordi stessi.

Art. 3.

La applicazione del presente contratto ai commessi e aiuto commessi non comporta di per sé stessa, ad ogni effetto, per gli appartenenti a tale categoria, il riconoscimento della qualifica di impiegato.

CAPITOLO II

Art. 4.

ASSUNZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Le assunzioni del personale sono effettuate in conformità alle disposizioni di legge.

Per l'assunzione sono normalmente richiesti i seguenti documenti:

certificati di nascita e di cittadinanza;

certificato di studi compiuti;

copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare;

certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi e certificati dei carichi pendenti.

L'assunzione deve essere comunicata per iscritto all'interessato specificando:

la data di assunzione in servizio;

la categoria cui l'interessato viene assegnato;

il trattamento economico iniziale;

la durata dell'eventuale periodo di prova.

Art. 5.

I limiti di età per l'assunzione sono i seguenti:

impiegati e impiegate: 17 anni compiuti;

commessi di 1ª categoria: 19 anni compiuti;

commessi di 2ª categoria: 14 anni compiuti.

Il personale della 2ª categoria commessi che non ha compiuto i 17 anni di età assume la denominazione di aiuto commessi.

Art. 6.

L'assunzione del personale può avvenire con un periodo di prova, ad eccezione del personale proveniente da Banche incorporate o di cui sia stata comunque assunta la prosecuzione degli affari. Durante il periodo di prova, che non può superare i tre mesi, si applicano le disposizioni del presente contratto con le eccezioni di cui al secondo e terzo comma del presente articolo.

Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere risolto senza preavviso e senza indennità ad iniziativa di una delle parti.

Nel caso di risoluzione del rapporto ad iniziativa del lavoratore, devono essere corrisposte le competenze (compresi i ratei delle gratificazioni per i mesi di servizio prestato, computando come mese intero l'eventuale frazione di mese) fino al giorno dell'effettiva cessazione dal servizio; nel caso invece di risoluzione del rapporto ad iniziativa della azienda devono essere corrisposte le competenze (compresi i ratei delle gratificazioni per i mesi di servizio prestato, computando come mese intero l'eventuale frazione di mese) fino alla fine del mese in corso.

Compiuto il periodo di prova, il personale si intende confermato in servizio e la sua anzianità decorre a tutti gli effetti dalla data di entrata in servizio.

Sono esclusi dal periodo di prova coloro che abbiano già prestato servizio presso l'azienda per almeno tre mesi.

Art. 7.

Gli impiegati e le impiegate si distinguono in:

a) impiegati e impiegate con grado;

b) impiegati e impiegate di 1ª categoria;

c) impiegati e impiegate di 2ª categoria.

Gli impiegati e le impiegate con grado si distinguono normalmente in:

a) capi ufficio;

b) vice capi ufficio;

c) capi reparto o capi sezione.

Le sottoclassi e le distinzioni eventualmente previste dai contratti preesistenti presso le singole aziende possono essere conservate.

Appartengono alla 1ª categoria:

gli impiegati e le impiegate muniti di laurea, di diploma di ragioniere o di licenza di scuola media superiore, con esclusione dei titoli a carattere artistico;

gli impiegati titolari di dipendenze;

i cassieri;

gli addetti in via prevalente e continuativa agli sportelli ed in genere gli impiegati e le impiegate che svolgono prevalentemente mansioni che richiedono applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione.

Il servizio agli sportelli non costituisce da solo condizione per l'automatico inquadramento in 1ª categoria quando si tratti di personale addetto a filiali che non siano stabilite in capoluogo di provincia o in centri con oltre 25 mila abitanti o in quelli di cui all'elenco allegato (allegato n. 2).

Hanno diritto alla qualifica di telefonisti i lavoratori addetti in via continuativa e prevalente ai centralini telefonici con mansioni di operatori; detti lavoratori appartengono alla 2ª categoria degli impiegati o delle impiegate.

I lavoratori addetti in via prevalente e continuativa alle stazioni terminali dei ponti radio con mansioni di centralinista appartengono alla 2ª categoria degli impiegati o delle impiegate.

Il personale munito di diploma di infermiere e adibito in via prevalente e continuativa a mansioni inerenti a tale specializzazione, appartiene alla 2ª categoria degli impiegati o delle impiegate.

I gradi conferiti ai lavoratori non possono essere revocati se non a seguito di provvedimento disciplinare a sensi della lett. *e*) dell'art. 70.

Art. 8.

I commessi si distinguono in:

a) commessi di 1ª categoria;

b) commessi di 2ª categoria.

Appartengono alla 1ª categoria:

i capi e vice capi commessi;

i commessi addetti alla cassa;

i commessi addetti al servizio di apertura e chiusura delle cassette di sicurezza;

i commessi addetti in via prevalente e continuativa a mansioni che comportano maneggio o custodia di contanti o valori;

i commessi addetti all'archivio o all'economato in via prevalente e continuativa con mansioni di responsabilità e di particolare fiducia proprie della categoria.

Il commesso di 1ª categoria può essere adibito anche a trascrizioni numeriche e alla compilazione di distinte e di moduli inerenti alle particolari mansioni da esso esplicate.

Art. 9.

Per esigenze di carattere straordinario o per lo svolgimento di servizi od operazioni a carattere temporaneo o stagionale, può esser assunto, in via provvisoria, personale nei cui riguardi la risoluzione del rapporto resta disciplinata dal secondo e terzo comma dello art. 6 del presente contratto, ferme restando le altre condizioni contrattuali; la durata del rapporto di lavoro non può — di norma — eccedere i 3 mesi e, in casi particolari, i 5 mesi.

Per le necessità derivanti dalla sostituzione di personale chiamato alle armi per obblighi di leva, può essere assunto, in via provvisoria, personale cui si applicano condizioni identiche a quelle previste dalle disposizioni legislative riguardanti i sostituti dei richiamati alle armi.

Al personale assunto a sensi del presente articolo dovrà essere data comunicazione scritta della temporaneità del rapporto e dei motivi che la determinano.

Art. 10.

Non è ammessa l'assunzione di personale a condizioni diverse da quelle stabilite dal presente contratto.

Art. 11.

I vincoli matrimoniali e i rapporti di parentela e di affinità che esistano o sorgano tra appartenenti al personale dell'azienda, debbono essere portati a conoscenza dell'azienda stessa.

Art. 12.

Alla impiegata adibita in via continuativa a mansioni di concetto di particolare importanza sarà dovuto lo stesso trattamento economico previsto per gli impiegati.

Detto trattamento sarà in ogni caso riconosciuto all'impiegata con il grado di capo ufficio.

CAPITOLO III

Art. 13.

DOVERI E DIRITTI DEL PERSONALE

Il personale deve tenere una condotta costantemente informata ai principi di disciplina, di dignità e di moralità.

Il personale ha il dovere di dare all'azienda, nella esplicazione della propria attività di lavoro, una collaborazione attiva ed intensa, secondo le direttive dell'azienda stessa e le norme del presente contratto, e di osservare il segreto d'ufficio.

In particolare al personale è vietato di:

a) prestare a terzi la propria opera, salvo preventiva autorizzazione della direzione, o svolgere attività comunque contraria agli interessi dell'azienda o incompatibile con i doveri d'ufficio;

b) accettare nomine od incarichi che comportino funzioni non compatibili con la posizione di impiegato di banca, ivi compresa la partecipazione, a qualunque titolo, alle Commissioni imposte e similari;

c) fare operazioni di Borsa che non siano per contanti;

d) allontanarsi arbitrariamente dal servizio.

I lavoratori possono invece rivestire ed espletare:

a) cariche pubbliche elettive secondo le norme e le condizioni di legge;

b) cariche sindacali relative al settore del credito od in rappresentanza del settore medesimo.

Art. 14.

E' fatto divieto al personale di entrare o di trattenersi nei locali dell'azienda fuori dell'orario normale, salvo che ciò avvenga per ragioni di servizio e con autorizzazione della direzione.

Art. 15.

Il personale la cui presenza è necessaria per l'estrazione dei valori non deve assentarsi dalla residenza senza autorizzazione della direzione. Solo in caso di urgenti necessità i lavoratori interessati possono prescindere da tale autorizzazione, dando però alla direzione immediato avviso della loro assenza.

Art. 16.

Il personale di cassa, o comunque incaricato del maneggio dei valori, ha l'obbligo di denunciare, non oltre la presentazione della situazione giornaliera, le eccedenze e le deficienze che si siano verificate nella gestione dei valori ad esso affidati.

Gli importi delle eccedenze di cassa, trascorso il periodo di prescrizione ordinaria, verranno devoluti agli Enti aziendali di previdenza o di assistenza, se formalmente costituiti, oppure, in mancanza di questi, agli Enti comunali di assistenza.

Le deficienze di cassa devono essere rimborsate nel termine stabilito dalla direzione.

Art. 17.

E' esclusa la retribuzione del lavoro sulla base di sistemi di misurazione a tempo.

Alle macchine per registrazioni contabili deve essere di preferenza adibito personale meno anziano di età: dette macchine debbono possibilmente essere azionat da forza meccanica.

CAPITOLO IV

Art 18.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Gli stipendi per l'assunzione del personale e la progressione automatica di anzianità sono stabiliti dalle tabelle allegate (allegato n. 3).

Art. 19.

I passaggi dall'una all'altra classe delle tabelle hanno decorrenza dal primo giorno del mese in cui essi maturano.

Art 20.

Agli impiegati ed alle impiegate con grado sarà corrisposto l'assegno di carica di cui alla tabella allegata (allegato n. 4).

Ai capi e vice capi commessi sarà corrisposto l'assegno di carica di cui alla tabella allegata (allegato n. 4).

Art. 21.

Al personale adibito in via continuativa e prevalente a lavori in locali sotterranei spetta un'indennità nella misura prevista dalla tabella allegata (allegato n. 5).

Art. 22.

Ai titolari di dipendenze, non provvisti di grado, aventi 3 o 2 elementi compreso lo stesso titolare, sarà corrisposta un'indennità nella misura rispettivamente di lire 3500 e di lire 2500 mensili per 15 mensilità.

Ai fini del computo del personale addetto deve considerarsi soltanto il personale ad orario intero di lavoro, escludendosi inoltre il personale ausiliario. La indennità di cui sopra assorbe, fino a concorrenza, quanto eventualmente già corrisposto dalle aziende allo stesso titolo e sotto qualsiasi forma o denominazione, restando acquisite le migliori condizioni personali in atto.

Art. 23.

Al personale viene inoltre corrisposta un'indennità di contingenza nella misura stabilita dalla tabella allegata (allegato n. 6).

Art. 24.

Al personale vengono corrisposte annualmente

il 20 dicembre, la gratificazione di Natale nella misura di una mensilità;

non oltre il 31 marzo, la gratificazione di bilancio nella misura di due mensilità.

Tali mensilità saranno corrisposte in misura pari al trattamento economico globale del mese di dicembre dell'esercizio cui si riferiscono, per le voci: stipendio, assegno di carica, indennità per lavori svolti in locali sotterranei, indennità di contingenza e la indennità di cui all'art 22.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, le gratificazioni competono in proporzione del servizio prestato, considerando come mese intero l'eventuale frazione.

Nel caso di assenza dal servizio senza diritto al trattamento economico, le gratificazioni competono in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi per i quali è stato corrisposto il trattamento stesso.

Art 25.

Ai cassieri ed ai commessi di 1ª categoria, addetti al maneggio di contanti o valori, compete un'indennità di rischio nella misura prevista dalla tabella allegata (allegato n. 7).

L'indennità di rischio cessa col cessare delle funzioni che la giustificano e non spetta nel caso di assenza dal servizio superiore al mese, che non sia dovuta a malattia.

Art. 26.

Al personale viene corrisposta una indennità mensa nella misura stabilita dalla tabella allegata (allegato n. 8).

I partecipanti alla mensa, laddove questa sia costituita, pagheranno una quota per pasto pari ad 1/25 dell'importo mensile della suddetta indennità.

Art 27

Ai lavoratori che prestino servizio in centri con popolazione superiore a 200 mila abitanti viene corrisposto un concorso spese tranviarie nella misura indicata nella tabella allegata (allegato n. 9).

Art 28.

Per la distinzione delle piazze in rapporto alla popolazione, ai fini delle indennità di contingenza e di mensa, nonchè del concorso spese tranviarie, si farà riferimento — salvo che non intervenga un nuovo censimento generale ufficiale della popolazione — ai dati pubblicati a cura dell'Istituto centrale di statistica, relativi al 4 novembre 1951.

Art. 29.

Per le aziende che hanno in vigore la distinzione delle piazze in 3 o 4 categorie, resta ferma tale distinzione con i criteri previsti dalle disposizioni precedentemente in vigore.

Art. 30.

Il trattamento economico previsto dai precedenti articoli, ad eccezione dell'indennità di rischio e del con-

corso spese tranviarie, è soggetto a variazioni in correlazione al mutamento del costo della vita con le modalità stabilite separatamente.

Nota a verbale.

Le misure dell'indennità di rischio e del concorso spese tranviarie potranno essere soggette a revisione qualora si verifichi una notevole variazione, da valutarsi nel suo complesso con criterio di ponderazione ed in rapporto alle circostanze di fatto, nella situazione in atto.

Art 31.

Le competenze mensili vengono corrisposte il 27 di ciascun mese.

Art. 32.

In caso di passaggio dell'impiegato, dell'impiegata o del commesso dalla 2ª alla 1ª categoria, il lavoratore viene inquadrato nella tabella della 1ª categoria in base all'anzianità maturata nella 2ª categoria.

In caso di promozione da commesso a impiegato, per determinazione dell'azienda — o per concorso, ove questo sia già previsto dai regolamenti aziendali — il commesso viene inquadrato nella classe di tabella il cui stipendio risulti immediatamente superiore a quello precedentemente percepito, maggiorato del 10%, con riconoscimento, agli effetti del successivo scatto di tabella, dell'anzianità già maturata nella classe in cui si trovava assegnato precedentemente alla promozione, restando escluso che, anche transitoriamente, possa percepire, nella nuova categoria, retribuzione inferiore a quella che gli sarebbe spettata se fosse rimasto assegnato nella tabella di provenienza.

In ogni caso la retribuzione da corrispondersi al commesso promosso non deve superare quella spettante, in base alla tabella, agli impiegati della categria alla quale il commesso viene promosso e che abbiano anzianità pari a quella del commesso medesimo.

Il lavoratore che durante il servizio consegua uno dei titoli di studio indicati all'art. 7 viene assegnato alla 1ª categoria con le modalità di inquadramento in tabella previste dai precedenti comma del presente articolo.

Nota a verbale.

Nel caso di passaggio dalla 2ª alla 1ª categoria di lavoratore che, prima del passaggio, risulti assegnato a classe corrispondente a un'anzianità tabellare superiore all'anzianità di effettivo servizio maggiorata delle eventuali anzianità convenzionali spettanti al lavoratore stesso in base alle norme contrattuali o regolamentari in vigore, si applicheranno le disposizioni stabilite dal secondo comma, anzichè quelle contenute nel primo comma dell'art. 32.

Art. 33.

L'azienda deve comunicare per iscritto al lavoratore le promozioni di grado ed i passaggi di categoria.

CAPITOLO V

Art 34.

ANZIANITÀ CONVENZIONALI

Fermi i riconoscimenti di anzianità convenzionali, effettuati nei confronti del personale in servizio in virtù dei precedenti contratti, al personale che sarà assunto in servizio dopo la data di entrata in vigore del presente contratto, saranno riconosciute, agli effetti del trattamento economico tabellare, le seguenti anzianità convenzionali:

a) il 100% del servizio precedentemente prestato, dopo il compimento del 21° anno di età e con la stessa qualifica, presso la medesima azienda o presso altre aziende di credito assorbite da quella presso la quale il lavoratore viene assunto, fermo restando che in ogni caso il trattamento tabellare non potrà risultare più favorevole di quello che l'interessato avrebbe raggiunto qualora avesse sempre prestato servizio presso l'azienda assorbente;

b) il 70% del servizio prestato come sopra presso altre aziende di credito di cui l'azienda abbia assunto la prosecuzione degli affari;

c) il 35% del servizio prestato come sopra presso aziende di credito (esclusi i casi di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*);

d) due anni a chi abbia conseguito, o consegua dopo l'assunzione, presso Università statali o riconosciute dallo Stato, una o più delle seguenti lauree: giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, scienze economiche e marittime, lingue estere;

e) il 50% del periodo di servizio militare prestato dai cittadini italiani quali combattenti in reparti operanti in zona di operazioni, nonchè in regolari reparti partigiani combattenti, dedotto il servizio di leva, sia di prima, sia di seconda categoria.

Identico riconoscimento sarà accordato per il periodo trascorso in ospedali militari per ferite riportate in combattimento, nonchè per i periodi di prigionia;

f) un anno:

per decorazioni al valor militare e promozioni per merito di guerra;

per mutilazioni ed invalidità di guerra, anche se subìte da civili;

per ferite di guerra.

Qualora il lavoratore avesse titolo al riconoscimento di più anzianità convenzionali previste alla presente lettera, sarà attribuita all'interessato l'anzianità per un solo titolo.

L'anzianità convenzionale di cui alla lettera *d*) sarà concessa anche per lauree in matematica, ingegneria ed agraria se richieste all'atto dell'assunzione in rapporto alle mansioni che saranno affidate al dipendente.

Le anzianità convenzionali di cui alle lettere *e*) ed *f*) saranno concesse per le campagne di guerra riconosciute dallo Stato, svoltesi dopo il 9 giugno 1940.

Le anzianità convenzionali sono tra loro cumulabili, ferma l'eccezione di cui alla lettera *f*).

Le anzianità convenzionali riconosciute al personale per i titoli sopra descritti — escluse quelle di cui alla lettera *d)* — saranno computate anche agli effetti del trattamento di ferie e di malattia.

Art. 35.

Le anzianità convenzionali di cui all'articolo precedente non verranno riconosciute se gli interessati non denunzieranno i titoli che ad esse dànno diritto, allo atto dell'assunzione oppure entro un mese dalla data del successivo conseguimento.

Qualora la direzione non richiedesse all'atto della assunzione l'esibizione dei titoli che dànno diritto alle anzianità convenzionali, oppure il lavoratore conseguisse i requisiti richiesti posteriormente alla data di assunzione e ne desse comunicazione alla direzione entro il termine di un mese, le relative anzianità convenzionali saranno riconosciute all'interessato dalla data di assunzione nel primo caso, e dalla data di conseguimento dei titoli che vi dànno diritto nel secondo caso

CAPITOLO VI

Art. 36.

ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO ASSENZE - FERIE

L'orario di lavoro è stabilito in 40 ore settimanali per gli impiegati, le impiegate ed i commessi di 1ª categoria, ed in 42 ore settimanali per i commessi di 2ª categoria.

L'orario giornaliero è suddiviso in due periodi, con intervallo per la colazione non inferiore a due ore nei primi cinque giorni della settimana. Nelle piazze in cui ragioni particolari, climatiche o connesse con le difficoltà dei trasporti lo rendano necessario, l'intervallo potrà essere determinato anche in misura superiore alle due ore e fino al massimo di tre ore, ma sempre in modo tale che l'orario normale di lavoro termini per gli impiegati non oltre le ore 18,30.

L'intervallo meridiano di lavoro, ferma restandone la durata minima e massima stabilita nel comma precedente, è determinato con accordi di piazza, d'intesa fra le competenti organizzazioni sindacali.

Nelle giornate di sabato e nei giorni semifestivi lo orario non può superare le cinque ore per gli impiegati, le impiegate ed i commessi di 1ª categoria, e le cinque ore e mezzo per i commessi di 2ª categoria.

Ferma restando la durata dell'orario giornaliero di lavoro, è in facoltà dell'azienda di effettuare, per il personale strettamente necessario all'espletamento del lavoro inerente alle particolari esigenze di determinati uffici o servizi (ad esempio: apertura corriere e spedizione) spostamenti di orario nel limite di un'ora prima oppure un'ora dopo rispetto al normale orario di entrata e di uscita.

Detti limiti non riguardano il personale incaricato del servizio di vigilanza.

Orario estivo.

1. Per il periodo di applicazione del contratto verrà attuato un orario estivo, dal 1° luglio al 15 settembre, nei limiti di territorio e secondo le norme stabilite dagli accordi 15 maggio e 24 giugno 1953.

2. Per il 1955 verrà tuttavia esaminata, per il periodo suddetto, la possibilità di distribuire, con gli adattamenti del caso, l'orario settimanale su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, ferma restandone la consistenza settimanale.

Art. 37.

Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalle disposizioni di legge.

Sono considerati giorni semifestivi i seguenti: la ricorrenza del Santo Patrono di ogni località, la vigilia di Ferragosto, la vigilia di Natale ed il 31 dicembre.

Art. 38.

Il lavoratore addetto alle macchine contabili non può di regola essere adibito all'uso delle medesime per un periodo superiore a 2/3 dell'orario normale giornaliero.

Il lavoratore addetto alle comuni macchine da scrivere e calcolatrici, in quanto venga utilizzato in modo esclusivo e continuativo a tali macchine, usufruirà, nella giornata, di un'ora di interruzione di detto lavoro.

Durante i periodi di interruzione di cui ai comma precedenti il lavoratore non potrà essere adibito ad altri lavori a macchina.

Art. 39.

Per il personale impiegatizio dei centri o reparti meccanografici addetto alle macchine è in facoltà dell'azienda di distribuire l'orario di lavoro settimanale, di cui all'art. 36, in turni giornalieri a carattere continuativo di uniforme durata.

Normalmente possono essere effettuati due turni giornalieri; in casi di assoluta eccezionalità può essere effettuato un terzo turno.

I turni normali non potranno essere iniziati prima delle ore 6,30, né cessare dopo le ore 21. L'ora di inizio del terzo turno verrà stabilita aziendalmente con le competenti organizzazioni sindacali. Il lavoratore dovrà fruire, tra la fine di un turno e l'inizio del turno seguente di un intervallo di almeno 10 ore. E' escluso che al terzo turno venga adibito personale femminile.

Al personale applicato ai detti turni spettano L. 150 per ciascun giorno in cui effettua i turni stessi. Tale importo è soggetto alle variazioni di scala mobile e viene considerato tra le voci componenti la base di calcolo del compenso per lavoro straordinario effettuato in continuazione di turni che comportino la corresponsione dell'importo suddetto.

Per le prestazioni compiute in ore notturne (dalle 22 alle 6) nei limiti del normale orario di lavoro, spetta, inoltre, un compenso pari al 25% della paga oraria, calcolata come all'art. 42.

Sono esclusi dai turni gli addetti alle macchine perforatrici.

Vengono peraltro mantenuti, senza la corresponsione del compenso di L. 150, i turni eventualmente in atto per tutti gli addetti ai reparti meccanografici, compresi gli addetti alle macchine perforatrici, che compiano un orario di lavoro settimanale inferiore a quello di cui all'art. 36.

Restano ferme le condizioni aziendali più favorevoli per i lavoratori — in atto alla data di stipulazione del presente contratto — sia per la durata settimanale della prestazione e sia per quei compensi o assegni che fossero eventualmente corrisposti allo stesso titolo e che saranno assorbiti, fino a concorrenza, dal compenso di cui al 4° comma del presente articolo.

Note a verbale.

1° *comma.* — Possono essere adibiti ai turni anche gli impiegati, non addetti alle macchine, il cui lavoro sia strettamente necessario per il funzionamento dei centri o reparti meccanografici.

2° *comma.* — Il terzo turno può essere istituito anche per le esigenze inerenti alle chiusure dei conti e, comunque, per un periodo globale annuo non superiore a 100 giorni.

Lavoro prestato in giornate semifestive.

Anche per gli impiegati dei centri o reparti meccanografici adibiti ai turni vale la norma dell'art. 36 per cui nei giorni semifestivi l'orario di lavoro non può superare le 5 ore.

Art. 40

Le prestazioni di lavoro debbono essere contenute entro l'orario di cui all'art 36.

L'azienda ha facoltà di chiedere prestazioni straordinarie secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Non è ammesso riposo sostitutivo del compenso per lavoro straordinario prestato.

Art. 41.

E' ammesso il lavoro straordinario inerente alle chiusure periodiche dei conti.

Il lavoro straordinario per le chiusure periodiche dei conti deve essere contenuto nel limite massimo di 80 ore annuali.

Tale lavoro straordinario, entro il limite massimo suindicato, può essere richiesto a ciascun lavoratore dell'azienda.

Le 80 ore sono comprensibili fra i periodi di chiusura.

Per le prestazioni di cui sopra non occorre alcuna preventiva segnalazione alle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Le aziende conterranno le richieste del lavoro straordinario di cui sopra, nella giornata del 31 dicembre, nei limiti strettamente necessari in dipendenza delle esigenze tecniche della chiusura.

Nel pomeriggio del 24 dicembre potrà essere richiesto al personale soltanto il lavoro straordinario occorrente per la chiusura contabile giornaliera escluso quindi il lavoro inerente alla chiusura di fine d'anno.

Le aziende procureranno di non richiedere prestazioni straordinarie nella giornata del 1° gennaio.

Il lavoro straordinario, di qualsiasi natura, escluso quello inerente alle chiusure periodiche dei conti, dovrà essere previamente segnalato dalle aziende alle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Tali prestazioni dovranno essere contenute entro il limite di due ore giornaliere e 12 settimanali ed essere limitate ai casi di necessità non previsti nè prevedibili, di carattere transitorio ed urgente.

Nei casi di particolare urgenza le aziende potranno iniziare le prestazioni straordinarie anche senza darne preventiva segnalazione come sopra indicato salvo beninteso ad effettuare la segnalazione stessa non appena possibile.

Per i suddetti lavori di carattere eccezionale, il limite massimo di ore straordinarie potrà superare, previo accordo con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le due ore giornaliere, purchè non superi complessivamente la media di 12 ore settimanali nell'ambito di quanto previsto dal primo comma dell'art. 9 del Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 15 marzo 1923, n. 692.

Art 42.

Il lavoro straordinario compiuto in giorno feriale deve essere retribuito con la corresponsione di un compenso pari alla paga oraria maggiorata del 20%

La paga oraria viene calcolata dividendo un dodicesimo dell'ammontare annuale delle seguenti competenze · stipendio, assegno di carica, indennità per lavori svolti in locali sotterranei, indennità di contingenza, indennità di cui all'art. 22, nonché il compenso secondo quanto previsto nel quarto comma dell'art. 39, per un divisore fisso che si determina moltiplicando l'orario settimanale per 52 e dividendo il prodotto per 12 con arrotondamento a 5 per difetto.

Qualora per necessità urgenti ed improrogabili venga compiuto lavoro straordinario notturno (quello compiuto dalle ore 22 alle ore 6) la maggiorazione percentuale di cui al primo comma del presente articolo sarà del 50%.

Per il lavoro straordinario notturno compiuto in giorno di domenica o di festività infrasettimanale la maggiorazione percentuale di cui al primo comma del presente articolo sarà del 60%.

Art 43.

Il riposo settimanale deve normalmente coincidere con la giornata di domenica.

Il lavoro eventualmente compiuto in giorno di domenica o destinato a riposo settimanale, dà diritto al riposo compensativo in altra giornata della settimana, e ad un compenso pari alla paga oraria, calcolata come all'art. 42, maggiorata del 20 %.

Se il lavoro è limitato alle ore antimeridiane, il riposo compensativo verrà effettuato di norma nelle ore

antimeridiane del giorno lavorativo successivo, ferma la corresponsione del compenso suindicato.

Il lavoro straordinario compiuto in giorno festivo non destinato a riposo settimanale, deve essere retribuito con un compenso pari alla paga oraria, calcolata come all'art. 42, maggiorata del 25%.

Art. 44.

Il riposo settimanale dei commessi, adibiti a turno alla vigilanza diurna dei locali dell'azienda, è sostituito dal riposo in altro giorno non festivo della settimana successiva, con diritto ad un compenso pari al 25% della paga oraria, calcolata come all'art. 42.

Art. 45.

Le prestazioni straordinarie devono essere autorizzate di volta in volta dall'azienda.

Agli effetti del computo del lavoro straordinario, la azienda provvede, nei modi prescritti dalla legge, alle relative registrazioni, che saranno controfirmate dai singoli interessati.

Dette registrazioni vengono sottoposte giornalmente al visto della direzione o del funzionario da essa delegato.

Art. 46.

Il compenso per lavoro straordinario deve essere corrisposto nel mese successivo a quello in cui il lavoro stesso è stato prestato.

Nessuna richiesta o reclamo in merito a compensi per lavoro straordinario, ha efficacia ove non sia presentato entro sei mesi dalla data nella quale avrebbe dovuto effettuarsi la corresponsione del compenso.

Art. 47.

Le assenze debbono essere senza ritardo giustificate alla direzione, la quale ha diritto di accertarne la regolarità anche mediante la visita di un medico di fiducia quando l'assenza venga motivata da malattia.

Art. 48.

Nel corso di ogni anno solare, di massima dal 1° marzo al 30 novembre, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie durante il quale decorre l'intero trattamento economico.

Previo l'accordo con la direzione, il lavoratore può fruire dell'intero periodo di ferie o di una parte di esso in qualsiasi epoca dell'anno.

La durata delle ferie è stabilita come segue:

Impiegati e impiegate:

con oltre 15 anni di anzianità	giorni	30
con oltre 10 anni e sino a 15 anni di anzianità	»	25
con oltre 3 anni e sino a 10 anni di anzianità	giorni	21
dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta l'assunzione e sino a 3 anni di anzianità	»	18

durante l'anno in cui è avvenuta l'assunzione: tanti giorni quanti sono i mesi intercorrenti fra la data di assunzione e il 31 dicembre dello stesso anno.

Per i capi ufficio, fino a 5 anni di anzianità, il periodo di ferie non può essere inferiore a giorni 25 ed a giorni 27 per anzianità superiore.

Commessi:

con oltre 25 anni di anzianità	giorni	30
con oltre 20 anni e sino a 25 anni di anzianità	»	25
con oltre 10 anni e sino a 20 anni di anzianità	»	21
con oltre 3 anni e sino a 10 anni di anzianità	»	15
dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta l'assunzione e sino a 3 anni di anzianità	»	12
durante l'anno in cui è avvenuta l'assunzione: tanti giorni quanti sono i mesi intecorrenti fra la data di assunzione e il 31 dicembre dello stesso anno, con un massimo di	»	9

Per i capi commessi il periodo di ferie non può essere inferiore a giorni 21.

Per i commessi di 1ª categoria addetti in via continuativa agli sportelli per l'incasso degli effetti, delle bollette e similari, la durata delle ferie è fissata nella misura sopra stabilita per gli impiegati.

Per i mutilati o invalidi di guerra il periodo di ferie annuali non può essere inferiore a giorni 25 dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta l'assunzione in servizio, mentre durante l'anno in cui detti lavoratori sono stati assunti spettano rispettivamente 15 od 8 giorni a seconda se l'assunzione è avvenuta nel corso del primo o del secondo semestre.

Non sono compresi nei periodi di ferie i giorni festivi, domenicali o no, che coincidano con l'inizio e con la fine delle ferie stesse, nonchè i giorni festivi infrasettimanali che cadano nel periodo di ferie, mentre vi sono comunque comprese le domeniche che cadano in detto periodo, anche se coincidenti con altra festività.

Art. 49.

I turni delle ferie debbono essere fissati tempestivamente dall'azienda, confermati al lavoratore e rispettati: solo in casi eccezionali si potranno variare di comune intesa tra l'azienda ed il lavoratore.

Art. 50.

Nella predisposizione dei turni di ferie, nei limiti delle esigenze di servizio, si darà la precedenza ai mutilati ed invalidi di guerra e del lavoro per il restante

personale si terrà conto delle richieste degli interessati in rapporto alla loro situazione familiare e alla loro anzianità di servizio.

La direzione, solo per particolari esigenze di servizio, può dividere le ferie in due periodi, uno dei quali non inferiore a 15 giorni oppure a giorni 20 consecutivi, a seconda che si tratti di ferie annuali rispettivamente inferiori o non inferiori a 25 giorni.

La direzione può richiamare l'assente prima del termine delle ferie quando urgenti necessità di servizio lo richiedano, fermo il diritto del dipendente di completare le ferie stesse in epoca successiva, con diritto altresì al rimborso delle spese derivanti dall'interruzione che il lavoratore dimostri di aver sopportato.

Detto rimborso viene effettuato anche per le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute durante il viaggio di rientro in servizio a richiesta dell'azienda, nonchè per l'eventuale ritorno nella località in cui il lavoratore si trovava in ferie al momento del richiamo in servizio.

Il rimborso avrà luogo anche nel caso di spese conseguenti allo spostamento, per necessità di servizio, del turno di ferie precedentemente fissato.

Non è ammessa in alcun modo la rinuncia alle ferie.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, che non sia per licenziamento in tronco, al lavoratore che non abbia già usufruito delle ferie relative all'anno in corso, verrà liquidata la retribuzione corrispondente a tanti dodicesimi del periodo di ferie che gli sarebbe spettato nell'anno, quanti sono i mesi interi di servizio prestato dal 1° gennaio dello stesso anno.

Nel caso di assenza dal servizio, il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Nel caso di assenza per malattia, la riduzione di cui sopra non si applica se l'assenza non supera i sei mesi; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica per i primi sei mesi, salvo che l'assenza duri l'intero anno.

I giorni di accertata infermità intervenuta nel corso delle ferie, infermità che il lavoratore deve immediatamente denunciare all'azienda, non saranno computati nella durata delle ferie.

Art. 51.

Le assenze relative a permessi accordati ai mutilati ed agli invalidi di guerra, per cure effettuate secondo le disposizioni della competente Opera nazionale di assistenza, non si computano come ferie.

Art. 52.

Le assenze per brevi permessi retribuiti che l'azienda concede per giustificati motivi personali o familiari non sono computabili nelle ferie annuali.

Per interessi di famiglia e per gravi motivi di indole privata, l'azienda potrà accordare adeguati periodi di congedo, determinando — se e per quale durata — debba corrispondere il trattamento economico.

Art. 53.

In occasione del matrimonio viene concesso un congedo straordinario retribuito di 15 giorni consecutivi non computabili come ferie.

Capitolo VII

Art. 54.

MALATTIE - INFORTUNI - GRAVIDANZA E PUERPERIO

In caso di assenza per malattia o infortunio accertati, l'azienda conserva il posto e l'intero trattamento economico al lavoratore che abbia superato il periodo di prova, per:

a) mesi 5 se l'anzianità non sia superiore a 5 anni;

b) mesi 8 se l'anzianità sia superiore a 5 anni e non superi i 10 anni;

c) mesi 12 se l'anzianità sia superiore a 10 anni e non superi i 15 anni;

d) mesi 15 se l'anzianità sia superiore a 15 anni e non superi i 20 anni;

e) mesi 18 se l'anzianità superi i 20 anni.

I periodi suindicati sono aumentati del 50% in caso di ricovero in sanatorio o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per t.b.c., con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 24 mesi complessivi.

Ai fini del computo del trattamento di cui sopra, si cumulano anche i periodi di malattia verificatisi nei sei mesi precedenti, fermo che, per l'ultimo periodo, non verrà praticato un trattamento meno favorevole di quello stabilito dal regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825.

I periodi di assenza per malattia o infortunio accertati, entro i limiti suindicati, sono computati a tutti gli effetti come servizio prestato, salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'art. 50.

Art. 55.

L'azienda ha facoltà di accertare con proprio medico di fiducia l'esistenza della malattia o dell'infortunio e di controllarne il decorso.

In caso di contestazione del giudizio del medico fiduciario dell'azienda, è chiamata a decidere una commissione composta di tre sanitari, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due.

In caso di mancato accordo, il terzo sanitario è nominato dall'Ordine provinciale dei medici.

Art. 56.

Alla scadenza del termine di cui all'art. 54, l'azienda — ove proceda alla risoluzione del rapporto di lavoro — corrisponderà al lavoratore il trattamento di cui al primo e al secondo comma dell'art. 79.

Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini richiamati nel comma precedente non consenta al lavoratore di riprendere servizio, lo stesso potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto al trattamento di cui al terzo comma dell'art. 79.

Art. 57.

In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di legge in materia, la lavoratrice ha diritto di assentarsi dal servizio per un periodo di quattro mesi con diritto al trattamento economico goduto in servizio.

Ove durante il periodo di cui al comma precedente intervenga una malattia, si applicano le disposizioni dell'art. 54, a decorrere dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa.

Il trattamento previsto dal presente articolo, per quanto si riferisce al periodo e al trattamento economico globalmente considerato, si intende compensativo — fino a concorrenza — oltre che con quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge, anche col trattamento determinato da eventuali successive disposizioni legislative.

CAPITOLO VIII

Art. 58.

SERVIZIO MILITARE

La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva non risolve il rapporto di lavoro, ma lo sospende a tutti gli effetti fino alla data di effettiva ripresa del servizio.

Al lavoratore chiamato alle armi per servizio di leva, oltre alle competenze maturate fino al giorno della cessazione del servizio, spetta una erogazione pari a due mensilità dell'ultimo trattamento economico goduto.

Il lavoratore deve riprendere servizio entro 30 giorni dal congedo.

Non riprendendo servizio entro detto termine, il lavoratore sarà considerato dimissionario a sensi della lett. *g*) dell'art. 76, salvo il caso di forza maggiore.

Art. 59.

Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro; il periodo di richiamo alle armi viene computato a tutti gli effetti della anzianità.

Al lavoratore richiamato alle armi spetta il trattamento di legge.

Il lavoratore deve riprendere servizio entro 30 giorni dal congedo.

Non riprendendo servizio entro tale termine, il lavoratore sarà considerato dimissionario a sensi della lett. *g*) dell'art. 76, salvo il caso di forza maggiore.

Art. 60.

Per i cittadini stranieri la chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva risolve il contratto di lavoro, senza diritto per gli interessati ad alcuna corresponsione all'infuori del trattamento economico maturato fino al giorno dell'effettiva cessazione del servizio.

In caso di richiamo alle armi i cittadini stranieri vengono considerati in congedo straordinario senza retribuzione durante i primi tre mesi di assenza, trascorsi i quali essi vengono considerati dimissionari con diritto però al trattamento di cui all'art. 88.

CAPITOLO IX

Art. 61

MISSIONI E TRASFERIMENTI

L'azienda può inviare il lavoratore in missione temporanea fuori residenza.

Il lavoratore che, senza giustificato motivo, rifiutasse di uniformarsi alle disposizioni ricevute, o non si recasse alla destinazione fissata nel tempo assegnato, verrà considerato dimissionario a termini dell'art. 76 lett. *g*).

Art. 62.

Al personale inviato in missione temporanea in Italia compete:

a) il rimborso delle spese effettive di viaggio in 2ª classe per gli impiegati e in 3ª classe per i commessi, seguendo la via più breve. Qualora il percorso per raggiungere la destinazione superi i 400 chilometri il viaggio sarà effettuato in 1ª classe (ove esista) dagli impiegati, ed in 2ª classe dai commessi;

b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del normale bagaglio;

c) il rimborso delle spese sostenute in esecuzione del mandato ricevuto e nell'interesse dell'azienda;

d) una diaria per i giorni di viaggio e di permanenza nella misura fissata nell'art. 65.

Per le missioni all'estero vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute per viaggio e permanenza all'estero, in relazione al mandato ricevuto; verrà inoltre corrisposta una diaria pari alla metà di quella massima stabilita per le missioni nel territorio nazionale.

Art. 63.

L'azienda può trasferire il lavoratore da una ad altra residenza.

Il lavoratore che, senza giustificato motivo, non accettasse il trasferimento, verrà considerato dimissionario con diritto, però, al trattamento di cui all'articolo 88.

L'azienda non fa luogo a rimborso di alcuna spesa o perdita, nè al pagamento di diarie, quando il trasferimento avvenga per accoglimento di domanda del lavoratore.

Tuttavia, nel caso di comprovata necessità del lavoratore, la azienda provvederà al rimborso totale o parziale delle spese effettivamente sostenute.

Art. 64.

I trasferimenti di residenza disposti dall'azienda danno diritto al rimborso delle spese e al pagamento delle indennità indicate in appresso:

1 A chi non sia capo famiglia:

a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, come all'art. 62;

b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione;

c) il rimborso dell'eventuale perdita di pigione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto, col massimo di un anno;

d) la diaria nella misura prevista nell'art 65 per il tempo strettamente necessario al trasloco.

2. A chi sia capo famiglia, e cioè abbia famiglia propria o parenti conviventi verso i quali abbia l'obbligo di alimenti;

a) il rimborso delle spese effettive di viaggio come alla lett. *a)* dell'art 62 per sè e per le persone di famiglia conviventi, compresa l'eventuale persona di servizio per la quale è in ogni caso escluso il rimborso del viaggio in 1ª classe;

b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione;

c) il rimborso dell'eventuale perdita di pigione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto, col massimo di un anno;

d) la diaria nella misura prevista nell'art 65 per il tempo strettamente necessario per la sistemazione nella nuova residenza con un minimo di giorni 15 ed un massimo normalmente di 30 giorni, più tante diarie — nella misura del 60% della predetta — quante sono le persone di famiglia trasferite, compresa la persona di servizio, per il tempo strettamente necessario al trasloco.

Il preventivo delle spese deve essere approvato dalla direzione.

La nota delle spese e delle competenze deve essere successivamente presentata alla direzione, con allegati i documenti giustificativi, non escluso, ove occorra, il contratto d'affitto.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto dalla azienda di propria iniziativa e con regolare disdetta, mentre il lavoratore è addetto a filiale esistente in località diversa da quella in cui esso prestava precedentemente servizio, l'azienda provvederà al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto secondo quanto stabilito dal presente articolo (escluse le diarie), qualora la risoluzione del rapporto avvenga entro due anni dalla data dell'ultimo trasferimento dell'interessato, e questi, entro sei mesi dalla risoluzione stessa, riprenda effettiva residenza nella località in cui prestava servizio prima dell'ultimo trasferimento, o nella località in cui ha avuto luogo l'assunzione.

Detta disposizione si applica, in caso di morte del lavoratore, nei riguardi dei superstiti famigliari già conviventi e per i quali egli percepisse gli assegni familiari, con facoltà per gli interessati — fermo che in ogni caso il rimborso spese suindicato viene concesso per il trasferimento in un'unica località — di optare per località, nel territorio nazionale, diversa da quelle specificate nel comma precedente, nella quale sussistano effettivi interessi familiari.

Le disposizioni di cui ai precedenti due comma non si applicano nel caso in cui l'ultimo trasferimento di residenza sia avvenuto per accoglimento di richiesta del lavoratore.

Nel caso di trasferimento, d'iniziativa dell'azienda, di un dipendente, con almeno un anno di effettivo servizio, in piazza di categoria inferiore, sarà corrisposto per un biennio un concorso spese temporaneo nella misura per il primo anno dell'80% e per il secondo anno del 60 della differenza tra l'importo delle indennità di contingenza e di mensa previste per la piazza di provenienza e per quella di destinazione. Le percentuali di cui sopra saranno aumentate rispettivamente al 90% e al 70% quando si tratti di lavoratore capo famiglia.

Detta somma sarà corrisposta in via bimestrale.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro verrà corrisposta al lavoratore con almeno 15 anni di servizio una speciale assegnazione pari all'importo che spetterebbe qualora ai fini dell'indennità di anzianita si tenesse conto anche del concorso spese temporaneo nella misura in atto alla data di risoluzione del rapporto.

Nota a verbale.

In relazione all'attuale situazione contingente, conseguente al regime vincolistico dei fitti, qualora il lavoratore capo famiglia trasferito dovesse sostenere, nella nuova destinazione, maggiori oneri per canone di locazione, fra l'azienda ed il lavoratore interessato saranno presi opportuni accordi per l'eventuale attribuzione di un concorso economico con carattere di provvisorietà e revisionabilità, atto a facilitare — agli effetti di cui sopra e tenuto conto anche degli eventuali miglioramenti derivanti dal trasferimento — la sistemazione del lavoratore stesso nella nuova residenza

Art 65.

Le misure delle diarie per ogni giorno di trasferta o di missione vengono così stabilite:

impiegati e impiegate	L. 2.500
commessi	» 1.900

In via temporanea, e fino a che rimarrà in vigore l'indennità di contingenza di cui all'art. 23, verrà corrisposto, in aggiunta alla diaria, un concorso spese di contingenza per ogni giorno di trasferta o missione, nella misura di L. 1.700 per gli impiegati e le impiegate e di L. 1.300 per i commessi. Questi importi vengono ridotti del 15% qualora l'alloggio per il pernottamento sia fornito dall'azienda.

Le diarie ed il concorso spese di contingenza sono soggetti alle variazioni per scala mobile.

Il concorso spese si intende riferito alle trasferte o missioni compiute in località assegnate alla 1ª categoria ai fini dell'indennità di contingenza. Per trasferte o missioni compiute in località assegnate ad altre categorie, le suddette misure di L. 1.700 per gli impiegati e le impiegate è di L. 1.300 per i commessi, saranno ridotte nella stessa proporzione in cui risulta ridotta, in confronto delle località di 1ª categoria, l'indennità di contingenza dovuta nella località in cui si effettua la trasferta o la missione.

In casi particolari potrà essere concesso il rimborso delle eventuali maggiori spese giustificate.

Le diarie ed il concorso spese di contingenza sopra indicati saranno corrisposti per intero quando vi sia la consumazione dei due pasti principali ed il pernottamento fuori residenza. In caso diverso, saranno corrisposti in proporzione di 1/3 rispettivamente per ogni pasto e per il pernottamento.

Nel caso di missione con durata superiore ai 30 giorni, tanto le diarie quanto il concorso spese saranno ridotti del 15% a partire dal 31° giorno, sempreché il lavoratore abbia avuto preventiva comunicazione scritta da parte della direzione, dalla quale risulti che la missione avrà durata superiore a 30 giorni. In tal caso l'azienda procurerà, nei limiti del possibile, di effettuare detta comunicazione tempestivamente.

CAPITOLO X

Art. 66.

NOTE CARATTERISTICHE - RICOMPENSE - PROMOZIONI

Una volta all'anno l'azienda dispone per la compilazione delle note caratteristiche dei lavoratori.

Il giudizio riassuntivo deve essere espresso nelle seguenti qualifiche:

a) ottimo;

b) distinto;

c) buono;

d) normale;

e) mediocre;

f) insufficiente.

Le qualifiche di cui al precedente comma debbono essere comunicate per iscritto agli interessati entro il primo semestre dell'anno successivo.

Nel caso in cui al lavoratore venga attribuita la qualifica di « insufficiente », la comunicazione deve essere integrata da una sintetica motivazione.

In caso di attribuzione di qualifica inferiore a quella conferita nell'anno precedente, è in facoltà del lavoratore di chiedere alla direzione eventuali chiarimenti.

E' in facoltà dell'azienda di comunicare al lavoratore, anche in caso di qualifica che non sia quella di « insufficiente », eventuali rilievi sfavorevoli.

Il lavoratore giudicato « insufficiente » può — entro 15 giorni dalla comunicazione — presentare un proprio esposto alla direzione per l'esame anche da parte della direzione centrale o generale e, ove lo richieda, può ottenere il cambiamento di mansioni e, se possibile, di ufficio per un altro giudizio.

La qualifica favorevole, essendo formulata in relazione allo svolgimento delle mansioni disimpegnate, non comporta, di per sè stessa, giudizio di idoneità per la promozione a grado o a categoria superiore.

Art. 67.

Nel caso in cui il lavoratore si sia particolarmente distinto, l'azienda può concedergli:

a) l'encomio scritto;

b) una speciale gratificazione;

c) l'anticipato scatto di tabella ai soli effetti economici.

All'encomio può essere congiunta la speciale gratificazione.

Tali riconoscimenti verranno annotati nella pratica personale del lavoratore.

Art. 68.

Le promozioni vengono effettuate dall'azienda in base al merito dei lavoratori, tenuti presenti, in ordine di valutazione, le note di qualifica, le particolari attitudini, i precedenti di lavoro, la capacità professionale e i titoli di studio.

A parità della valutazione di merito, l'anzianità di servizio o di grado viene considerata titolo di preferenza.

Per la promozione a funzionario è elemento prevalente di valutazione l'attitudine a ricoprire il grado.

Le promozioni sono deliberate collegialmente dalla direzione centrale o generale dell'azienda, laddove la specifica competenza non risulti già demandata ad organi amministrativi.

Art. 69.

L'azienda può incaricare il lavoratore di sostituirne altro di grado o di categoria superiore. In tal caso l'interessato ha diritto, dopo un periodo di sei mesi di servizio continuativo, alla qualifica corrispondente alle mansioni che effettivamente è stato chiamato ad esplicare.

Tuttavia, i sostituti dei richiamati o chiamati alle armi, o degli assenti per malattia, gravidanza e puerperio, acquisiscono la qualifica del grado o della categoria superiore solo nel caso in cui venga a cessare, per qualsiasi motivo, il rapporto di lavoro dell'assente e comunque non prima di sei mesi dall'inizio della sostituzione. Quando si tratta di sostituzione di lavoratore della categoria superiore, il sostituto ha diritto, dopo nove mesi dall'inizio della sostituzione, alla qualifica della categoria corrispondente alle mansioni che effettivamente è stato chiamato ad esplicare, anche se non intervenga la cessazione del rapporto di lavoro dell'assente.

Nei casi sopra indicati, quando la sostituzione sia di durata superiore ad un mese, deve essere corrisposta, per tutto il periodo della sostituzione, fino all'attribuzione della qualifica o al rientro dell'assente ai sensi dei precedenti comma, rispettivamente l'assegno contrattuale di carica inerente al grado superiore corrispondente alle mansioni che effettivamente il lavoratore è stato chiamato ad esplicare, oppure la differenza di retribuzione in base all'art. 32 del presente contratto.

CAPITOLO XI

Art. 70.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I provvedimenti disciplinari sono:

a) il rimprovero verbale;

b) il biasimo scritto della direzione locale;

c) il biasimo scritto della direzione centrale o generale;

d) la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 15 giorni;

e) la retrocessione di grado con conseguente perdita del relativo assegno. In questo caso il lavoratore — entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione — potrà ottenere la risoluzione del rapporto, con la corresponsione del trattamento di cui all'art. 80;

f) il licenziamento in tronco, senza preavviso né indennità.

Art. 71.

I provvedimenti disciplinari vengono applicati in relazione alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa, senza riguardo all'ordine in cui sono elencati nell'articolo precedente.

Art. 72.

Quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima, l'azienda — in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare — può disporre l'allontanamento temporaneo del lavoratore dal servizio per il tempo strettamente necessario.

Prima di deliberare i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 70, viene assegnato all'interessato, previa contestazione scritta, un termine di 15 giorni per rispondere per iscritto alle contestazioni fattegli.

Trascorso tale termine, la direzione procede alla determinazione del provvedimento da applicare, anche se l'interessato non abbia risposto agli addebiti fattigli.

Art. 73.

Il licenziamento in tronco di cui alla lettera *f*) dell'art. 70 si applica per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.

Art. 74

I provvedimenti disciplinari di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), dell'art. 70 debbono essere resi subito noti dall'azienda alla propria organizzazione, la quale provvede — entro 10 giorni — a comunicarli all'organizzazione sindacale dei lavoratori, cui risulti iscritto il lavoratore colpito dal provvedimento.

Art. 75.

Il lavoratore sottoposto a procedimento penale deve darne immediata notizia all'azienda. Questa determina se il lavoratore debba o meno, in pendenza del giudizio, essere sospeso dal servizio con la conservazione almeno della metà del trattamento economico mensile se celibe e dei due terzi se ammogliato, o se debba essere sospeso soltanto dal servizio.

Dopo il giudicato definitivo l'azienda delibera circa la riammissione in servizio o meno.

In caso di assoluzione per inesistenza di reato o per non aver commesso il fatto, il lavoratore riacquista, con effetto retroattivo, il diritto alla retribuzione che gli sarebbe spettata qualora fosse rimasto in attività di servizio; viene detratto quanto già corrisposto a sensi del primo comma e il lavoratore riprende il servizio senza interruzione di anzianità.

Anche durante il periodo senza retribuzione restano ferme le facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro di cui all'art. 76.

CAPITOLO XII

Art. 76.

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

La cessazione del rapporto di lavoro può avvenire:

a) per riduzione delle esigenze aziendali dovuta a diminuzione non occasionale di lavoro, o a soppressione o a trasformazione di servizi, uffici o dipendenze, semprechè non sia possibile localmente utilizzare il lavoratore in altro servizio od ufficio;

b) per « insufficienza » nel caso in cui al lavoratore venga attribuita per due anni consecutivi la qualifica di cui alla lett. *f*) dell'art. 66;

c) per superato periodo di conservazione del posto per malattia — a sensi dell'art. 54 (fermo il minimo di legge previsto in caso di t.b.c.) — nonché per invalidità permanente riconosciuta a termini della legge sull'assicurazione invalidità e vecchiaia;

d) su richiesta del lavoratore nel caso di retrocessione di cui alla lettera *e*) dell'art. 70;

e) per licenziamento in tronco a sensi della lett. *f*) dell'articolo 70;

f) per risoluzione del rapporto ad iniziativa della azienda con regolare disdetta, risoluzione da deliberarsi collegialmente dalla direzione centrale o generale dell'azienda stessa, laddove la specifica competenza non risulti già demandata ad organi amministrativi;

g) per dimissioni;

h) per recesso del lavoratore per giusta causa a sensi dell'art. 2119 del Codice civile;

i) per avere superato i limiti di età indicati nell'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, o comunque per maturato diritto, con effetto immediato, ad un trattamento pensionario;

l) per morte.

Art. 77

In caso di risoluzione del rapporto a sensi della lettera *a*) dell'art. 76, spetta al lavoratore il seguente preavviso:

impiegati e impiegate:

mezzo mese per ogni anno compiuto di effettivo servizio, con il minimo di due mesi e mezzo e con il massimo di sei mesi.

commessi:

un terzo di mese per ogni anno compiuto di effet

tivo servizio, con il minimo di mesi uno e 2/3 e con il massimo di mesi quattro.

Qualora al lavoratore spetti, con effetto immediato, un trattamento di pensione, la misura del preavviso è stabilita come segue:

a) nel caso in cui il trattamento di pensione spetti nella misura massima: due mesi per gli impiegati e le impiegate e 45 giorni per i commessi;

b) nel caso in cui il trattamento di pensione spetti in misura inferiore a quella massima il preavviso di cui al 1° comma del presente articolo viene ridotto del 25 %.

Oltre al preavviso o, in difetto, oltre all'indennità corrispondente, spetta al lavoratore un'indennità di anzianità nella misura prevista dall'articolo 88.

Nota a verbale.

Nella determinazione della risoluzione del rapporto di cui al presente articolo, l'azienda terrà conto, compatibilmente con le esigenze di servizio, del merito individuale, della situazione familiare e dell'anzianità.

Art. 78.

In caso di risoluzione del rapporto a sensi della lettera *b)* dell'art. 76 spetta al lavoratore il preavviso fisso di due mesi per gli impiegati e le impiegate e di 45 giorni per i commessi.

Oltre al preavviso o — in difetto — oltre all'indennità corrispondente, spetta al lavoratore un'indennità di anzianità nella misura prevista dall'art. 88.

Art. 79.

In caso di risoluzione del rapporto a sensi della lettera *c)* dell'art. 76, qualora la risoluzione stessa avvenga per iniziativa dell'azienda, spetta al lavoratore un'indennità di anzianità nella misura prevista dall'art. 88, oltre all'indennità sostitutiva del preavviso nella seguente misura:

impiegati e impiegate: mezza mensilità per ogni anno compiuto di effettivo servizio, col minimo di due e col massimo di otto mensilità;

commessi: 1/3 di mensilità per ogni anno compiuto di effettivo servizio col minimo di una e mezza e col massimo di sei mensilità.

Qualora al lavoratore spetti, con effetto immediato, un trattamento di pensione, la misura dell'indennità sostitutiva del preavviso è stabilita come segue:

a) nel caso in cui il trattamento di pensione spetti nella misura massima: due mesi per gli impiegati e le impiegate e 45 giorni per i commessi;

b) nel caso in cui il trattamento di pensione spetti in misura inferiore a quella massima, l'indennità sostitutiva del preavviso di cui al 1° comma del presente articolo viene ridotta del 25 %.

Qualora invece la risoluzione del rapporto avvenga ad iniziativa del lavoratore, questi è esonerato dall'obbligo del preavviso mentre gli spetta l'indennità di anzianità nella misura prevista dall'art. 88.

Art. 80.

In caso di risoluzione del rapporto a sensi della lettera *d)* dell'art. 76, spetta al lavoratore un'indennità sostitutiva del preavviso nella seguente misura fissa:

per gli impiegati e le impiegate: 2 mesi;

per i commessi: 45 giorni.

Oltre alla suddetta indennità, spetta al lavoratore un'indennità di anzianità nella misura prevista dall'articolo 88.

Art. 81.

In caso di risoluzione del rapporto a sensi della lettera *e)* dell'articolo 76, non spettano al lavoratore nè preavviso, nè indennità di anzianità; vengono solo corrisposti il trattamento economico del mese in corso ed i ratei maturati delle gratificazioni nella misura contrattuale.

Il licenziamento in tronco ha effetto legale dal momento della consegna della comunicazione scritta all'interessato; qualora la consegna della comunicazione non possa effettuarsi, il licenziamento ha effetto legale dalla data risultante dalla ricevuta di ritorno della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno portante la comunicazione diretta al domicilio dichiarato dal lavoratore.

Nel caso di licenziamento in tronco resta salvo ed impregiudicato all'azienda ogni diritto per tutte le conseguenze di ragione e di legge.

Art. 82.

In caso di risoluzione del rapporto a sensi della lettera *f)* dell'art. 76, spetta al lavoratore il seguente preavviso:

impiegati e impiegate:

con anzianità non superiore a 5 anni di effettivo servizio 3 mesi;

con anzianità da 5 a 10 anni di effettivo servizio 4 mesi;

con anzianità da 10 a 15 anni di effettivo servizio 5 mesi;

con anzianità superiore a 15 anni di effettivo servizio 6 mesi

commessi:

con anzianità non superiore a 5 anni di effettivo servizio 2 mesi;

con anzianità da 5 a 10 anni di effettivo servizio mesi 2 e 1/4;

con anzianità da 10 a 15 anni di effettivo servizio 3 mesi;

con anzianità superiore a 15 anni di effettivo servizio 4 mesi.

Oltre al preavviso, o — in difetto — oltre all'indennità corrispondente, spetta al lavoratore l'indennità di anzianità nella misura prevista dall'articolo 88.

Art. 83.

In caso di risoluzione del rapporto a sensi della lettera *f*) dell'articolo 76, sarà corrisposta al lavoratore un'indannità speciale nella seguente misura:

impiegati, impiegate e commessi:

con anzianità non superiore a 5 anni di effettivo servizio 3 mensilità;

con anzianità da 5 a 10 anni di effettivo servizio 4 mensilità;

con anzianità da 10 a 15 anni di effettivo servizio 5 mensilità;

con anzianità superiore a 15 anni di effettivo servizio 6 mensilità.

Le mensilità di cui sopra si intendono comprensive dei ratei delle gratificazioni contrattuali.

Art. 84.

In caso di risoluzione del rapporto a sensi della lettera *g*) dell'art. 76, le dimissioni debbono essere presentate con il preavviso di un mese, salvo che intervenga fra il lavoratore e l'azienda un accordo per abbreviare o prolungare il termine.

Al dimissionario compete il pagamento dell'intero trattamento economico fino alla scadenza del preavviso.

E' in facoltà dell'azienda di far cessare il servizio nel giorno delle dimissioni, o in qualsiasi giorno entro la scadenza del preavviso, corrispondendo al dimissionario l'intero trattamento economico fino alla scadenza stessa.

Al dimissionario che abbia compiuto i 2 anni e non abbia superato i 5 anni di servizio effettivo, spetta il 50 % dell'indennità di anzianità prevista dall'art. 88, mentre spetta il 75 % dell'indennità stessa qualora abbia compiuto i 5 anni e non abbia superato i 7 anni di servizio effettivo.

L'indennità di anzianità prevista dall'art. 88 spetta per intero al dimissionario che abbia compiuto i 7 anni di servizio effettivo oppure 55 anni di età (50 anni di età per i mutilati e gli invalidi di guerra).

Alla lavoratrice che si dimetta per contrarre matrimonio spetta il trattamento economico fino al termine del mese in corso e — in sostituzione dell'indennità di cui al quarto comma — l'indennità di anzianità di cui all'art. 88.

Nel caso in cui l'interessata abbia superato, all'atto della presentazione delle dimissioni, i due anni di servizio effettivo presso l'azienda, le sarà inoltre corrisposta una speciale assegnazione pari a quattro mensilità di trattamento economico.

L'eccedenza del trattamento di cui al sesto e al settimo comma su quello previsto al quarto comma verrà corrisposta dietro presentazione del certificato di matrimonio e purché la celebrazione dello stesso sia avvenuta entro tre mesi dalla cessazione dal servizio.

Qualora il matrimonio non abbia luogo, od abbia luogo dopo il termine suindicato, resta ferma la risoluzione del rapporto e null'altro sarà dovuto all'interessata.

Alla lavoratrice che si dimette durante il periodo in cui, a norma della legge 26 agosto 1950, n. 860, è previsto il divieto di licenziamento, spetta il trattamento economico del mese in corso e l'indennità prevista dall'art. 88.

La gravidanza e la sua cessazione debbono essere documentate con certificato medico.

Art. 85.

In caso di risoluzione del rapporto a sensi della lettera *h*) dell'art. 76, spetta al lavoratore, oltre all'indennità di anzianità di cui all'art. 88, lo stesso trattamento che gli competerebbe se la risoluzione del rapporto si fosse verificata a sensi della lettera *f*) dell'art 76 — ovvero della lettera *i*) dello stesso articolo qualora ricorrano le condizioni in essa previste — sostituendosi al preavviso la corrispondente indennità.

Art. 86.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro a sensi della lettera *i*) dell'art. 76, al lavoratore che abbia superato i limiti di età previsti alla lettera *i*) del detto articolo, spetta, oltre all'indennità di anzianità di cui all'art. 88, il preavviso — o, in difetto, la corrispondente indennità — nella misura fissa di 2 mesi per gli impiegati e le impiegate e di 45 giorni per i commessi, sempreché il lavoratore abbia diritto ad un trattamento di pensione. In caso contrario sarà corrisposta al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso nella seguente misura:

impiegati e impiegate:

con anzianità non superiore a 5 anni di effettivo servizio: 2 mensilità;

con anzianità da 5 a 10 anni di effettivo servizio: 3 mensilità;

con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio: 4 mensilità;

commessi:

con anzianità non superiore a 5 anni di effettivo servizio: 1 mensilità;

con anzianità da 5 a 10 anni di effettivo servizio: 2 mensilità;

con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio: 3 mensilità.

Qualora il lavoratore non abbia superato i limiti di età previsti alla lettera *i*) dell'art. 76, ma abbia maturato il diritto con effetto immediato ad un trattamento di pensione, spetta, oltre all'indennità di anzianità di cui all'art 88, il preavviso — o, in difetto, la corrispondente indennità — nella seguente misura:

a) nel caso in cui il trattamento di pensione spetti nella misura massima: 2 mesi per gli impiegati e le impiegate e 45 giorni per i commessi;

b) nel caso in cui il trattamento di pensione spetti in misura inferiore a quella massima: il preavviso è quello indicato nell'art. 82.

Art. 87.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per morte del lavoratore (art. 76 lett. *l*) senza diritto per gli aventi causa ad un trattamento di pensione, viene corrisposta, oltre all'indennità di anzianità di cui all'articolo 88, l'indennità sostitutiva del preavviso nella seguente misura, in relazione all'anzianità di servizio del lavoratore defunto:

impiegati e impiegate:

con anzianità non superiore a 5 anni di effettivo servizio: 2 mensilità;

con anzianità da 5 a 10 anni di effettivo servizio: 3 mensilità;

con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio: 4 mensilità;

commessi:

con anzianità non superiore a 5 anni di effettivo servizio: 1 mensilità;

con anzianità da 5 a 10 anni di effettivo servizio: 2 mensilità;

con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio: 3 mensilità.

Qualora invece vi sia diritto ad un trattamento di pensione, l'indennità sostitutiva del preavviso spetta nella misura fissa di 3 mesi per gli impiegati e le impiegate e di 2 mesi e mezzo per i commessi.

Art. 88.

L'indennità di anzianità è stabilita nella misura di una mensilità (costituita da stipendio, assegno di carica, indennità per lavori svolti in locali sotterranei e indennità di contingenza, in atto alla data della risoluzione del rapporto), per ogni anno di effettivo servizio prestato.

Le frazioni mensili di anno di anzianità di servizio vengono calcolate in dodicesimi, computandosi come mese intero la frazione di mese.

La gratificazione di bilancio si computa nella misura percepita dal lavoratore per l'esercizio immediatamente precedente alla risoluzione del rapporto, a meno che l'importo contrattuale della gratificazione stessa, calcolato sul trattamento economico computabile in atto alla data della risoluzione del rapporto, non risulti più elevato.

Sarà inoltre corrisposta, in aggiunta all'indennità di anzianità nella misura stabilita dal primo comma del presente articolo, una speciale erogazione pari all'ulteriore importo che spetterebbe a ciascun interessato qualora, ai fini della determinazione della predetta indennità di anzianità, si tenesse conto anche dell'indennità di mensa nella misura in atto alla data di risoluzione del rapporto.

Restano ferme le disposizioni in vigore presso le singole aziende riguardanti la compensazione o meno del trattamento di previdenza o pensione col trattamento previsto dal presente articolo.

Nota a verbale.

Le parti concorderanno entro un mese dalla data di stipulazione del presente contratto presso quali aziende trovi applicazione l'ultimo comma del presente articolo.

Art. 89.

Il periodo di preavviso prestato in servizio va computato a tutti gli effetti dell'anzianità di servizio.

Durante il periodo di preavviso prestato in servizio, eccettuato il caso di dimissioni, l'azienda è tenuta ad accordare al lavoratore adeguati permessi, non inferiori a due ore giornaliere, per consentirgli la ricerca di altra occupazione.

Qualora il preavviso risulti sostituito dalla corrispondente indennità, il rapporto di lavoro è risolto all'atto dell'effettiva cessazione dal servizio.

Art. 90.

La disdetta del rapporto di lavoro deve essere comunicata all'interessato per iscritto.

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, e qualora sorga contestazione circa la somma spettante al lavoratore o agli aventi diritto, l'azienda è tenuta a liquidare immediatamente la parte non contestata di tale somma, senza pregiudizio per la parte dei diritti in contestazione.

Art. 91.

In caso di cessazione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione per diritti che ne derivano, l'azienda rilascerà al lavoratore, all'atto della cessazione del rapporto, un certificato contenente l'indicazione del tempo durante il quale egli ha svolto la sua attività presso l'azienda, delle mansioni nella stessa disimpegnate e dei gradi eventualmente ricoperti.

Art. 92.

Per trattamento di pensione di cui agli articoli 76, 77, 79, 86, 87 si intende quello per il quale il lavoratore venga a beneficiare di un trattamento di pensione migliore di quello risultante dalle disposizioni della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Art. 93.

Raccomandazione.

L'Assicredito si impegna a rivolgere alle aziende associate una raccomandazione affinchè le stesse abbiano ad esaminare col massimo spirito di comprensione il problema del trattamento di previdenza andando incontro nel miglior modo possibile alle aspirazioni del personale in contemperata valutazione delle situazioni in atto e delle possibilità aziendali.

Capitolo XIII

Art. 94.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Al personale addetto al servizio di cassa o al maneggio o custodia di valori può essere richiesta la prestazione di cauzione.

La restituzione della cauzione a chi cessa per qualsiasi motivo dal servizio che ne determinò la prestazione, viene fatta dopo accertata la inesistenza di responsabilità a carico del lavoratore e comunque nel periodo massimo di sei mesi, salvo il caso di contestazione giudiziaria in corso, relativa a tale responsabilità.

Le cedole delle cauzioni in titoli e gli interessi delle cauzioni in contanti sono di pertinenza del lavoratore.

Art. 95.

I commessi possono anche essere adibiti a turno alla custodia diurna nei locali dell'azienda.

Possono anche venire adibiti — ad eccezione dei commessi di prima categoria in servizio in piazze con oltre 450 mila abitanti — al servizio di vigilanza notturna o di pernottamento nei locali dell'azienda in provvisoria sostituzione del personale adibito al servizio stesso, nei casi di assenza per riposo settimanale, ferie, malattia, servizio militare, limitatamente, in questi ultimi due casi, ai primi tre mesi di assenza.

Nel caso di vigilanza notturna (escluso, quindi, il pernottamento) non è ammessa la prestazione del lavoro diurno nella giornata successiva da parte dei commessi.

I servizi di pernottamento e di vigilanza notturna prestati dai commessi in base ai precedenti comma non devono in nessun caso superare le ore 9,30 per notte.

Per detti servizi vengono corrisposti i seguenti compensi — soggetti alle variazioni per scala mobile — per ciascuna notte:

L. 500 per il pernottamento;

L. 700 per la vigilanza notturna di durata superiore all'orario normale diurno;

L. 400 per la vigilanza notturna di durata non superiore all'orario normale diurno.

Il sostituto del guardiano notturno è tenuto, durante il servizio di vigilanza (escluso, quindi, il caso di solo pernottamento), a svolgere il servizio di pulizia del quale sia incaricato il guardiano sostituito.

Art. 96.

Presso le filiali (escluse le agenzie di città) cui siano addetti non più di otto lavoratori, compreso il capo della filiale, i commessi provvedono, naturalmente entro il limite del normale orario di lavoro, al servizio di pulizia leggera ove non esista apposito personale per questo servizio.

Presso le altre filiali i soli commessi di seconda categoria possono essere adibiti ai servizi di pulizia leggera.

Art. 97.

I commessi di prima categoria possono anche essere adibiti agli sportelli per l'incasso degli effetti, delle bollette e similari.

Presso le filiali cui sia addetto un solo cassiere, i commessi di prima categoria possono essere utilizzati per la sostituzione del cassiere stesso in caso di ferie, malattia o servizio militare di quest'ultimo ed essere adibiti agli sportelli nei giorni di punta.

Nei casi previsti al primo comma è dovuta l'indennità di rischio stabilita per i commessi, e nei casi previsti al secondo comma tale indennità è dovuta nella misura stabilita per il cassiere sostituito.

Art. 98.

La divisa dei commessi, obbligatoria per tutta la durata del servizio, è costituita da un abito di foggia uniforme e di taglio civile.

Nei locali dell'azienda e, in casi particolari per funzioni di rappresentanza anche all'esterno, i commessi portano ai risvolti della giacca targhette mobili con la sigla dell'azienda o altri segni distintivi e, ove sia richiesto, un berretto con la sigla dell'azienda stessa.

Per quanto concerne l'assegnazione delle divise, si provvederà con accordi integrativi in sede aziendale o interaziendale da stipularsi entro quattro mesi dalla data del presente contratto.

Capitolo XIV

Art. 99.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

Agli effetti dell'applicazione delle tabelle allegate (allegato n. 3), ciascun lavoratore sarà assegnato alla categoria e classe cui apparteneva alla data del 31 dicembre 1953, od alla data di successiva assunzione, conservando — ai fini dei susseguenti scatti di tabella — l'anzianità a tale data maturata in detta classe.

Art. 100.

Nei riguardi delle aziende presso le quali sono stati adottati a suo tempo, in sede di attuazione, con gli opportuni adattamenti, dell'accordo collettivo di lavoro 7 dicembre 1945, criteri diversi da quello della popolazione per la distinzione delle piazze ai fini delle indennità di contingenza e di mensa, si procederà, con l'intervento delle organizzazioni sindacali all'esame della situazione aziendale per le determinazioni del caso.

Art. 101.

Le mense aziendali in atto saranno conservate in quanto ne risulti possibile ed utile il funzionamento.

Art. 102.

La misura dell'indennità di rischio e le modalità di concessione della stessa, nei riguardi dei lavoratori incaricati, all'infuori dei casi previsti dall'art. 97, di sostituire i cassieri in caso di temporanea assenza di questi ultimi, là dove tale situazione esista, saranno determinate in sede aziendale.

Art. 103.

I lavoratori i quali già fruiscano di un periodo di ferie annuali superiore a quello loro spettante in rapporto all'anzianità di effettivo servizio a sensi dello art. 48, continueranno a godere di tale maggior periodo di ferie fino a quando, per raggiungimento del successivo scaglione di anzianità di effettivo servizio, non abbiano diritto ad un periodo superiore.

Art. 104.

In deroga al primo comma dell'art. 34 saranno riconosciute, anche al personale in servizio, le anzianità convenzionali per servizio prestato presso la stessa azienda, secondo le norme di cui alla lett. *a*) — salvo che agli effetti dei trattamenti di ferie e di malattia per la determinazione dei quali si terrà conto anche del servizio prestato prima del compimento del 21° anno di età — nel caso in cui il rapporto di lavoro sia stato risolto per chiamata alle armi per obblighi di leva, nonchè quelle previste secondo le norme di cui alla lett. *e*). Dette anzianità convenzionali sono compensate, fino a concorrenza, con quelle già riconosciute per gli stessi titoli.

La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 34 si applica anche al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto.

Gli effetti del riconoscimento di anzianità convenzionali decorrono dal 1° gennaio 1954 per il personale assunto in servizio prima di tale data.

Art. 105.

La prima comunicazione al personale a sensi del terzo comma dell'articolo 66, sarà effettuata con riferimento alle note caratteristiche relative all'anno 1955.

Art. 106.

Soltanto nei casi previsti dal presente contratto, e fermo restando al riguardo per gli Istituti di credito di diritto pubblico quanto previsto all'art. 111, le norme del contratto stesso potranno essere completate da contratti integrativi da stipularsi fra le competenti organizzazioni sindacali.

I contratti integrativi di cui sopra seguono le sorti del presente contratto, sia per la durata, sia per la disdetta e l'evenutale rinnovazione tacita.

Art. 107.

Per le aziende che non avessero provveduto — o non avessero provveduto con trattamento equivalente — all'osservanza degli obblighi nascenti dagli artt. 86 e 92 del contratto 14 novembre 1949 nei termini previsti dalla dichiarazione allegata al medesimo contratto del 14 novembre 1949, gli obblighi stessi saranno considerati adempiuti dalle aziende con il riconoscimento ai lavoratori cessati dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 1949 al 31 dicembre 1951 od ai loro aventi causa, dei trattamenti previsti dagli accordi provvisori aziendali stipulati a termini delle citate disposizioni contrattuali il giorno 9 novembre 1951.

Il predetto trattamento decorre dal 1° gennaio 1954. Resta ferma la compensazione con quanto, alla stessa finalità, eventualmente corrisposto dalle aziende successivamente alla predetta data del 1° gennaio 1954.

Art. 108.

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro sostituisce integralmente, per le materie dallo stesso regolate, quanto contenuto nei preesistenti contratti collettivi di lavoro di categoria o aziendali, o regolamenti aziendali, fatta eccezione per le sole condizioni più favorevoli stabilite da contratti individuali stipulati « intuitu personae ».

Art. 109.

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica al personale in servizio alla data del 1° agosto 1955 o assunto successivamente.

Detto contratto ha decorrenza:

dal 1° gennaio 1954 per quanto concerne il trattamento economico di tabella e per le norme precisate nell'elenco allegato (allegato n. 10);

dalla data di stipulazione del contratto stesso per ogni altra sua parte.

Il presente contratto scadrà il 31 dicembre 1955 e si intenderà tacitamente rinnovato alla scadenza per tre anni e così successivamente di triennio in triennio, qualora non venga disdetto almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Art. 110.

Le organizzazioni stipulanti si impegnano a svolgere concorde azione presso le competenti Autorità, ai fini dell'estensione del presente contratto ai lavoratori che prestino la loro opera sulla piazza di Trieste e che dipendano da aziende tenute all'osservanza del contratto stesso.

Art. 111.

Gli Istituti di credito di diritto pubblico si riservano di sottoporre il presente contratto ai competenti Organi amministrativi.

ALLEGATO N. 1

ELENCO DELLE AZIENDE DI CREDITO

(aderenti all'Assicredito quali Soci ordinari)

tenute alla applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro

Banca Piccolo Credito Bergamasco	Bergamo
Banca Provinciale Lombarda	Bergamo
Banca Popolare di Bergamo	Bergamo
Banca Cooperativa	Bologna
Banca Popolare di Bologna	Bologna
Credito Romagnolo	Bologna

Credito Agrario Bresciano	Brescia
Banca San Paolo	Brescia
Banco di Chiavari e della Riviera Ligure	Chiavari
Banca Popolare di Codogno	Codogno
Banco Lariano	Como
Banca Popolare di Cremona	Cremona
Banca Toscana	Firenze
Istituto di Credito Agrario della Provincia di Ferrara	Ferrara
Banca Popolare di Lecco	Lecco
Banca di Legnano	Legnano
Banca Mutua Popolare Agricola di Lodi .	Lodi
Banca Popolare di Luino e di Varese	Luino
Banca Agricola Mantovana	Mantova
Credito Mesagnese	Mesagne
Banca del Sud	Messina
Banca Agricola Milanese	Milano
Banca Belinzaghi . . .	Milano
Banca Commerciale Italiana	Milano
Banca d'America e d'Italia	Milano
Banca Lombarda DD. CC.	Milano
Banca Milanese di Credito	Milano
Banca Popolare di Milano	Milano
Banca Privata Finanziaria	Milano
Banca Unione	Milano
Banca Vonwiller	Milano
Banco Ambrosiano	Milano
Credito Commerciale	Milano
Credito Italiano	Milano
Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane	Milano
Istituto Commerciale Laniero Italiano	Milano
Società Italiana di Credito	Milano
Banco S. Geminiano e S. Prospero	Modena
Banca di Calabria	Napoli
Banca Popolare di Novara	Novara
Banca Popolare di Padova e Treviso	Padova
Banca Agricola Commerciale	Reggio Emilia
Banca del Fucino . .	Roma
Banca Federale di Amatrice .	Roma
Banca Nazionale dell'Agricoltura	Roma
Banca Popolare di Roma .	Roma
Banco di Roma	Roma
Banca del Friuli .	Udine
Credito Varesino	Varese
Banca Popolare di Intra	Verbania Intra
Banca Mutua Popolare di Verona	Verona
Banca Cattolica del Veneto	Vicenza

ALLEGATO N. 2

Elenco delle piazze con popolazione tra 20 e 25 mila abitanti stabilite fra le organizzazioni sindacali per l'inquadramento in 1ª categoria del personale addetto agli sportelli.

Prov. di Alessandria	— Novi Ligure e Tortona
» » Ancona	— Osimo
» » Ascoli Piceno	— San Benedetto del Tronto
» » Bergamo	— Treviglio
» » Como	— Cantù
» » Cuneo	— Mondovì
» » Genova	— Chiavari
» » Milano	— Rho, Seregno
» » Modena	— Mirandola
» » Napoli	— Frattamaggiore
» » Pistoia	— Pescia
» » Terni	— Orvieto
» » Torino	— Pinerolo
» » Varese	— Saronno
» » Vicenza	— Schio

ALLEGATO N. 3

TABELLE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1954

Stipendi (per 15 mensilità)

Anni di età		IMPIEGATI		IMPIEGATE		COMMESSI	
		1ª cat.	2ª cat.	1ª cat.	2ª cat.	1ª cat.	2ª cat.
14° – 15° anno		—	—	—	—	—	8.900
15° – 17° »		—	—	—	—	—	9.950
17° – 19° »		19.400	15.950	17.200	14.700	—	12.950
19° – 21° »		23.600	20.050	20.800	18.200	16.900	15.350
Dopo il 21° anno							
1	2	28.000	23.250	24.500	21.700	20.550	18.700
2	2	30.100	25.050	26.450	23.400	22.050	20.100
3	2	32.350	26.950	28.550	25.200	23.650	21.500
4	2	34.850	29.050	30.800	27.100	25.350	23.100
5	2	37.650	31.350	33.200	29.100	27.200	24.700
6	2	40.450	33.650	35.600	31.100	29.050	26.300
7	2	43.250	35.950	38.000	33.100	30.900	27.900
8	2	46.050	38.250	40.400	35.100	32.750	29.500
9	2	48.850	40.550	42.800	37.100	34.600	31.100
10	2	51.650	42.850	45.200	39.100	36.450	32.700
11	2	54.450	45.150	47.600	41.100	38.300	34.300
12	2	57.250	47.450	50.000	43.100	40.150	35.900
13		60.050	49.750	52.400	45.100	42.000	37.500

ALLEGATO N. 4

ASSEGNO DI CARICA

(Per 15 mensilità)

Capo Ufficio	L.	10.000	mensili
Vice capo ufficio	»	6.000	»
Capo reparto o sezione	»	3.000	»
Capo commesso	»	2.500	»
Vice capo commesso	»	1.200	»

Presso le aziende che al 30 luglio 1953 non avevano in vigore le suddette qualifiche, i suesposti assegni verranno attribuiti per i gradi o le qualifiche corrispondenti.

Le suddette misure dell'assegno di carica sono fissate per sedi o filiali di prima classe o categoria, nei riguardi delle aziende che, alla data del 30 luglio 1953, avessero contrattualmente in atto diverse classificazioni delle filiali ai fini dell'assegno di carica per i capi e vice capi ufficio. Per i graduati addetti a filiali minori, gli assegni di carica verranno proporzionalmente adeguati, d'intesa con le organizzazioni sindacali.

Presso le aziende il cui organico prevedesse, alla data del 30 luglio 1953, diverse categorie di capi ufficio e vice capi ufficio, gli assegni di carica per le categorie inferiori verranno proporzionalmente adeguate, sempre d'intesa con le organizzazioni sindacali, considerandosi riferite alla categoria più elevata le misure sopra indicate.

ALLEGATO N. 5

INDENNITA' PER LAVORI SVOLTI IN LOCALI SOTTERRANEI

(Per 15 mensilità)

L. 2.500 mensili

ALLEGATO N. 6

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

(Per 15 mensilità)

PIAZZE	Al pers. che abbia comp. il 21° anno di età e a quello di età infer. che fruisca di ass. fam.	Al personale di età compresa fra il 17° e il 21° anno	Al pers. di età inferiore al 17° anno
1ª cat. con oltre 200.000 abitanti	17.050	11.575	7.300
2ª cat. con popolaz. fra 50.000 e 200.000 abitanti.	15.250	10.350	6.700
3ª cat. con popolaz. da oltre 20.000 fino a 50.000	13.400	9.150	6.100
4ª cat. con popolaz. da oltre 5.000 fino a 20.000	11.600	7.650	4.900
5ª cat. con popolaz. fino a 5.000 abitanti	10.675	6.575	4.400

ALLEGATO N. 7

INDENNITA' DI RISCHIO

(Per 12 mensilità)

Le indennità di rischio previste dall'accordo 7 dicembre 1945, modificato dall'accordo 20 novembre 1946 secondo le attuazioni aziendali date al primo dei suddetti accordi, le quali si intendono confermate, già aumentate del 100%, vengono ulteriormente aumentate del 15%.

Ciò vale anche per le indennità di rischio previste dalle pattuizioni analoghe a quelle del 7 dicembre 1945.

Per i cassieri addetti agli sportelli dei « contanti » le misure aumentate come sopra indicato, vengono ulteriormente aumentate dal 40%.

La misura annuale delle indennità di rischio, risultante a seguito dell'applicazione dei precedenti comma, viene ripartita in 12 mensilità.

ALLEGATO N. 8

INDENNITA' DI MENSA

(Per 12 mensilità)

1ª categoria di piazze	L. 5.275	mensili
2ª » » »	» 4.325	»
3ª » » »	» 3.400	»
4ª » » »	» 2.300	»
5ª » » »	» 1.900	»

ALLEGATO N. 9

CONCORSO SPESE TRANVIARIE

(Per 12 mensilità)

Per il personale che presta servizio nelle seguenti città:

Bari-Messina	L. 1.100	mensili
Venezia	» 1.300	»
Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Palermo, Torino, Trieste	» 1.400	»
Napoli	» 1.600	»
Roma	» 2.150	»

Nota. — La maggiorazione di contingenza per persone a carico stabilita in L. 3.850 mensili per 12 mensilità dal 1° gennaio 1954 è stata soppressa a far tempo dal 1° novembre 1954 in quanto trasferita negli assegni familiari a carico dell'I.N.P.S.

ALLEGATO N. 10

DECORRENZA

L'Assicredito e le organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno concordato di riconoscere, al personale in servizio alla data di stipulazione del presente contratto, la decorrenza dal 1° gennaio 1954 alle seguenti norme:

Art. 7.

4° *comma*: inquadramento nella 1ª categoria degli impiegati titolari di dipendenze;

5° *comma*: inquadramento nella 1ª categoria degli addetti in via prevalente e continuativa agli sportelli in servizio in centri con oltre 25 mila abitanti o in quelli di cui all'allegato n. 2;

7° *comma*: inquadramento nella 2ª categoria degli impiegati o delle impiegate addetti in via prevalente e continuativa alle stazioni terminali dei ponti radio con mansioni di centralinista.

Art. 8.

2° *comma*: inquadramento nella 1ª categoria dei commessi addetti all'archivio o all'economato, in via prevalente e continuativa, con mansioni di responsabilità e di particolare fiducia proprie della categoria.

Art. 12.

2° *comma*: riconoscimento del trattamento previsto per il personale maschile all'impiegata con il grado di capo ufficio.

Art. 22.

Riconoscimento della indennità mensile ai titolari di dipendenze, non provvisti di grado, aventi, rispettivamente, tre o due elementi compreso lo stesso titolare.

Art. 25.

Indennità di rischio ai cassieri ed ai commessi di 1ª categoria, addetti al maneggio di contanti o valori.

Artt. 34-104.

Riconoscimento di anzianità convenzionali (considerate valide agli effetti del trattamento economico e della misura delle ferie).

Art. 39.

1° *comma*: corresponsione della normale paga oraria (senza maggiorazioni) nei casi in cui sia stato effettuato un orario settimanale superiore alle 40 ore;

4° *comma*: compenso di L. 150 al personale per ciascun giorno di adibizione a turni;

5° *comma*: compenso pari al 25 per cento della paga oraria per le prestazioni compiute in ore notturne (dalle 22 alle 6) nei limiti del normale orario di lavoro.

Art. 42.

1° *comma*: lavoro straordinario feriale: compenso pari alla paga oraria maggiorata del 20 per cento;

4° *comma*: lavoro straordinario notturno compiuto in giorno di domenica o di festività infrasettimanale: compenso pari alla paga oraria maggiorata del 60 per cento.

Art. 48.

Misura delle ferie: riconoscimento degli eventuali maggiori periodi di ferie che, a seguito di diretti accordi tra gli interessati e l'azienda, potranno essere monetizzate ovvero fruite nel 1955.

Art. 64.

7° *comma*: riconoscimento del concorso spese temporaneo nelle misure previste nell'articolo stesso, ferma la compensazione con le provvidenze già disposte a tal fine dalle aziende.

Nota a verbale all'art. 64:

L'Assicredito aderisce alla richiesta delle organizzazioni sindacali di rivolgere invito alle associate ad esaminare con spirito di comprensione la possibilità di tener conto della raccomandazione contenuta nella nota a verbale all'art. 64 anche nei confronti dei lavoratori trasferiti successivamente al 1° gennaio 1954.

Art. 95.

5° *comma*: riconoscimento delle differenze relative ai compensi per il pernottamento e per la vigilanza notturna.

APPENDICE

1) *Personale delle agenzie.*

In relazione all'ultimo comma dell'art. 2 si precisa che per il personale delle agenzie del Monte dei Paschi di Siena e della Banca toscana valgono le norme contenute nei rispettivi accordi stipulati il 28 novembre 1953.

2) *Classificazione delle Piazze — Passaggio a categoria superiore.*

A conclusione delle discussioni svoltesi per la stipula del presente contratto, le parti danno atto che l'Assicredito ha rinunciato alla propria richiesta di blocco, fino alla scadenza del presente contratto, delle situazioni in atto per ciò che concerne la classificazione delle piazze nelle cinque categorie (situazioni aggiornate con riferimento ai dati numerici della popolazione al 4 novembre 1951, a sensi dell'art. 28), in considerazione dell'impegno assunto dalle organizzazioni dei lavoratori, che eventuali richieste di passaggio a categoria superiore saranno limitate a casi di assoluta eccezionalità e tali da giustificare l'esame della situazione relativa.

In ogni caso, le eventuali richieste saranno avanzate dalle suddette organizzazioni dei lavoratori all'Assicredito, restando attribuiti all'esclusiva competenza delle organizzazioni nazionali l'esame e la decisione delle stesse.

3) *Personale ad orario ridotto.*

Ferme restando le posizioni individuali in atto, è consentita, nelle filiali con non più di due dipendenti ad orario normale, l'assunzione di un solo lavoratore ad orario ridotto.

Tale orario non potrà, comunque, essere inferiore alla metà di quello normale, considerato nella sua consistenza settimanale, però con distribuzione giornaliera, di regola uniforme.

La retribuzione del personale ad orario ridotto sarà commisurata alle ore di lavoro prestato. Resta assicurata, in ogni caso, anche nei confronti di detto personale, l'applicazione integrale delle clausole del presente contratto.

Visti il contratto e gli allegati che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 22 APRILE 1955, AGGIUNTIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 1 AGOSTO 1955, PER GLI IMPIEGATI, LE IMPIEGATE E I COMMESSI DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI CREDITO

Il giorno 22 aprile 1955 si sono riuniti i rappresentanti dell'Assicredito, i rappresentanti della FABI, FIB, FIDAC, FILCEA, SABIT, SIND. DIP COMIT e UIB, nonchè il rappresentante della Banca nazionale del lavoro.

Nella circostanza l'Assicredito e le suddette Organizzazioni sindacali dei lavoratori, con riferimento alla nota a verbale di cui all'art. 88 del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati, le impiegate ed i commessi, concordano nel rilevare che l'ultimo comma dell'articolo predetto trova applicazione nei confronti della Banca nazionale del lavoro.

Da parte sua la predetta Banca dichiara che continuerà ad applicare le disposizioni agli articoli 27 e 3 della Convenzione stipulata il 9 febbraio 1946 con la FIDAC e la Rappresentanza del personale, salvo quanto potrà essere concordato fra le parti in materia di trattamento aggiuntivo della pensione di vecchiaia INPS per tutto il personale della Banca. Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori ne prendono atto.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 1 AGOSTO 1955 PER IL PERSONALE AUSILIARIO DIPENDENTE DALLE AZIENDE DI CREDITO

Il giorno 1° agosto 1955, in Roma:

tra l'ASSOCIAZIONE SINDACALE FRA LE AZIENDE DI CREDITO (ASSICREDITO), rappresentata dal presidente avv. *Stefano Siglienti*, assistito, con la partecipazione di un Comitato di esperti costituito dai signori: *Dino Ardinghi, Bruno Bernardini, Giovanni Bertulessi, Cesare Bianchi, Ivanoe Broggi, Carlo Brunelli, Alberto Capone, Nicola Carbone, Carlo Colonnelli, Oscar De Bernardinis, Giorgio Edwards, Giulio Ferratini, Domenico Fonti, Giuseppe Gatti, Mario Giustiniani, Giuseppe Marcandalli, Demetrio Martini, Luigi Paccagnella, Guido Raffaelli* e *Angelo Solito,* dal direttore prof. avv. *Francesco Loriga,* dal condirettore dottor *Giannino Badoglio* e dal dott. *Perusino Perusini*

la FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI (F.A.B.I.), rappresentata dal segretario coordinatore sig. *Alberto Bastia* e dai segretari signori: *Davide Amadei, Alessandro Buttè, Millo Carignani* e *Ugo Lionetti,* con la assistenza dei membri del Comitato direttivo centrale signori: *Arturo Belotti, Antonino Castillet, Rodolfo Cecconi, Francesco Cerutti, Donato David, Cesare Lancellotti, Riccardo Mangiagalli, Costante Pistocchi, Alfredo Sarno, Mauro Sarti, Remo Stanzani* ed *Ezio Terenzani;*

la FEDERAZIONE ITALIANA BANCARI (F.I.B.), rappresentata dal segretario generale sig. *Luigi Perinelli* e dai segretari signori: *Umberto Corradini, Giacomo Costa, Lorenzo Ferrandini* e *Giovanni Starita;*

la FEDERAZIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE DI CREDITO (F.I.D.A.C.), rappresentata dai segretari signori: *Lindo Farina, Bruno Oggiano, Ferruccio Olivetti, Giuseppe Prastaro* e *Filippo Sanacore;*

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CREDITO, ESATTORIE, ASSICURAZIONI (F.I.L.C.E.A.), rappresentata dal segretario responsabile signor *Ugo Scimonelli,* dal segretario signor *Armando Gatti,* e dai membri del Comitato direttivo signori: *Lorenzo Castellani, Enrico Felli* e *Gregorio Morelli;*

il SINDACATO AUTONOMO BANCARI ITALIANI TRIESTE (S.A.B.I.T.), rappresentato dal segretario sig. *Marcello Gullini* e dai vice segretari signori: *Marino Lazzari, Luciano Lorcet, Eugenio Maccarelli* e *Sergio Pettener;*
il SINDACATO DIPENDENTI BANCA COMMERCIALE ITALIANA, rappresentato dai signori: *Francesco Giacomina, Francesco Kappler, Giuseppe Misci* e *Benedetto Messana;*

l'UNIONE ITALIANA BANCARI (U.I.B.), rappresentata dai segretari nazionali signori: *Giorgio Pecci, Renato Perrino* e *Loris Rossi,* coadiuvati dai membri dell'esecutivo signori: *Oscar Mammì, Francesco Prola, Edoardo Rossi, Franco Sacco* e *Carlo Sallustio;*

si è stiplato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale ausiliario delle agenzie di quelle aziende per le quali sono stati stipulati tra le organizzazioni sindacali gli accordi separati che in appendice si precisano, valgono le norme contenute negli accordi stessi.

CAPITOLO I

Art. 1.

DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina il rapporto di lavoro tra le aziende di credito di cui all'elenco allegato (allegato n. 1) ed il personale ausiliario alle dipendenze delle aziende stesse.

Il presente contratto collettivo riguarda il personale che dedica alla azienda la sua opera con carattere continuativo.

Detto contratto non si applica:

a) a quei lavoratori le cui prestazioni hanno carattere occasionale:

b) al personale ausiliario dipendente dalle agenzie, recapiti o rappresentanze che risultino conferiti in appalto quando, compreso il titolare o i titolari, non vi siano addette più di due persone oltre il personale ausiliario;

c) al personale ausiliario espressamente assunto e normalmente adibito a servizi o a gestioni speciali non aventi una diretta relazione con l'esercizio della funzione creditizia.

CAPITOLO II

Art. 2.

ASSUNZIONE E MANSIONI DEL PERSONALE

Le assunzioni vengono effettuate secondo le disposizioni di legge.

Per l'assunzione sono normalmente richiesti i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi e certificati dei carichi pendenti.

L'assunzione deve essere comunicata per iscritto all'interessato specificando:

la data di assunzione in servizio;

le mansioni cui l'interessato viene assegnato;

il trattamento economico iniziale;

la durata dell'eventuale periodo di prova.

Art. 3.

L'assunzione in servizio può essere fatta con un periodo di prova non superiore a 30 giorni durante i quali il rapporto di lavoro può essere reciprocamente risolto senza preavviso e senza alcuna indennità, salvo il pagamento delle competenze per il tempo in cui il lavoro è stato effettivamente prestato.

Compiuto il periodo di prova, il lavoratore si intende confermato in servizio e la sua anzianità decorre, a tutti gli effetti, dalla data di entrata in servizio.

Art. 4.

La categoria del personale ausiliario è costituita dai lavoratori che disimpegnano mansioni di operaio qualificato, guardia notturna, uomo di fatica (lavori di fatica, pulizia e custodia) e donna di pulizia.

Per « operai qualificati » si intendono quelli che disimpegnano in modo prevalente e continuativo mansioni di elettricista, falegname, meccanico, idraulico, fabbro, muratore, autista, tipografo, legatore, tecnico addetto agli impianti telefonici, operatore o tecnico addetto agli impianti radio, verniciatore, lucidatore, macchinista, tappezziere.

CAPITOLO III

Art. 5.

DOVERI E DIRITTI DEL PERSONALE

Il lavoratore deve:

a) dedicarsi con assiduità e diligenza al disbrigo delle mansioni affidategli osservando le istruzioni ricevute;

b) disimpegnare in via eccezionale, se richiesto, mansioni diverse da quelle normalmente affidategli, purchè attinenti alla categoria;

c) tenere condotta irreprensibile sotto qualsiasi aspetto;

d) avere cura dei mobili e oggetti ed attrezzi affidatigli, che dovrà conservare in buono stato, rispondendo delle perdite e dei danni eventuali che siano a lui imputabili, dei quali l'azienda potrà rivalersi anche con trattenute sulla retribuzione;

e) tenere normalmente la propria effettiva residenza nella località ove è la sede dell'azienda cui è addetto, informando con sollecitudine la direzione di ogni mutamento di indirizzo;

f) dare comunicazioni all'azienda dei vincoli matrimoniali e dei rapporti di parentela e di affinità che esistano o sorgano con altri appartenenti al personale dell'azienda stessa.

Art. 6.

Ai lavoratori è particolarmente vietato:

a) ricevere da terzi compensi relativi al disimpegno delle proprie mansioni;

b) occuparsi durante il servizio di cose estranee alle proprie incombenze;

c) allontanarsi dai locali dell'azienda senza autorizzazione, anche per ragioni inerenti al proprio servizio;

d) prestare a terzi la propria opera senza autorizzazione della direzione o svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di servizio.

I lavoratori possono invece rivestire ed espletare:

a) cariche pubbliche elettive secondo le norme e le condizioni di legge;

b) cariche sindacali relative al settore del credito od in rappresentanza del settore medesimo.

Art. 7.

Chi per malattia o per causa di forza maggiore sia costretto ad allontanarsi dal servizio o a non presentarsi al lavoro, deve darne immediato avviso, giustificandone il motivo.

In caso di infortunio, anche lieve, sul lavoro, il lavoratore dovrà avvisare immeditamente il proprio superiore.

Art. 8.

Salvo speciale permesso, non è consentito di entrare o di uscire dai locali dell'azienda all'infuori delle ore indicate dai rispetivi turni di lavoro.

L'ora di ingresso e l'ora di uscita, salvo diverso sistema di controllo, saranno annotate su un libro o foglio di presenza, nel quale saranno anche annotate le interruzioni di lavoro per periodo di riposo.

CAPITOLO IV

Art. 9.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Il salario spettante ai lavoratori disciplinati dal presente contratto è stabilito dalle tabelle allegate (allegato n. 2).

I passaggi dall'una all'altra classe delle tabelle hanno decorrenza dal primo giorno del mese in cui essi maturano.

Al personale adibito in via continuativa e prevalente a lavori in locali sotterranei spetta una indennità nella misura prevista dall'allegato n. 3.

Viene inoltre corrisposta al personale una indennità di contingenza come da tabella allegata (allegato n. 4).

Per il personale di età inferiore a 21 anni compiuti, il salario viene corrisposto in misura ridotta del 15 %.

Al personale vengono inoltre corrisposte annualmente:

il 20 dicembre, la gratificazione di Natale nella misura di una mensilità;

non oltre il 31 marzo, la gratificazione di bilancio nella misura di due mensilità.

Tali mensilità saranno corrisposte in misura pari al trattamento economico globale del mese di dicembre dell'esercizio cui si riferiscono per le voci: salario, indennità per lavori svolti in locali sotterranei, indennità di contingenza e la particolare corresponsione di cui all'art. 14. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, nonchè nel caso di assenza dal servizio senza diritto di trattamento economico, le gratificazioni competono in proporzione dei mesi di servizio prestato o per i quali, comunque il lavoratore abbia percepito la retribuzione.

Al personale viene corrisposta una indennità mensa nella misura stabilita dalla tabella allegata (allegato n. 5).

I partecipanti alla mensa, laddove questa sia costituita, pagheranno una quota per pasto pari ad 1/25 dell'importo mensile della suddetta indennità.

Art. 10.

Ai lavoratori che prestino servizio in centri con popolazione superiore a 200 mila abitanti viene corrisposto un concorso spese tranviarie nella misura indicata nella tabella allegata (allegato n. 6).

Art. 11.

Per la distinzione delle piazze in rapporto alla popolazione, ai fini delle indennità di contingenza e di mensa, nonchè del concorso spese tranviarie, si farà riferimento — salvo che non intervenga un nuovo censimento generale ufficiale della popolazione — ai dati pubblicati a cura dell'Istituto centrale di statistica, relativi al 4 novembre 1951.

Art. 12.

Per le aziende che hanno in vigore la distinzione delle piazze in 3 e 4 categorie, resta ferma tale distinzione con i criteri previsti dalle disposizioni precedentemente in vigore.

Art. 13.

Il trattamento economico previsto dai precedenti articoli ad eccezione del concorso spese tranviarie, è soggetto a variazioni in correlazione al mutamento del costo della vita con le modalità stabilite separatamente.

Nota a verbale

La misura del concorso spese tranviarie potrà essere soggetta a revisione qualora si verifichi una notevole variazione, da valutarsi nel suo complesso con criterio di ponderazione ed in rapporto alle circostanze di fatto, nella situazione in atto.

Art. 14.

Al lavoratore della categoria, al quale vengano eventualmente affidate anche mansioni di sorveglianza sul lavoro di almeno otto persone della stessa categoria, sarà attribuita una particolare corresponsione per la durata di dette mansioni.

Art. 15.

Le competenze mensili vengono corrisposte il 27 di ciascun mese.

Il sistema di pagamento mensile delle retribuzioni non costituisce elemento che, comunque, possa incidere sulla natura del rapporto di lavoro.

Art. 16.

Per il personale utilizzato ad orario ridotto il trattamento economico è commisurato alle ore di lavoro effettivamente prestate.

La paga oraria del personale in servizio in piazze con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, le cui prestazioni siano inferiori alle tre ore giornaliere, verrà maggiorata del 25 %.

Restano comunque ferme le situazioni aziendali più favorevoli in atto alla data di stipulazione del presente contratto.

Art. 17

Al lavoratore che disimpegni più mansioni per le quali il presente contratto stabilisce una diversa retribuzione, sarà corrisposta la retribuzione fissata per le mansioni prevalentemente esplicate.

Art. 18.

In caso di passaggi a categoria superiore che venissero disposti dall'azienda successivamente alla data di entrata in vigore del presente contratto, l'ausiliario verrà inquadrato nella classe di tabella il cui stipendio risulti immediatamente superiore al salario precedentemente percepito, maggiorato del 10 %, con riconoscimento, agli effetti del successivo scatto di tabella, dell'anzianità già maturata nella classe in cui si trovava assegnato precedentemente.

E' però da escludere che la retribuzione da corrispondersi superi quella spettante, in base alla tabella, ai lavoratori della categoria alla quale l'ausiliario viene trasferito e che abbiano pari anzianità.

L'eventuale maggiore retribuzione già percepita dall'ausiliario, rispetto a quella determinata secondo le norme di cui ai due comma precedenti, verrà mantenuta come assegno « ad personam » assorbibile con successivi scatti tabellari.

CAPITOLO V

Art. 19.

ANZIANITA' CONVENZIONALI

Fermi i riconoscimenti di anzianità convenzionali effettuati nei confronti del personale in servizio in virtù dei precedenti contratti, al personale che sarà assunto in servizio dopo la data di entrata in vigore del presente contratto, saranno riconosciute, agli effetti del trattamento economico tabellare, le seguenti anzianità convenzionali:

a) il 50 % del periodo di servizio militare prestato dai cittadini italiani quali combattenti in reparti operanti in zona di operazioni, nonchè in regolari reparti partigiani combattenti, dedotto il servizio di leva, sia di prima, sia di seconda categoria.

Identico riconoscimento sarà accordato per il periodo trascorso in ospedali militari per ferite riportate in combattimento, nonchè per i periodi di prigionia;

b) un anno:

per decorazioni al valore militare e promozioni per merito di guerra;

per mutilazioni e invalidità di guerra, anche se subite da civili;

per ferite di guerra.

Qualora il lavoratore avesse titolo al riconoscimento di più anzianità convenzionali previste alla presente lettera, sarà attribuita all'interessato l'anzianità per un solo titolo.

Le anzianità convenzionali di cui alle lett. *a*) e *b*) saranno concesse per le campagne di guerra riconosciute dallo Stato, svoltesi dopo il 9 giugno 1940.

Le anzianità convenzionali sono tra loro cumulabili, ferma l'eccezione di cui alla lett. *b*).

Le anzianità convenzionali riconosciute al personale per i titoli sopra descritti saranno computate anche agli effetti del trattamento di ferie di malattia.

Art. 20.

Le anzianità convenzionali non verranno riconosciute se gli interessati non denunzieranno i titoli che ad esse danno diritto all'atto della assunzione oppure entro un mese dalla data del successivo conseguimento.

CAPITOLO VI

Art. 21.

ORARIO DI LAVORO
LAVORO STRAORDINARIO - ASSENZE - FERIE

L'orario normale di lavoro per i lavoratori che disimpegnano mansioni di operaio o mansioni di fatica e pulizia è di 43 ore settimanali. Restano ferme le situazioni aziendali più favorevoli in atto alla data della stipulazione del presente contratto. Nella giornata di sabato l'orario non potrà superare le ore 5,30.

L'orario di lavoro giornaliero viene normalmente ripartito in due periodi determinati dalla direzione in rapporto alle esigenze del servizio; tuttavia per speciali servizi le organizzazioni sindacali potranno determinare di comune intesa la suddivisione dell'orario in tre periodi, nel qual caso spetterà il rimborso delle spese tranviarie per il terzo periodo.

Fatta eccezione per il personale di cui al seguente comma, tra la fine dell'ultimo periodo di lavoro e lo inizio del primo periodo del giorno successivo, dovranno intercorrere non meno di 12 ore.

Per i guardiani diurni e notturni e per i fuochisti che compiono lavoro discontinuo, l'orario è di 57 ore settimanali, con un massimo giornaliero di ore 9,30; per gli autisti che compiono lavoro discontinuo l'orario è di 51 ore settimanali, con un massimo giornaliero di ore 8,30.

I guardiani diurni e notturni durante il servizio di guardia possono essere adibiti anche alle seguenti mansioni accessorie:

a) lavori di pulizia, per una durata non superiore alle ore 4,30 giornaliere;

b) immissione dei fogli di carta carbone nei blocchi di moduli o stampati a ricalco, imbustazione di circolari, timbratura di stampati o lavori simili; tali lavori non dovranno peraltro avere una durata superiore alle 5 ore giornaliere quando il guardiano non sia contemporaneamente adibito a lavori di pulizia secondo quanto previsto alla lettera precedente. Quando il guardiano sia contemporaneamente adibito a lavori di pulizia, le prestazioni per i lavori di cui alla lett. *b*) cumulate a quelle per i lavori di pulizia non potranno superare le ore 4,30 giornaliere.

Per ogni ora di prestazioni accessorie di cui al quinto comma del presente articolo sarà corrisposto al guardiano diurno e notturno un compenso pari al 50% della paga oraria.

Orario estivo

Per il periodo di applicazione del contratto l'orario estivo continuerà ad essere praticato negli stessi limiti e con gli stessi criteri aziendalmente seguiti negli anni precedenti.

Nota a verbale

E' esclusa la ripartizione dell'orario di lavoro giornaliero in due periodi nei riguardi del personale utilizzato per meno di tre ore giornaliere.

Art. 22.

Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti tali dalla legge.

Nei giorni della ricorrenza del Santo Patrono della località, della vigilia di Ferragosto, della vigilia di Natale e del 31 dicembre, l'orario di lavoro per gli operai e per il personale di fatica e di pulizia non può superare la durata di 5 ore e mezza.

Art. 23.

Il riposo settimanale deve essere concesso in giornata di domenica. Ove però ricorrano particolari esigenze di servizio per le quali la legge consenta lavoro

domenicale, la direzione potrà stabilire un turno per la prestazione di lavoro in giorno domenicale, nel limite di 5 ore. Per il servizio di vigilanza e custodia, si osserva l'orario di cui ai comma quarto e quinto dell'art. 21.

Il lavoro eventualmente prestato nel giorno fissato per il riposo settimanale (domenica o altro giorno prestabilito) dà diritto, a chi lo compie, di usufruire del riposo compensativo di 24 ore consecutive in altro giorno della settimana, con un compenso pari al 25 % della paga oraria, determinata come all'art. 24 per ogni ora di servizio prestato.

Se il lavoro è limitato alle ore antimeridiane, la compensazione avverrà nelle ore antimeridiane del giorno successivo.

Art. 24.

Le prestazioni di lavoro debbono essere contenute entro l'orario di cui all'art. 21

Ove le necessità del servizio lo esigano, potranno però essere effettuate prestazioni straordinarie entro il limite di 2 ore giornaliere con un massimo di 12 ore settimanali.

Le prestazioni straordinarie saranno compensate con la paga oraria maggiorata del 20 %.

Le prestazioni straordinarie compiute in festività infrasettimanali saranno compensate con la paga oraria maggiorata del 25 %.

Le eventuali prestazioni straordinarie notturne (dalle ore 22 alle ore 6) saranno compensate con la paga oraria maggiorata del 50 %.

La paga oraria viene calcolata dividendo un dodicesimo dell'ammontare annuale dei seguenti compensi: salario, indennità per lavoro svolto in locali sotterranei, indennità di contingenza e la particolare corresponsione di cui all'art. 14, per un divisore fisso che si determina moltiplicando l'orario settimanale per 52 e dividendo il prodotto per 12, con arrotondamento a 5 per difetto.

Le prestazioni straordinarie dovranno essere di volta in volta autorizzate dall'azienda ed annotate su apposito registro, nei modi prescritti dalla legge.

Il compenso per lavoro straordinario sarà corrisposto nel mese successivo a quello in cui il lavoro stesso è stato compiuto.

Nessuna richiesta o reclamo in merito a compensi per lavoro straordinario avrà efficacia ove non sia presentato entro i 6 mesi successivi a quello nel quale avrebbe dovuto effettuarsi il pagamento.

Art 25.

Nel corso di ogni anno solare il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie durante il quale decorre l'intero trattamento economico.

La durata delle ferie è stabilita come segue:

a) *Personale utilizzato ad orario intero*:

con oltre 25 anni di anzianità	giorni	30
con oltre 20 anni e sino a 25 anni di anzianità	»	25
con oltre 10 anni e sino a 20 anni di anzianità	»	21
con oltre 3 anni e sino a 10 anni di anzianità	giorni	15
dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta l'assunzione e sino a 3 anni di anzianità	»	12
durante l'anno in cui è avvenuta la assunzione: tanti giorni quanti sono i mesi intercorrenti fra la data di assunzione e il 31 dicembre dello stesso anno, con un massimo di	»	9

b) *Personale utilizzato ad orario ridotto*.

con oltre 15 anni di anzianità	»	20
con oltre 5 anni e sino a 15 anni di anzianità	»	15
dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta l'assunzione e fino a 5 anni di anzianità	»	10
durante l'anno in cui è avvenuta la assunzione: tanti giorni quanti sono i bimestri intercorrenti tra la data di assunzione e il 31 dicembre dello stesso anno, con un massimo di	»	6

I turni delle ferie vengono fissati annualmente dalla direzione a seconda delle esigenze del servizio, tenuto conto delle richieste degli interessati.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro che non sia dovuta a provvedimento disciplinare, al lavoratore che non abbia già usufruito delle ferie relative all'anno in corso, verrà liquidata la retribuzione corrispondente a tanti dodicesimi del periodo di ferie che gli sarebbe spettato nell'anno, quanti sono i mesi interi di servizio prestato dal 1° gennaio dell'anno stesso.

Data la natura del riposo annuale, non è ammessa la rinuncia alle ferie.

Nel caso di assenza dal servizio il periodo di ferie spettante verrà ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Nel caso di assenza per malattia, la riduzione di cui sopra non si applica se la assenza non supera i quattro mesi per il personale ad orario intero e i due mesi per il personale ad orario ridotto; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica, rispettivamente per i primi quattro mesi ed i primi due mesi, salvo che l'assenza duri l'intero anno.

I giorni di accertata infermità intervenuta nel corso delle ferie — infermità che il lavoratore deve immediatamente denunciare all'azienda — non saranno computati nella durata delle ferie.

Per i mutilati o invalidi di guerra il periodo di ferie annuali non può essere inferiore a giorni 25 per il personale ad orario intero e a giorni 15 per il personale ad orario ridotto, dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta l'assunzione in servizio, mentre durante l'anno in cui detti lavoratori sono stati assunti spettano per il personale ad orario intero rispettivamente 15 od 8 giorni a seconda se l'assunzione è avvenuta nel corso del primo o del secondo semestre e per il personale ad orario ridotto rispettivamente 10 o 6 giorni a seconda se l'assunzione è avvenuta nel corso del primo o del secondo semestre.

Le assenze relative a permessi accordati ai mutilati ed agli invalidi di guerra per cure effettuate secondo le disposizioni della competente Opera nazionale di assistenza non si computano come ferie.

Non sono compresi nei periodi di ferie i giorni festivi, domenicali o no, che coincidano con l'inizio e con la fine delle ferie stesse, nonchè i giorni festivi infrasettimanali che cadano nel periodo di ferie, mentre vi sono comunque comprese le domeniche che cadano in detto periodo, anche se coincidenti con altra festività.

In occasione del matrimonio viene concesso al lavoratore un congedo straordinario retribuito di 15 giorni consecutivi non computabili come ferie.

Art. 26.

Le assenze per brevi permessi retribuiti che l'azienda concede per giustificati motivi personali o familiari non sono computabili nelle ferie annuali.

Per interessi di famiglia e per gravi motivi di indole privata, la azienda potrà accordare adeguati congedi, determinando se — e per quale durata — debba corrispondere il trattamento economico.

CAPITOLO VII

Art. 27.

MALATTIE - INFORTUNI - GRAVIDANZA E PUERPERIO

In caso di assenza per malattia o per infortunio accertati, l'azienda conserva il posto e l'intero trattamento economico al lavoratore utilizzato ad orario intero, che abbia superato il periodo di prova, per un periodo di:

a) mesi 5 se l'anzianità non superi i 5 anni;

b) mesi 8 se l'anzianità sia superiore a 5 anni e non superi i 10 anni;

c) mesi 12 se l'anzianità sia superiore a 10 anni e non superi i 15 anni;

d) mesi 15 se l'anzianità sia superiore ai 15 anni e non superi i 20 anni;

e) mesi 18 se l'anzianità superi i 20 anni.

I periodi suindicati sono aumentati del 50 % in caso di ricovero in sanatorio o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per tbc, con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 24 mesi complessivi.

Ai fini del trattamento di cui sopra si cumuleranno anche i periodi di malattia verificatisi nei sei mesi precedenti, inteso che, per l'ultimo periodo, non verrà praticato un trattamento meno favorevole di quello indicato in appresso:

conservazione del posto per mesi 3 per il lavoratore che non abbia superato i 10 anni di servizio effettivo con la corresponsione dell'intero trattamento economico per il primo mese e di metà per i due mesi successivi;

conservazione del posto per mesi 6 per il lavoratore che abbia superato i 10 anni di servizio effettivo con la corresponsione dell'intero trattamento economico per i primi due mesi e di metà per i quattro mesi successivi.

Al personale utilizzato ad orario ridotto l'azienda conserverà il posto e l'intero trattamento economico per un periodo di:

a) mesi 3 se l'anzianità non superi i 7 anni e semprechè il lavoratore abbia superato il periodo di prova:

b) mesi 4 se l'anzianità sia superiore a 7 anni e non superi i 15 anni;

c) mesi 6 se l'anzianità sia superiore a 15 anni e non superi i 20 anni;

d) mesi 8 in caso di anzianità superiore ai 20 anni.

Ai fini del trattamento di cui sopra si cumuleranno anche i periodi di malattia verificatisi nei 6 mesi precedenti.

I periodi di assenza per malattia o infortunio accertati, entro i limiti suindicati, sono computati a tutti gli effetti come servizio prestato, salvo quanto disposto dal 6° comma dell'art. 25.

Art. 28.

L'azienda ha facoltà di accertare anche con proprio medico di fiducia l'esistenza della malattia o dell'infortunio e di controllare il decorso.

In caso di contestazione del giudizio del medico fiduciario della azienda, è chiamata a decidere una commissione composta di tre sanitari, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due.

In caso di mancato accordo, il terzo sanitario è nominato dall'Ordine provinciale dei medici.

Art. 29.

In caso di gravidanza e puerperio si applicano le disposizioni di legge in materia.

CAPITOLO VIII

Art. 30.

SERVIZIO MILITARE

La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva non risolve il rapporto di lavoro, ma lo sospende a tutti gli effetti fino alla data di effettiva ripresa del servizio.

Al lavoratore chiamato alle armi per servizio di leva verrà corrisposta una erogazione pari ad una mensilità di trattamento economico.

Il lavoratore deve riprendere servizio entro 30 giorni dal congedo. Non riprendendo servizio entro tale termine il lavoratore sarà considerato dimissionario salvo il caso di forza maggiore.

Art. 31.

In caso di richiamo alle armi il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto: il periodo di richiamo verrà computato agli effetti della anzianità.

Al lavoratore richiamato alle armi verrà corrisposto il normale trattamento economico per un periodo di 60 giorni l'anno. Questo trattamento si intende compensabile con eventuali trattamenti di legge.

Il lavoratore deve riprendere servizio entro 30 giorni dal congedo. Non riprendendo servizio entro tale termine, il lavoratore sarà considerato dimissionario salvo il caso di forza maggiore.

Art. 32.

Per i cittadini stranieri la chiamata alle armi, per adempiere agli obblighi di leva risolve il contratto di lavoro, senza diritto per gli interessati ad alcuna corresponsione all'infuori del trattamento economico maturato fino al giorno dell'effettiva cessazione dal servizio.

In caso di richiamo alle armi i cittadini stranieri vengono considerati in congedo straordinario senza retribuzione durante i primi 3 mesi di assenza, trascorsi i quali, essi vengono considerati dimissionari, con diritto però al trattamento di cui all'art. 47

CAPITOLO IX

Art. 33.

MISSIONI

Al personale utilizzato ad orario intero, che venga inviato in missione temporanea fuori residenza compete:

a) il rimborso delle spese effettive di viaggio in 3ª classe seguendo la via più breve e di trasporto del normale bagaglio;

b) una diaria per i giorni di viaggio e di permanenza nella misura di lire 1.800.

In via temporanea e fino a che rimarrà in vigore l'indennità di contingenza di cui all'art. 9, verrà corrisposto, in aggiunta alla diaria, un concorso spese di contingenza nella misura di L. 1.200 giornaliere. Questo importo viene ridotto del 15% qualora l'alloggio per il pernottamento sia fornito dall'azienda.

Le diarie ed il concorso spese di contingenza sono soggetti alle variazioni per scala mobile.

Il concorso spese si intende riferito alle missioni compiute in località assegnate alla 1ª categoria ai fini dell'indennità di contingenza. Per missioni compiute in località assegnate ad altre categorie, la suddetta misura di L. 1.200 sarà ridotta nella stessa proporzione in cui risulta ridotta in confronto delle località di 1ª categoria, l'indennità di contingenza dovuta nelle località in cui si effettua la missione.

In casi particolari potrà essere concesso il rimborso delle eventuali maggiori spese giustificate.

Le diarie ed il concorso spese di contingenza sopra indicati saranno corrisposti per intero quando vi sia la consumazione dei due pasti principali ed il pernottamento fuori residenza. In caso diverso saranno corrisposti in proporzione di 1/3 rispettivamente per ogni pasto e per il pernottamento.

Nel caso di missione con durata superiore ai 30 giorni tanto le diarie quanto il concorso spese saranno ridotti del 15% a partire dal 31° giorno.

CAPITOLO X

Art. 34.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I provvedimenti disciplinari sono:

a) il rimprovero verbale;

b) l'applicazione di multe in misura non eccedente un quarto del trattamento economico giornaliero;

c) la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un tempo non superiore a 7 giorni;

d) il licenziamento in tronco senza preavviso nè indennità.

I provvedimenti disciplinari vengono applicati in relazione alla gravità o recidività delle mancanze o al grado della colpa, senza riguardo all'ordine in cui sono elencati.

I provvedimenti disciplinari, fatta eccezione per il rimprovero verbale ed il licenziamento, vengono applicati previa contestazione agli interessati cui viene assegnato un termine di cinque giorni per rispondere agli addebiti fatti.

L'importo delle multe viene devoluto, alla fine di ogni anno, agli Enti aziendali di previdenza o di assistenza, se formalmente costituiti, oppure, in mancanza di questi, agli Enti comunali di assistenza.

Il licenziamento in tronco si applica nel caso di mancanza così grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.

I provvedimenti disciplinari di cui alle lettere *c*) e *d*) del presente articolo debbono essere resi subito noti dall'azienda alla propria organizzazione, la quale provvede — entro 10 giorni — a comunicarli all'organizzazione sindacale dei lavoratori, cui risulti iscritto il lavoratore colpito dal provvedimento.

Art 35.

Quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima, l'azienda — in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare — può disporre l'allontanamento temporaneo del lavoratore dal servizio per il tempo strettamente necessario.

Art. 36.

Il lavoratore sottoposto a procedimento penale deve darne immediata notizia all'azienda. Questa determina se il lavoratore debba o meno, in pendenza del giudizio, essere sospeso dal servizio con la conservazione almeno della metà del trattamento economico mensile se celibe e due terzi se ammogliato, o se debba essere sospeso soltanto dal servizio.

Dopo il giudicato definitivo l'azienda delibera circa la riammissione in servizio o meno.

In caso di assoluzione per inesistenza di reato o per non aver commesso il fatto, il lavoratore riacquista, con effetto retroattivo, il diritto alla retribuzione che gli sarebbe spettata qualora fosse rimasto in attività di servizio; viene detratto quanto già corrisposto a sensi del primo comma e il lavoratore riprende il servizio senza interruzione di anzianità.

Anche durante il periodo di sospensione restano ferme le facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro di cui all'art. 37

CAPITOLO XI

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

A) *Personale ad orario intero.*

Art. 37.

La cessazione del rapporto di lavoro può avvenire:

a) per superato periodo di conservazione del posto per malattia — a sensi dell'art. 27 (fermo il minimo di legge previsto in caso di t.b.c.) — nonchè per invalidità permanente riconosciuta a termini della legge sulla assicurazione invalidità e vecchiaia;

b) per licenziamento in tronco a sensi della lettera *b*) dell'art. 34;

c) per risoluzione del rapporto ad iniziativa della azienda con regolare disdetta;

d) per dimissioni;

e) per aver superato i limiti di età indicati nell'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, o comunque per maturato diritto, con effetto immediato, ad un trattamento pensionario;

f) per morte;

g) per recesso del lavoratore per giusta causa a sensi dell'art. 2119 del Codice civile.

Art. 38.

In caso di risoluzione del rapporto a sensi della lettera *a*) dell'art 37, qualora la risoluzione stessa avvenga per iniziativa dell'azienda, spetta al lavoratore una indennità di anzianità nella misura prevista dall'art. 47, oltre alla indennità sostitutiva del preavviso nella seguente misura:

1/4 di mensilità per ogni anno compiuto di effettivo servizio col minimo di una e col massimo di quattro mensilità.

Qualora al lavoratore spetti, con effetto immediato un trattamento di pensione, la misura dell'indennità sostitutiva del preavviso è stabilita come segue:

a) nel caso in cui il trattamento di pensione spetti nella misura massima: una mensilità e 1/4;

b) nel caso in cui il trattamento di pensione spetti in misura inferiore a quella massima, la indennità sostitutiva del preavviso, di cui al primo comma del presente articolo, viene ridotta del 25 %.

Qualora invece la risoluzione del rapporto avvenga ad iniziativa del lavoratore questi è esonerato dall'obbligo del preavviso, mentre gli spetta l'indennità di anzianità nella misura prevista dall'art. 47.

Art. 39.

In caso di risoluzione del rapporto a sensi della lettera *b*) dell'art. 37, non spettano al lavoratore nè preavviso, nè indennità di anzianità; vengono solo corrisposti il trattamento economico fino alla data di cessazione del servizio ed i ratei maturati delle gratificazioni nella misura contrattuale.

Il licenziamento in tronco ha effetto legale dal momento della consegna della comunicazione scritta all'interessato; qualora la consegna della comunicazione non possa effettuarsi, il licenziamento ha effetto legale dalla data risultante dalla ricevuta di ritorno della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno portante la comunicazione diretta al domicilio dichiarato dal lavoratore.

Nel caso di licenziamento in tronco resta salvo ed impregiudicato all'azienda ogni diritto per tutte le conseguenze di ragione e di legge.

Art. 40.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro a sensi della lett. *c*) dell'art. 37, spetta al lavoratore il seguente preavviso:

con anzianità non superiore a 5 anni di effettivo servizio	mesi 1½
con anzianità da 5 a 10 anni di effettivo servizio	» 2
con anzianità da 10 a 15 anni di effettivo servizio	mesi 2½
con anzianità superiore a 15 anni di effettivo servizio	» 3

Oltre al preavviso, o — in difetto — oltre all'indennità corrispondente, spetta al lavoratore l'indennità di anzianità nella misura prevista dall'art. 47.

Art. 41

In caso di risoluzione del rapporto a sensi della lettera *c*) dell'art. 37, sarà corrisposta al lavoratore una indennità speciale nella seguente misura:

con anzianità non superiore a 5 anni di effettivo servizio 3 mensilità;

con anzianità da 5 a 10 anni di effettivo servizio 4 mensilità;

con anzianità da 10 a 15 anni di effettivo servizio 5 mensilità;

con anzianità superiore a 15 anni di effettivo servizio 6 mensilità.

Le mensilità di cui sopra si intendono comprensive dei ratei delle gratificazioni contrattuali.

Art. 42.

In caso di risoluzione del rapporto a sensi della lettera *d*) dell'art. 37, le dimissioni debbono essere presentate con il preavviso di quindici giorni.

Al dimissionario compete il pagamento dell'intero trattamento economico fino alla scadenza del preavviso.

E' in facoltà dell'azienda di far cessare il servizio nel giorno delle dimissioni, o in qualsiasi giorno entro la scadenza del preavviso, corrispondendo al dimissionario l'intero trattamento economico fino alla scadenza stessa.

Al dimissionario che abbia compiuto i 2 anni e non abbia superato i 5 anni di servizio effettivo, spetta il 50 % dell'indennità di anzianità prevista dall'art. 47 mentre spetta il 75 % dell'indennità stessa qualora abbia compiuto i 5 anni e non abbia superato i 7 anni di servizio effettivo.

L'indennità di anzianità prevista dall'art. 47 spetta per intero al dimissionario che abbia compiuto 7 anni di servizio effettivo oppure 55 anni di età (50 anni di età per i mutilati e gli invalidi di guerra).

Art. 43.

Alla lavoratrice che si dimetta per contrarre matrimonio spetta il trattamento economico fino al termine del mese in corso — in sostituzione dell'indennità di

cui all'art. 42 — l'indennità di anzianità di cui all'art. 47.

Nel caso in cui l'interessata abbia superato, all'atto della presentazione delle dimissioni, i due anni di servizio effettivo presso l'azienda, le sarà inoltre corrisposta una speciale assegnazione pari a quattro mensilità di trattamento economico.

La eccedenza del trattamento di cui ai precedenti comma su quello previsto dall'art. 42, verrà corrisposta dietro presentazione del certificato di matrimonio e purchè la celebrazione dello stesso sia avvenuta entro tre mesi dalla cessazione dal servizio.

Qualora il matrimonio non abbia luogo, od abbia luogo dopo il termine suindicato, resta ferma la risoluzione del rapporto e null'altro sarà dovuto alla interessata.

Alla lavoratrice che si dimette durante il periodo in cui, a norma della legge 26 agosto 1950, n. 860, è previsto il divieto di licenziamento, spetta il trattamento economico del mese in corso e l'indennità prevista dall'art. 47.

La gravidanza e la sua cessazione debbono essere documentate con certificato medico.

Art. 44.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro a sensi della lett. *e*) dell'art. 37, al lavoratore che abbia superato i limiti di età previsti alla lett. *e*) del detto articolo, spetta, oltre all'indennità di anzianità di cui all'art. 47, il preavviso — o, in difetto, la corrispondente indennità — nella misura fissa di un mese e 1/4, semprechè il lavoratore abbia diritto ad un trattamento di pensione. In caso contrario sarà corrisposta al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso nella seguente misura:

con anzianità non superiore a 5 anni di effettivo servizio — mensilità 1

con anzianità da 5 a 10 anni di effettivo servizio — » 1 ½

con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio — » 2

Qualora il lavoratore non abbia superato i limiti di età previsti alla lett. *e*) dell'art. 37, ma abbia maturato il diritto con effetto immediato ad un trattamento di pensione, spetta, oltre all'indennità di anzianità di cui all'art. 47, il preavviso —, o in difetto, la corrispondente indennità — nella seguente misura:

a) nel caso in cui il trattamento di pensione spetti nella misura massima: 1 mese e 1/4;

b) nel caso in cui il trattamento di pensione spetti in misura inferiore a quella massima, il preavviso è quello indicato nell'art. 40.

Art. 45.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per morte del lavoratore [art. 37 lett. *f*)] senza diritto per gli aventi causa ad un trattamento di pensione, viene corrisposta, oltre all'indennità di anzianità di cui all'art. 47, l'indennità sostitutiva del preavviso nella seguente misura, in relazione all'anzianità di servizio del lavoratore defunto:

con anzianità non superiore a 5 anni di effettivo servizio — mensilità 1

con anzianità da 5 a 10 anni di effettivo servizio — mensilità 1 ½

con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio — » 2

Qualora invece vi sia diritto ad un trattamento di pensione l'indennità sostitutiva del preavviso spett nella misura fissa di una mensilità e 3/4.

Art. 46.

In caso di risoluzione del rapporto a sensi della lettera *g*) dell'art. 37 spetta al lavoratore, oltre all'indennità di anzianità di cui all'art. 47, lo stesso trattamento che gli competerebbe se la risoluzione del rapporto si fosse verificata a sensi della lett. *c*) dell'articolo 37 — ovvero alla lett. *e*) dello stesso articolo qualora ricorrano le condizioni in essa previste — sostituendosi al preavviso la corrispondente indennità.

Art. 47.

L'indennità di anzianità è stabilita nella misura di una mensilità (salario, indennità per lavori svolti in locali sotterranei e indennità di contingenza, in atto alla data della risoluzione del rapporto), per ogni anno di effettivo servizio prestato. Le frazioni mensili di anno di anzianità di servizio vengono calcolate in dodicesimi, computandosi come mese intero la frazion di mese.

La gratificazione di bilancio si computa nella misura percepita dal lavoratore per l'esercizio immediatamente precedente alla risoluzione del rapporto, a meno che l'importo contrattuale della gratificazione stessa, calcolato sul trattamento economico computabil in atto alla data della risoluzione del rapporto, non risulti più elevato.

Sarà inoltre corrisposta, in aggiunta all'indennità di anzianità nella misura stabilita dal primo comm. del presente articolo, una speciale erogazione pari all'ulteriore importo che spetterebbe a ciascun interessato qualora, ai fini della determinazione della predetta indennità di anzianità, si tenesse conto anch dell'indennità di mensa e dell'eventuale particolare corresponsione di cui all'art. 14, nella misura in att alla data di risoluzione del rapporto.

Art. 48.

Il periodo di preavviso prestato in servizio va computato a tutti gli effetti dell'anzianità di servizio.

Durante il periodo di preavviso prestato in servizio, eccettuato il caso di dimissioni, l'azienda è tenuta ad accordare al lavoratore adeguati permessi, non inferiori a due ore giornaliere, per consentirgli la ricerc di altra occupazione.

Qualora il preavviso risulti sostituito dalla corrispondente indennità, il rapporto di lavoro è risolto all'atto dell'effettiva cessazione del servizio.

Art. 49.

La disdetta del rapporto di lavoro deve essere comunicata all'interessato per iscritto.

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, qualora sorga contestazione circa la somma spettante al lavoratore od agli aventi diritto, l'azienda è tenuta

a liquidare immediatamente la parte non contestata di tale somma, senza pregiudizio per la parte dei diritti in contestazione.

Art. 50.

L'azienda rilascerà al lavoratore, all'atto della cessazione del rapporto, un certificato contenente l'indicazione della durata della prestazione e della natura della prestazione stessa.

Art. 51.

Per trattamento di pensione di cui agli artt. 37, 38, 44 e 45 si intende quello per il quale il lavoratore venga a beneficiare di un trattamento di pensione migliore di quello risultante dalle disposizioni della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Art. 52.

Raccomandazione

L'assicredito si impegna a rivolgere alle aziende associate una raccomandazione affinchè le stesse abbiano ad esaminare col massimo spirito di comprensione il problema del trattamento di previdenza andando incontro nel miglior modo possibile alle aspirazioni del personale in contemperata valutazione delle situazioni in atto e delle possibilità aziendali.

B) *Personale ad orario ridotto*

Art. 53.

La cessazione del rapporto di lavoro del personale ad orario ridotto può avvenire:

a) per risoluzione del rapporto ad iniziativa della azienda con regolare disdetta;

b) per dimissioni;

c) per licenziamento in tronco a sensi della lett. *d*) dell'art. 34;

d) per morte;

e) per recesso del lavoratore per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del Codice civile.

Art. 54.

Nei casi di risoluzione del rapporto a sensi delle lett. *a*), *d*) ed *e*) dell'art. 53, il periodo di preavviso — o la corrispondente indennità sostitutiva — è fissato nella misura di 15 giorni fino a 15 anni di anzianità di effettivo servizio, mentre è di 30 giorni se l'anzianità è superiore.

In tali casi, l'indennità di anzianità e la speciale erogazione di cui all'art. 47 vengono commisurate a 15 giorni per ciascun anno di effettivo servizio prestato.

In caso di risoluzione del rapporto a sensi della lettera *b*) dell'art. 53, le dimissioni devono essere presentate col preavviso di 7 giorni.

Al dimissionario compete il pagamento dell'intero trattamento economico fino alla scadenza del preavviso.

E' in facoltà dell'azienda di far cessare il servizio nel giorno delle dimissioni o in qualsiasi giorno entro la scadenza del preavviso, corrispondendo al dimissionario l'intero trattamento economico fino alla scadenza stessa.

In caso di risoluzione del rapporto per licenziamento in tronco valgono le norme di cui all'art. 39.

Anche al personale ad orario ridotto si applicano le norme contenute nell'art. 48 — primo e terzo comma — nell'art. 49 e nell'art. 50.

Capitolo XII

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 55.

Agli operai e al personale addetto a mansioni di fatica e di pulizia l'azienda darà in dotazione la tenuta di lavoro appropriata al lavoro cui essi sono adibiti ed al luogo nel quale il lavoro stesso si svolge.

Art. 56.

Al lavoratore che sostituisce il guardiano notturno, oltre al riposo compensativo nella giornata successiva, sarà corrisposto uno speciale compenso — soggetto alle variazioni per scala mobile — di:

L. 530 per la vigilanza notturna di durata superiore al suo orario normale diurno;

L. 300 per la vigilanza notturna di durata non superiore al suo orario normale diurno.

Il sostituto del guardiano notturno, è tenuto, durante il servizio di vigilanza, a svolgere i servizi di pulizia e accessori dei quali può essere incaricato il guardiano. In questo caso non trova applicazione la norma di cui al sesto comma dell'art. 21.

Per il sostituto del guardiano notturno, la durata dell'orario di lavoro è regolata dalle stesse norme previste dall'art. 21 per il guardiano sostituito.

In caso di semplice pernottamento in aggiunta al normale lavoro diurno — entro il limite delle ore 9,30 per notte — spetta un compenso, soggetto alle variazioni per scala mobile, di L. 400.

Il personale operaio sarà, di norma, escluso dai predetti servizi.

Capitolo XIII

NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

Art. 57.

Agli effetti della applicazione delle tabelle allegate (allegato n. 2) ciascun lavoratore resta assegnato alla classe di appartenenza con riconoscimento della maturata anzianità di classe.

Art. 58.

In deroga a quanto previsto nell'art. 57, per i lavoratori nei confronti dei quali hanno trovato applicazione le norme dell'art. 18 dell'accordo 7 dicembre 1945 o disposizioni analoghe, l'assegnazione nelle tabelle

allegate — a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto — avverrà con il riconoscimento del periodo di effettivo servizio prestato presso l'azienda precedentemente al 1° ottobre 1945, nelle misure del 60% per anzianità fino a 10 anni, dell'80% per anzianità da 10 anni compiuti fino a 20 anni e del 100% per anzianità oltre 20 anni compiuti.

Resta fermo che per anzianità si intende quella maturata alla predetta data del 1° ottobre 1945.

Art 59.

Per le aziende che non avessero provveduto — o non avessero provveduto con trattamento equivalente — all'osservanza degli obblighi nascenti dagli artt 86 e 92 del contratto 14 novembre 1949 nei termini previsti dalla dichiarazione allegata al medesimo contratto del 14 novembre 1949, gli obblighi stessi saranno considerati adempiuti dalle aziende con il riconoscimento, ai lavoratori cessati dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 1949 al 31 dicembre 1951 od ai loro aventi causa, dei trattamenti previsti dagli accordi provvisori aziendali stipulati a termini delle citate disposizioni contrattuali il giorno 9 novembre 1951

Il predetto trattamento decorre dal 1° gennaio 1954. Resta ferma la compensazione con quanto, alla stessa finalità, eventualmente corrisposto dalle aziende successivamente alla predetta data del 1° gennaio 1954.

Art. 60.

Le mense aziendali in atto saranno conservate in quanto ne risulti possibile ed utile il funzionamento.

Art. 61.

In deroga al primo comma dell'art. 19 sarà riconosciuta anche al personale in servizio:

nel caso in cui il rapporto di lavoro sia stato risolto per chiamata alle armi per obblighi di leva, un'anzianità convenzionale pari al 100% del servizio precedentemente prestato, dopo il compimento del 21° anno di età — salvo che agli effetti dei trattamenti di ferie e di malattia per la determinazione dei quali si terrà conto anche del servizio prestato prima del compimento del 21° anno di età — presso la medesima azienda;

l'anzianità convenzionale prevista alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 19.

Dette anzianità convenzionali sono compensate, fino a concorrenza, con quelle già riconosciute per gli stessi titoli.

La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 19 si applica anche al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto.

Gli effetti del riconoscimento di anzianità convenzionali decorrono dal 1° gennaio 1954 per il personale assunto in servizio prima di tale data.

Art. 62.

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro sostituisce integralmente, per le materie dallo stesso regolate, quanto contenuto nei preesistenti contratti collettivi di lavoro di categoria o aziendali, o regolamenti aziendali.

Art. 63.

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica al personale in servizio alla data del 1° agosto 1955 o assunto successivamente.

Detto contratto ha decorrenza:

dal 1° gennaio 1954 per quanto concerne il trattamento economico di tabella e per le norme precisate nell'elenco allegato (allegato n. 7);

dalla data di stipulazione del contratto stesso per ogni altra sua parte.

Il presente contratto scadrà il 31 dicembre 1955 e si intenderà tacitamente rinnovato alla scadenza per tre anni e così successivamente di triennio in triennio, qualora non venga disdetto almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Art. 64.

Le organizzazioni stipulanti si impegnano a svolgere concorde azione presso le competenti Autorità ai fini dell'estensione del presente contratto ai lavoratori che prestino la loro opera sulla piazza di Trieste e che dipendono da aziende tenute all'osservanza del contratto stesso.

Art. 65.

Gli Istituti di credito di diritto pubblico si riservano di sottoporre il presente contratto ai competenti Organi amministrativi.

ALLEGATO N. 1

Elenco delle aziende di credito tenute alla applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Banca Piccolo Credito Bergamasco	Bergamo
Banca Provinciale Lombarda	Bergamo
Banca Popolare di Bergamo	Bergamo
Banca Cooperativa . .	Bologna
Banca Popolare di Bologna	Bologna
Credito Romagnolo	Bologna
Credito Agrario Bresciano	Brescia
Banca San Paolo	Brescia
Banco di Chiavari e della Riviera Ligure	Chiavari
Banca Popolare di Codogno	Codogno
Banco Lariano	Como
Banca Popolare di Cremona	Cremona
Istituto di Credito Agrario della provincia di Ferrara	Ferrara
Banca Toscana	Firenze
Banca Popolare di Lecco	Lecco
Banca di Legnano	Legnano
Banca Mutua Popolare Agricola di Lodi	Lodi
Banca Popolare di Luino e di Varese	Luino
Banca Agricola Mantovana	Mantova
Credito Mesagnese	Mesagne
Banca del Sud	Messina
Banca Agricola Milanese	Milano
Banca Belinzaghi	Milano
Banca Commerciale Italiana	Milano
Banca d'America e d'Italia	Milano

Banca Lombarda DD.CC.	Milano
Banca Milanese di Credito	Milano
Banca Popolare di Milano	Milano
Banca Privata Finanziaria	Milano
Banca Unione	Milano
Banca Vonwiller	Milano
Banco Ambrosiano	Milano
Credito Commerciale	Milano
Credito Italiano	Milano
Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane	Milano
Istituto Commerciale Laniero Italiano	Milano
Società Italiana di Credito	Milano
Banco S. Geminiano e S. Prospero	Modena
Banco di Calabria	Napoli
Banco di Napoli	Napoli
Banca Popolare di Novara	Novara
Banca Popolare di Padova e Treviso	Padova
Banco di Sicilia	Palermo
Banca Agricola Commerciale	R.Emilia
Banca del Fucino	Roma
Banca Federale di Amatrice	Roma
Banca Nazionale dell'Agricoltura	Roma
Banca Nazionale del Lavoro	Roma
Banca Popolare di Roma	Roma
Banco di Roma	Roma
Monte dei Paschi di Siena	Siena
Istituto Bancario San Paolo di Torino	Torino
Banca del Friuli	Udine
Credito Varesino	Varese
Banca Popolare di Intra	Verbania
Banca Mutua Popolare di Verona	Verona
Banca Cattolica del Veneto	Vicenza

ALLEGATO N. 2

TABELLE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1954

Salari (per 15 mensilità)

Anni di età		Operaio	Guardie notturne	Uomini di fatica	Donne di pulizia
Prima del 21° anno		16.790	15.050	14.200	13.475
Dopo il 21° anno					
1	2	19.750	17.700	16.700	15.850
2	2	21.400	18.925	17.850	16.875
3	2	23.050	20.150	19.000	17.900
4	2	24.800	21.450	20.200	19.000
5	2	26.550	22.800	21.425	20.100
6	2	28.300	24.150	22.650	21.200
7	2	30.050	25.500	23.875	22.300
8	2	31.800	26.850	25.100	23.400
9	2	33.550	28.200	26.325	24.500
10	2	35.300	29.550	27.550	25.600
11	2	37.050	30.900	28.775	26.700
12	2	38.800	32.250	30.000	27.800
13	–	40.550	33.600	31.225	28.900

ALLEGATO N. 3

INDENNITA' PER LAVORI SVOLTI IN LOCALI SOTTERRANEI

(Per 15 mensilità)
L. 2.500 mensili

ALLEGATO N. 4

INDENNITA' DI CONTINGENZA

(Per 15 mensilità)

PIAZZE	Al pers. che abbia comp. il 21° anno di età e a quello di età infer. che fruisca di ass. fam.	Al personale di età compresa fra il 17° e il 21° anno	Al personale di età inferiore al 17° anno
1ª cat. con oltre 200.000 abitanti	17.050	11.575	7.300
2ª cat. con popolazione fra 50.000 e 200.000 abitanti	15.250	10.350	6.700
3ª cat. con popolazione da oltre 20.000 fino a 50.000	13.400	9.150	6.100
4ª cat. con popolazione da oltre 5.000 fino a 20.000	11.600	7.650	4.900
5ª cat. con popolazione fino a 5.000 abitanti	10.675	6.575	4.400

ALLEGATO N. 5

INDENNITA' DI MENSA

(Per 12 mensilità)

1. categoria di piazze L. 5.275 mensili
2. categoria di piazze L. 4.325 mensili
3. categoria di piazze L. 3.400 mensili
4. categoria di piazze L. 2.300 mensili
5. categoria di piazze L. 1.900 mensili

ALLEGATO N. 6

CONCORSO SPESE TRANVIARIE

(Per 12 mensilità)

Per il personale che presta servizio nelle seguenti città:

Bari-Messina	L. 1.100	mensili
Venezia	» 1.300	»
Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Palermo, Torino, Trieste	» 1.400	»
Napoli	» 1.600	»
Roma	» 2.150	»

Nota. — La maggiorazione di contingenza per persone a carico stabilita in L. 3.850 mensili per 12 mensilità dal 1° gennaio 1954 è stata soppressa a far tempo dal 1° novembre 1954 in quanto trasferita negli assegni familiari a carico dell'I.N.P.S.

ALLEGATO N. 7

DECORRENZA

L'Assicredito e le organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno concordato di riconoscere, al personale in servizio alla data di stipulazione del presente contratto, la decorrenza dal 1° gennaio 1954 alle seguenti norme:

Art. 4.

Riconoscimento della qualifica di operaio qualificato.

Art. 14.

Riconoscimento della particolare corresponsione ivi prevista, in quanto risulti che siano state effettivamente affidate mansioni di sorveglianza.

Art. 16.

— 2° comma: riconoscimento della maggiorazione del 25% della oraria del personale, in servizio in piazze con pop. .azione superiore ai 100 mila abitanti, le cui prestazioni siano inferiori alle 3 ore giornaliere

Artt. 19 e 61.

Riconoscimenti di anzianità convenzionali (considerate valide agli effetti del trattamento economico e della misura delle ferie).

Art 21.

— 1° comma: corresponsione della normale paga oraria nei casi in cui sia stato effettuato un orario settimanale superiore alle 43 ore;

— 4° *comma*: corresponsione del 60% della normale paga oraria nei casi in cui sia stato effettuato un orario superiore alle 57 ore settimanali per i guardiani diurni, notturni e per i fuochisti, ed un orario superiore alle 51 ore settimanali per gli autisti;

— 6° *comma*: corresponsione di un compenso pari al 50% della paga oraria per ogni ora di prestazione accessoria.

Art. 23.

— 2° *comma*: lavoro prestato nel giorno fissato per il riposo settimanale (domenica od altro giorno prestabilito), compenso pari al 25% della paga oraria.

Art. 24.

3° *comma*: lavoro straordinario feriale: compenso pari alla paga oraria maggiorata del 20%;

4° *comma*: lavoro straordinario in festività infrasettimanali: compenso pari alla paga oraria maggiorata del 25%;

— 5° *comma*: lavoro straordinario notturno: compenso pari alla paga oraria maggiorata del 50%.

Art. 25.

Misura delle ferie: riconoscimento degli eventuali maggiori periodi di ferie che, a seguito di diretti accordi tra gli interessati e l'azienda, potranno essere monetizzate ovvero fruite nel 1955.

Art. 30.

— 2° *comma*: erogazione al lavoratore chiamato alle armi di una mensilità di trattamento economico.

Art. 31.

Corresponsione al lavoratore richiamato alle armi del trattamento economico per un periodo di 60 giorni l'anno.

Art. 56.

1° *comma* e 4° *comma*: riconoscimento delle differenze relative ai compensi per il pernottamento e per la vigilanza notturna.

APPENDICE

1) *Personale delle Agenzie.*

In relazione all'ultimo comma dell'art. 1 si precisa che per il personale delle agenzie del Monte dei Paschi di Siena e della Banca Toscana valgono le norme contenute nei rispettivi accordi stipulati il 28 novembre 1953.

2) *Classificazione delle Piazze Passaggio a categoria superiore.*

A conclusione delle discussioni svoltesi per la stipula del presente contratto, le parti danno atto che l'Assicredito ha rinunciato alla propria richiesta di blocco, fino alla scadenza del presente contratto, delle situazioni in atto per ciò che concerne la classificazione delle piazze nelle cinque categorie (situazioni aggiornate con riferimento ai dati numerici della popolazione al 4 novembre 1951, a sensi dell'art. 11), in considerazione dell'impiego assunto dalle organizzazioni dei lavoratori, che eventuali richieste di passaggio a categoria superiore saranno limitate a casi di assoluta eccezionalità e tali da giustificare l'esame della situazione relativa.

In ogni caso, le eventuali richieste saranno avanzate dalle suddette organizzazioni dei lavoratori all'Assicredito, restando attribuiti all'esclusiva competenza delle organizzazioni nazionali l'esame e la decisione delle stesse.

Visti il contratto e gli allegati che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 13 LUGLIO 1956 PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI IMPIEGATI, DELLE IMPIEGATE, DEI COMMESSI E DEL PERSONALE AUSILIARIO DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI CREDITO

Il giorno 13 luglio 1956 in Roma,

tra

l'ASSOCIAZIONE SINDACALE FRA LE AZIENDE DEL CREDITO (ASSICREDITO), rappresentata dal presidente avvocato *Stefano Siglienti,* assistito dal direttore prof. avvocato *Francesco Loriga,* dal condirettore dott. *Giannino Badoglio* e dal dott. *Perusino Perusini,* con la partecipazione di un Comitato di esperti costituito dai signori: *Bruno Bernardini, Cesare Bianchi, Alberto Capone, Carlo Colonnelli, Oscar De Bernardinis, Giorgio Edwards, Domenico Fonti, Giuseppe Gatti, Mario Giustiniani, Vincenzo Leonardi, Giuseppe Marcandalli, Demetrio Martini, Luigi Paccagnella, Mario Pastacaldi, Guido Raffaelli* ed *Angelo Solito*

e

la FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI (F.A.B.I.), rappresentata dal segretario coordinatore sig. *Alberto Bastia* e dai segretari signori: *Davide Amadei, Alessandro Buttè, Millo Carignani* ed *Ugo Lionetti;*

la FEDERAZIONE ITALIANA BANCARI (F.I.B.), rappresentata dal segretario generale sig. *Luigi Perinelli* e dai segretari signori: *Umberto Corradini, Giacomo Costa, Lorenzo Ferrandini* e *Giovanni Starita;*

il SINDACATO AUTONOMO BANCARI ITALIANI TRIESTE (S.A.B.I.T.), rappresentato dal segretario sig. *Marcello Gullini* e dai vice segretari signori: *Mario Lazzari, Luciano Lorcet, Eugenio Mattarelli, Sergio Pettener* e dal componente il Comitato direttivo sig. *Alfredo Mari;*

il SINDACATO DIPENDENTI BANCA COMMERCIALE ITALIANA, rappresentata dai signori: *Francesco Kappler, Benedetto Messana, Aldo Osmani* e *Giuseppe Pomponi;*

l'UNIONE ITALIANA BANCARI (U.I.B.), rappresentata dai segretari nazionali signori: *Giorgio Pecci, Renato Perrino, Loris Rossi,* con la collaborazione del signor *Carlo Sallustio;*

Il giorno 24 luglio 1956 in Roma;

tra

l'ASSOCIAZIONE SINDACALE FRA LE AZIENDE DEL CREDITO (ASSICREDITO), rappresentata dal presidente avvocato *Stefano Siglienti,* assistito dal direttore prof. avvocato *Francesco Loriga,* dal condirettore dott. *Giannino Badoglio* e dal dott. *Perusino Perusini,* con la partecipazione di un Comitato di esperti costituito dai signori: *Bruno Bernardini, Cesare Bianchi, Alberto Capone, Carlo Colonnelli, Oscar De Bernardinis, Giorgio Edwards, Domenico Fonti, Giuseppe Gatti, Mario Giustiniani, Vincenzo Leonardi, Giuseppe Marcandalli, Demetrio Martini, Luigi Paccagnella, Mario Pastacaldi, Guido Raffaelli* ed *Angelo Solito*

e

la FEDERAZIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE DI CREDITO (F.I.D.A.C.), rappresentata dai segretari signori: *Lindo Farina, Bruno Oggiano, Ferruccio Olivetti, Giuseppe Piastaro* e *Filippo Sanacore;*

premesso che, dopo la denuncia dei due contratti collettivi di lavoro 1° agosto 1955, relativi l'uno, agli impiegati, impiegate e commessi e l'altro al personale ausiliario e validi ambedue per il biennio 1954-1955, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori avevano presentato all'Assicredito richieste di revisione del regime retributivo previsto dai detti contratti e premesso ancora che tra le Associazioni — delle aziende e dei lavoratori — è insorta una complessa e delicata vertenza, la quale — con il verbale 30 maggio 1956 stipulato sotto gli auspici del Ministro del lavoro — è stata riportata in sede sindacale per la ricerca di una conveniente soluzione,

le parti, ora, nel desiderio di addivenire ad una distensione e normalizzazione dei rapporti sindacali ed aziendali e nell'intento di realizzare una sistemazione — per un periodo di tempo pari al termine triennale previsto dalle pattuizioni dei predetti contratti — della disciplina contrattuale (economica e normativa) hanno convenuto quanto appresso:

1) i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati il 1° agosto 1955 per gli impiegati, le impiegate ed i commessi e per il personale ausiliario, sono prorogati al 31 dicembre 1958;

2) alla revisione del trattamento economico del suindicato personale, con decorrenza di applicazione dal 1° gennaio 1957, si provvederà mediante un importo corrispondente all'8 % dell'ammontare, in ragione di anno, delle retribuzioni lorde, esclusi gli assegni familiari, in atto nel giugno 1956. Detto importo, con accordo fra le parti, verrà utilizzato, nell'ambito delle voci del trattamento economico previste nei citati contratti, per la formazione delle nuove tabelle tenendo presente anche la opportunità di una riqualificazione tra le categorie del personale;

3) l'inizio dei lavori per la formazione delle nuove tabelle del trattamento economico avverrà il 10 ottobre 1956;

4) il presente accordo impegna le aziende, soci ordinari dell'Assicredito, tenute all'osservanza dei citati contratti 1° agosto 1955;

5) gli Istituti di credito di diritto pubblico si riservano di sottoporre l'argomento ai competenti Organi amministrativi.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 24 OTTOBRE 1956, PER LA REVISIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE IMPIEGATIZIO ED AUSILIARIO DIPENDENTE DALLE AZIENDE DI CREDITO

Nel corso delle riunioni iniziatesi il 18 ottobre e conclusesi il 24 ottobre 1956, la FABI, la FIDAC, la FIB, il SIND. DIP. COMIT e la UIB da un lato e l'ASSICREDITO dall'altro hanno concordato, in relazione ed in esecuzione dell'accordo stipulato il 13 luglio 956, con particolare riferimento al punto 2) dell'accordo stesso, il trattamento economico del personale delle aziende soci ordinari dell'Assicredito.

Premesso che il citato accordo del 13 luglio 1956, ha stabilito che alla revisione del trattamento economico del personale impiegatizio ed ausiliario, con decorrenza di applicazione dal 1° gennaio 1957 deve provvedersi mediante un importo corrispondente all'8% dell'ammontare, in ragione di anno, delle retribuzioni lorde, esclusi gli assegni familiari, in atto nel giugno 1956, e premesso altresì che — sempre in base al citato accordo del luglio — detto importo, con accordo tra le parti, deve essere utilizzato nell'ambito delle voci del trattamento economico previsto nei contratti 1° agosto 1955, per la formazione delle nuove tabelle tenendo presente anche l'opportunità di una riqualificazione tra le categorie di personale, le citate Organizzazioni Sindacali hanno convenuto di apportare sulle tabelle in vigore nel mese di giugno 1956 (indice di scala mobile 126) le seguenti percentuali di aumento:

Stipendi:

Impiegati e impiegate di 1ª cat.	8,70%
Impiegati e impiegate di 2ª cat.	7,75%
Commessi di 1ª cat.	7 —%
Commessi di 2ª cat	6,50%

Salari:

Operai	6,50%
Guardie notturne	6,50%
Uomini di fatica	6,50%
Donne di pulizia	6,50%

Indennità di contingenza	7,25%
Indennità di mensa	7,25%
Assegno di carico	15 —%
Indennità ai titolari di dipendenze	15 —%
Indennità di rischio	10 —%

Indennità per lavori svolti in locali sotterranei —%

Gli aumenti risultanti dall'applicazione delle percentuali di cui sopra si intendono dovuti per il numero delle mensilità previsto per ciascuna voce dal vigente assetto contrattuale che resta fermo in ogni sua parte.

Saranno predisposte le modalità tecniche perchè la cifra concreta dell'aumento risultante per ciascuna categoria e classe in relazione all'8% globale non sia influenzata dalle variazioni della scala mobile in più o in meno, rispetto all'indice 126, intervenute tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 1956.

Gli Istituti di credito di diritto pubblico si riservano di sottoporre l'argomento ai competenti Organi amministrativi.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 4 LUGLIO 1959 PER GLI IMPIEGATI, LE IMPIEGATE, I COMMESSI E IL PERSONALE AUSILIARIO DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI CREDITO

Il giorno 4 luglio 1959, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sotto la presidenza del Ministro per il lavoro, on. *Zaccagnini* e, con l'intervento del Sottosegretario di Stato, on. *Storchi*, assistiti dal dott. *Gaetano Pistillo* e dal dott. *Gaetano Ingannamorte*,

tra

l'Associazione Sindacale fra le Aziende del Credito (ASSICREDITO), rappresentata dal presidente avvocato *Stefano Siglienti*, assistito dal direttore prof. avvocato *Francesco Loriga*, dal dott. *Giannino Badoglio* e dal dott. *Perusino Perusini*,

e

la Federazione Autonoma Bancari Italiani (F.A.B.I.), rappresentata dai signori: *Ugo Lionetti, Millo Carignani, Costante Pistocchi, Ezio Terenzani* (segretari nazionali);

la Federazione Italiana Bancari (F.I.B.), rappresentata dai signori: *Luigi Perinelli, Umberto Corradini, Giacomo Costa, Lorenzo Ferrandini, Giovanni Starita* (segretari nazionali);

la Federazione Italiana Dipendenti Aziende di Credito (F.I.D.A.C.), rappresentata dai signori: *Bruno Oggiano, Giuseppe Prastaro, Ferruccio Olivetti, Lindo Farina, Filippo Sanacore* (segretari nazionali);

la Federazione Italiana Lavoratori Credito, Esattorie, Assicurazioni (F.I.L.C.E.A.), rappresentata dai signori: *Gregorio Morelli* (segretario nazionale responsabile), *Armando Gatti, Lorenzo Castellani* (segretari nazionali);

il Sindacato Autonomo Bancari Italiani Trieste (S.A.B.I.T.), rappresentato dai signori: *Adriano Moscati, Leonardo Scandura, Sergio Pettener* (segretari);

il Sindacato Dipendenti Banca Commerciale Italiana (SIND. DIP. COMIT), rappresentato dai signori: *Franco Kappler, Alberto Bertone, Giuseppe Pomponi, Ermenegildo Carlone* (segretari nazionali);

Unione Italiana Bancari (U.I.B.), rappresentata dai signori: *Oscar Mammì, Giorgio Pecci, Giovanni Baratta, Francesco Prola* (segretari nazionali), *Mario Ceselli* e *Carlo Sallustio* del direttivo;

premesso che, dopo la denuncia dei due contratti collettivi di lavoro 1° agosto 1955, relativi l'uno agli impiegati, impiegate e commessi e l'altro al personale ausiliario e validi ambedue fino al 31 dicembre 1958, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori avevano presentato all'Assicredito richieste di rinnovazione dei contratti stessi sia per quanto concerne la parte economica come quella normativa, e premesso ancora che tra le Associazioni — delle aziende e dei lavoratori — è insorta una complessa e delicata vertenza.

Le parti nel desiderio di addivenire ad una distensione e normalizzazione dei rapporti sindacali ed aziendali e nell'intento di realizzare una sistemazione della disciplina contrattuale (economica e normativa); hanno convenuto quanto appresso:

1) i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati il 1° agosto 1955, rispettivamente per gli impiegati, le impiegate e i commessi e per il personale ausiliario sono prorogati al 30 giugno 1962, salvo quanto in appresso stabilito;

2) a decorrere dal 1° gennaio 1960 sarà applicato un aumento del 6 % sulle seguenti voci ed indennità nelle misure in atto al 31 dicembre 1958: stipendio, indennità di carica, indennità per lavori svolti in locali sotterranei, indennità di preposizione, indennità di contingenza e indennità di mensa, indennità di turno, diarie (e relativo concorso spese di contingenza) e compensi per il pernottamento e per la vigilanza;

3) entro il mese di novembre 1959 le parti si incontreranno per:

a) esaminare i problemi relativi alla parificazione del trattamento economico del personale femminile rispetto a quello del personale maschile ed all'aumento dell'indennità di rischio. La decorrenza di quanto verrà concordato in materia viene fissata dal 1° gennaio 1960;

b) esaminare le richieste già presentate dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, in sede di rinnovo dei contratti 1° agosto 1955, relative ad articoli già previsti nei predetti contratti e limitatamente a norme non aventi riflessi di carattere economico per le Aziende.

Restano escluse le richieste che si riferiscono allo orario di lavoro ed al capitolo « Cessazione del rapporto di lavoro »;

4) a decorrere dal 1960 verrà attuato l'orario estivo, secondo le norme stabilite dagli accordi 15 maggio e 24 giugno 1953, per un periodo di tre mesi all'anno (dal 21 giugno al 20 settembre).

« Per il 1960 verrà tuttavia esaminata, per il periodo suddetto la possibilità di distribuire, con gli adattamenti del caso, l'orario settimanale su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, ferma restandone la consistenza settimanale »;

5) il presente accordo impegna le aziende soci ordinari dell'Assicredito;

6) gli Istituti di credito di diritto pubblico si riservano di sottoporre l'argomento ai competenti Organi amministrativi.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
Sullo

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 13 APRILE 1960 PER LA CORRESPONSIONE DI UNA INDENNITÀ DI RISCHIO PER GLI IMPIEGATI, LE IMPIEGATE ED I COMMESSI ADDETTI AL MANEGGIO DI CONTANTI E VALORI E DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI CREDITO

Il giorno 13 aprile 1960, in Roma

tra

l'Associazione Sindacale fra le Aziende del Credito (Assicredito), rappresentata dal presidente avv. *Stefano Siglienti*, assistito, con la partecipazione di un Comitato di esperti costituito dai sigg.: *Dino Ardinghi, Alberto Capone, Enrico Divignani, Giorgio Edwards, Giuseppe Gatti, Mario Giustiniani, Alberto Gramegna, Rinaldo Lardera, Giuseppe Marcandalli, Luigi Peccagnella, Guido Raffaelli* e *Angelo Solito*, dal condirettore dott. *Giannino Badoglio* e dal dott. *Perusino Perusini*,

e

la Federazione Autonoma Bancari Italiani (F.A.B.I.), rappresentata dai signori: *Ugo Lionetti, Millo Carignani, Costante Pistocchi, Ezio Terenzani* (segretari nazionali);

la Federazione Italiana Bancari (F.I.B.), rappresentata dai signori: *Luigi Perinelli, Umberto Corradini, Giacomo Costa, Lorenzo Ferrandini, Giovanni Starita* (segretari nazionali);

la Federazione Italiana Dipendenti Aziende di Credito (F.I.D.A.C.), rappresentata dai signori: *Bruno Oggiano, Giuseppe Prastaro, Ferruccio Olivetti, Lindo Farina, Filippo Sanacore* (segretari nazionali):

la Federazione Italiana Lavoratori Credito, Esattorie, Assicurazioni (F.I.L.C.E.A.), rappresentata dai signori: *Gregorio Morelli* (segretario nazionale responsabile), *Armando Gatti, Lorenzo Castellani* (segretari nazionali) *Uberto Vannelli* del direttivo;

il Sindacato Autonomo Bancari Italiani Trieste (S.A.B.I.T.), rappresentato dai signori: *Adriano Moscati, Leonardo Scandura, Fulvio Del Tutto* (segretari);

il Sindacato Dipendenti Banca Commerciale Italiana (SIND. DIP COMIT) rappresentato dai signori: *Franco Kappler, Alberto Bertone, Giuseppe Pomponi, Ermenegildo Carlone* (segretari nazionali);

l'Unione Italiana Bancari (U.I.B.), rappresentata dai signori: *Oscar Mammì, Giorgio Pecci, Giovanni Baratta, Francesco Prola* (segretari nazionali), *Mario Ceselli* e *Carlo Sallustio* del direttivo.

in relazione a quanto previsto nel punto 3) dell'accordo stipulato il 4 luglio 1959, si è convenuto quanto segue:

1) Le indennità di rischio, di cui al primo comma dell'allegato n. 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1 agosto 1955 per gli impiegati, le impiegate ed i commessi, nelle misure in vigore al 31 dicembre 1959, sono aumentate come segue a decorrere dal 1° gennaio 1960:

Categoria 1ª (Capoluoghi di provincia e centri ad intenso movimento bancario)	20 %
Categoria 2ª (Centri aventi buon movimento bancario)	20 %
Categoria 3ª (Altri centri minori)	25 %
Per i commessi di 1ª categoria che hanno con continuità effettivo maneggio di contanti e valori inerente alle operazioni svolte direttamente allo sportello (per tutti i Centri suindicati)	30 %

2) Per i cassieri ed i commessi di 1ª categoria addetti al maneggio dei contanti o valori di quelle aziende presso le quali sono in atto situazioni diverse varranno le norme che saranno determinate con accordi separati.

Con tali separati accordi saranno determinati gli adattamenti del caso in ordine agli aumenti percentuali delle indennità in essere al 31 dicembre 1959.

3) Le eventuali richieste di passaggio di categoria, ai fini della determinazione delle misure della indennità di rischio, saranno limitate a casi di sperequazione tale da giustificare l'esame della situazione relativa.

Dette richieste dovranno essere presentate dalle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori all'Assicredito entro il 31 dicembre 1960.

4) Gli Istituti di Credito di diritto pubblico si riservano di sottoporre l'argomento ai competenti Organi amministrativi.

Dichiarazioni

L'Assicredito dichiara che concorda i maggiori oneri per l'aumento delle indennità di rischio limitatamente alle aziende che non hanno le caratteristiche dei soci corrispondenti, continuando ad attenersi — per quanto concerne la determinazione della categoria cui si applicano le norme contrattuali — a quel concetto di « dimensionalità » delle Aziende voluto in ogni precedente contratto.

Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori del credito, mentre riaffermano il loro incontestabile diritto di procedere al rinnovo dei contratti collettivi nazionali

di lavoro 1° agosto 1955, in ogni loro parte economica e normativa, nel rispetto degli impegni reciprocamente assunti con l'accordo ministeriale del 4 luglio 1959, dichiarano che nello stipulare i contratti collettivi nazionali di lavoro con l'Assicredito hanno sempre inteso che le norme contrattuali siano applicabili ad ogni e qualsiasi lavoratore appartenente alla categoria dei dipendenti delle Aziende di credito.

Respingono pertanto la introduzione di qualsiasi concetto di « dimensionalità » delle Aziende, problema questo che riguarda esclusivamente l'ordinamento costituzionale interno dell'Assicredito.

Pertanto mentre l'Assicredito, da un lato, conferma la propria dichiarazione di volontà contrattuale, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, dall'altro, mantengono la loro dichiarazione.

TABELLA INDENNITÀ DI RISCHIO DA CORRISPONDERE CON DECORRENZA 1° GENNAIO 1960

(per 12 mensilità all'anno)

	1ª Categoria Capoluoghi di provincia e centri ad intenso movimento bancario	*2ª Categoria* Centri aventi buon movimento bancario	*3ª Categoria* Altri centri minori
Cassieri			
a) che hanno con continuità effettivo maneggio di valori inerente alle operazioni svolte direttamente allo sportello dei contanti	11.511	8.633	4.799
b) che hanno con continuità effettivo maneggio di valori inerente alle operazioni svolte direttamente allo sportello non contanti	8.224	6.165	3.424
c) cassieri ed aiuti che hanno maneggio di valori non esplicabile allo sportello	5.756	4.113	2.145
Commessi di 1ª Categoria			
a) che hanno con continuità maneggio di valori inerente alle operazioni svolte direttamente allo sportello	5.563	4.004	2.231
b) che hanno maneggio di valori non esplicabile allo sportello	3.287	2.469	1.286

Visti l'accordo e la tabella che precedono.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 1 GIUGNO 1960 RELATIVO ALLA PARIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO PER IL PERSONALE FEMMINILE, RISPETTO A QUELLO MASCHILE, DIPENDENTE DALLE AZIENDE DI CREDITO

Il giorno 1° giugno 1960, in Roma

tra

l'Associazione Sindacale fra le Aziende del Credito (ASSICREDITO), rappresentata dal presidente avvocato *Stefano Siglienti,* assistito, con la partecipazione di un Comitato di esperti costituito dai signori: *Dino Ardinghi, Alberto Capone, Enrico Divignani, Giorgio Edwards, Giuseppe Gatti, Mario Giustiniani, Alberto Gramegna, Rinaldo Lardera, Giuseppe Marcandalli, Luigi Paccagnella, Guido Raffaelli* e *Angelo Solito,* dal condirettore dott. *Giannino Badoglio* e dal dott *Perusino Perusini,*

e

la Federazione Autonoma Bancari Italiani (F.A.B.I.), rappresentata dai signori: *Millo Carignani, Ugo Lionetti, Costante Pistocchi, Ezio Terenzani, Francesco Cerutti* (segretari nazionali);

la Federazione Italiana Bancari (F.I.B.), rappresentata dai signori: *Luigi Perinelli, Umberto Corradini, Giacomo Costa, Lorenzo Ferrandini, Giovanni Starita* (segretari nazionali);

la Federazione Italiana Dipendenti Aziende di Credito (F.I.D.A.C.), rappresentata dai signori: *Bruno Oggiano, Giuseppe Prastaro, Ferruccio Olivetti, Lindo Farina, Filippo Sanacore* (segretari nazionali);

la Federazione Italiana Lavoratori Credito, Esattorie, Assicurazioni (F.I.L.C.E.A.), rappresentata dai signori: *Gregorio Morelli* (segretario nazionale responsabile), *Armando Gatti, Lorenzo Castellani* (segretari nazionali);

il Sindacato Autonomo Bancari Italiani Trieste (S.A. B.I.T.). rappresentato dai signori: *Adriano Moscati, Leonardo Scandura. Fulvio Del Tutto* (segretari):

il Sindacato Dipendenti Banca Commerciale Italiana (SIND. DIP. COMIT) rappresentato dai signori: *Franco Kappler, Alberto Bertone, Giuseppe Pomponi, Ermenegildo Carlone* (segretari nazionali);

l'Unione Italiana Bancari (U.I.B.), rappresentata dai signori: *Oscar Mammì, Giorgio Pecci, Giovanni Baratta, Francesco Prola* (segretari nazionali), *Mario Ceselli* e *Carlo Sallustio* del direttivo,

in attuazione all'impegno assunto con l'accordo del 4 luglio 1959 di esaminare il problema relativo alla parificazione del trattamento economico del personale femminile rispetto a quello del personale maschile, si è convenuto quanto segue:

1) all'impiegata con il grado di vice capo ufficio, capo reparto o capo sezione viene riconosciuto lo stesso trattamento economico previsto per gli impiegati di pari grado.

2) le tabelle degli stipendi delle impiegate di 1ª categoria e delle impiegate di 2ª categoria, in vigore al 1° gennaio 1960, vengono sostituite dalle seguenti tabelle:

Classe	Impiegate 1ª cat.	Impiegate 2ª cat.
17 19	26.652	22.087
19 21	32.336	27.579
1	38.247	32.363
2	41.188	34.881
3	44.345	37.542
4	47.798	40.423
4	51.591	43.532
6	55.378	46.636
7	59.171	49.739
8	62.965	52.847
9	66.754	55.948
10	70.543	59.058
11	74.331	62.164
12	78.127	65.270
13	81.916	68.372

3) gli Istituti di credito di diritto pubblico si riservano di sottoporre l'argomento ai competenti Organi amministrativi.

4) le parti confermano anche per il presente accordo le dichiarazioni rese in occasione della stipulazione dell'accordo 13 aprile 1960 per la revisione dell'indennità di rischio.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 935.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle agenzie generali dell'Istituto Nazionale Assicurazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87. comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo collettivo 6 luglio 1955, e relativi allegati, per il trattamento economico del personale dipendente dalle agenzie generali dell'Istituto Nazionale Assicurazioni, stipulato tra l'Associazione Nazionale Agenti Generali I.N.A e Società Collegate ed il Sindacato Unitario Assicuratori Gruppo I.N.A., il Sindacato Nazionale Assicuratori Gruppo I.N.A.;

Visto l'accordo collettivo 9 maggio 1956, per l'applicazione al personale dipendente dalle agenzie generali dell'Istituto Nazionale Assicurazione dell'art 19 del contratto collettivo nazionale 25 maggio 1954 relativo ai lavoratori dipendenti dalle agenzie di assicurazioni in gestione libera, stipulato tra l'Associazione Nazionale Agenti Generali I.N.A e Società Collegate ed il Sindacato Unitario Assicuratori Gruppo I.N.A.

Visto l'accordo collettivo 12 ottobre 1956, per l'applicazione dell'art 17 del predetto contratto collettivo nazionale 25 maggio 1954 al personale dipendente dalle agenzie generali dell'Istituto Nazionale Assicurazioni, stipulato tra l'Associazione Nazionale Agenti Generali I.N.A. e Società Collegate ed il Sindacato Unitario Assicuratori Gruppo I.N.A., il Sindacato Nazionale Assicuratori Gruppo I.N.A. C.I.S.L.;

Visti gli accordi collettivi 24 giugno 1958 e 18 giugno 1960, per le successive applicazioni dell'art. 17 del citato contratto collettivo nazionale 25 maggio 1954 al personale dipendente dalle agenzie generali dello Istituto Nazionale Assicurazioni, stipulati tra l'Associazione Nazionale Agenti Generali I.N.A. e Società Collegate ed il Sindacato Unitario Assicuratori Gruppo I.N.A.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 174 in data 26 giugno 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, relativamente al personale dipendente dalle agenzie generali dell'Istituto Nazionale Assicurazioni:

l'accordo collettivo 6 luglio 1955, per il trattamento economico;

l'accordo collettivo 9 maggio 1956, per l'applicazione dell'art. 19 del contratto collettivo nazionale 25 maggio 1954 relativo ai lavoratori dipendenti dalle agenzie di assicurazioni in gestione libera;

gli accordi collettivi 12 ottobre 1956, 24 giugno 1958 e 18 giugno 1960, per l'applicazione dell'art 17 del predetto contratto collettivo nazionale 25 maggio 1954

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle agenzie generali dell'Istituto Nazionale Assicurazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 152, foglio n. 27. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 6 LUGLIO 1955 PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AGENZIE GENERALI DELL'ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONI

Il giorno 6 luglio 1955 in Roma,

tra

l'A.N.A.G.I.N.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE AGENTI GENERALI I.N.A. e SOCIETA' COLLEGATE) rappresentata da *Fantoni Giuseppe*, presidente, *Sichemberger Manlio*, vice presidente, assistiti da *Siebaneck Filippo* e *Trecca Osman*

e

il S.U.A.G.I. (SINDACATO UNITARIO ASSICURATORI GRUPPO I.N.A.) rappresentato da *Diamanti Umberto* e *Ottavi Bruno*, segretari, assistiti da *Andreani Ennio*

il S.N.A.G.I. (SINDACATO NAZIONALE ASSICURATORI GRUPPO I.N.A.) rappresentato da

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro 25 maggio 1954;

Visti i verbali di Accordo 7 gennaio 1955 (all. *A*) e 16 febbraio 1955 (All. *B*), si conviene quanto segue:

Art. 1.

Al personale in servizio presso le Agenzie generali dell'I.N.A. regolato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 25 maggio 1954 sarà corrisposto il trattamento economico complessivo determinato nella tabella allegata al presente accordo, con le riduzioni previste per il personale femminile e quello di minore età nell'art. 15 del predetto Contratto.

Art. 2.

Il trattamento di cui alla allegata tabella è stabilito per ammontare annuo da corrispondersi per quattordici quote, come indicato nell'art. 15 del Contratto collettivo 25 maggio 1954 e comprende tutte le voci di trattamento economico singolarmente in atto con la esclusione degli asegni familiari di legge, del caropane, nonchè degli importi complessivi degli scatti già maturati al 31 dicembre 1952, di cui al punto 6° del verbale di Accordo 7 gennaio 1955.

Art. 3.

Gli assegni *ad personam* in atto da data anteriore al 28 aprile 1951 saranno riassorbiti per il 50% del loro ammontare con l'applicazione del presente accordo; il restante 50% sarà conservato in aggiunta al trattamento tabellare in misura fissa e non suscettibile di aumenti di qualsiasi genere, nè soggetto ad assorbimento di qualsiasi natura, unitamente agli scatti maturati al 31 dicembre 1952, di cui al punto 6° del verbale di accordo 7 gennaio 1955.

Gli assegni *ad personam*, invece, in atto da data posteriore al 28 aprile 1951 dovranno essere riassorbiti per intero con la applicazione del presente accordo e le eventuali eccedenze riassorbibili con i futuri miglioramenti economici.

Art. 4.

Dalla data di entrata in vigore della allegata tabella, cesserà la corresponsione degli aumenti stabiliti dal Verbale di accordo 7 gennaio 1955, ad eccezione dell'importo relativo allo scatto maturato al 1° gennaio 1955 e calcolato sulla precedente retribuzione come da Verbali 7 gennaio 1955 e 16 febbraio 1955.

Art. 5.

Le indennità di carica e di rischio sono corrisposte per 12 mensilità, non sono cumulabili e quella di rischio non farà parte della retribuzione ad alcun effetto.

Art. 6.

A tutto il personale attualmente in ininterrotto servizio da data anteriore al 1° gennaio 1953 sarà concessa una gratificazione, una volta tanto, pari ad una mensilità di retribuzione ricorrente (esclusi assegni familiari, caropane, provvigioni, rimborsi spese, indennità di rischio) in atto al 30 ottobre 1953, con il massimo di L. 40.000 (quarantamila) a testa.

Art. 7.

Tutte le somme che risulteranno corrisposte singolarmente e collettivamente a titolo di anticipo su miglioramenti economici saranno soggette a riassorbimento con gli importi dovuti a norma del presente accordo.

Art. 8.

L'allegata tabella avrà decorenza dal 1° aprile 1955 con scadenza 31 dicembre 1956, con possibilità di disdetta da una delle parti contraenti con preavviso di un mese. In mancanza di disdetta si intenderà rinnovata per un uguale periodo e così di seguito.

TABELLA ANNUALE

CATEGORIE	1° Gruppo oltre (1) 400.000 abitanti	2° Gruppo da 250.000 a 400.000 abitanti	3° Gruppo da 150.000 (2) a 250.000 abitanti	4° Gruppo da 50.000 (3) a 150.000 abitanti	5° Gruppo meno di 50.000 abitanti
Capo Ufficio	840.000	798.000	756.000	714.000	672.000
Iª Categoria	672.000	638.400	604.800	571.200	537.600
IIª Categoria	588.000	558.600	529.200	499.800	470.400
IIIª Categoria a)	518.000	592.100	466.200	440.300	414.400
IIIª Categoria b)	490.000	465.500	441.000	416.500	392.000
IVª Categoria a)	490.000	465.500	441.000	416.500	392.000
IVª Categoria b)	462.000	438.900	415.800	392.700	369.600

(1) Comprese le Agenzie generali di Bologna e Trieste.

(2) Comprese le seguenti Agenzie generali: Ancona, Bergamo, Brescia, Como, La Spezia, Modena, Monza, Piacenza, Pisa, Trento e Udine.

(3) Comprese le Agenzie generali di Cuneo e Legnano.

Indennità:

Capo ufficio, 28.800 indennità di carica.

Vice capo ufficio, 24.000 indennità di carica.

Capo reparto, 24.000 indennità di carica.

Cassiere di Iª, 24.000 indennità di rischio.

Cassiere di IIª, 18.000 indennità di rischio.

Tra le città attribuite ai seguenti gruppi vengono incluse:

1° *Gruppo*:

Bologna, Trieste e Palermo.

2° *Gruppo*:

Bari, Catania e Venezia.

3° *Gruppo*:

Ancona, Bergamo, Brescia, Como, La Spezia, Messina, Modena, Monza, Padova, Piacenza, Pisa, Taranto, Trento, Verona, Udine.

4° *Gruppo*:

Alessandria, Arezzo, Asti, Barletta, Bolzano, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Caserta, Castellammare, Catanzaro, Cosenza, Cremona, Cuneo, Ferrara, Foggia, Forlì, L'Aquila, Lecce, Legnano, Livorno, Lucca, Mantova, Carrara, Novara, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Pistoia, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Terni, Trapani, Treviso, Varese, Vicenza.

5° *Gruppo*:

Agrigento, Aosta, Ascoli, Avellino, Belluno, Benevento, Biella, Campobasso, Chiavari, Chieti, Conegliano, Enna, Foligno, Frascati, Frosinone, Gorizia, Grosseto, Imperia, Latina, Lodi, Macerata, Moncalieri, Nuoro, Pordenone, Potenza, Pozzuoli, Ragusa, Rieti, Rovigo, Sondrio, Teramo, Tolmezzo, Vercelli, Viterbo, Vigevano.

ALLEGATO A

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 7 gennaio 1955,

tra

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AGENTI GENERALI DELL'I.N.A. E SOCIETÀ COLLEGATE, rappresentata dal presidente, dott. *Giuseppe Fantoni* e dai Signori avv. *Manlio Sichemberger* e dott. *Filippo Siebanech*,

il SINDACATO ITALIANO LAVORATORI GRUPPO I.N.A., rappresentato dai signori dott. *Ennio Andreani*, *Nello Pennesi e Diamanti Umberto*,

si è convenuto quanto segue per la pratica attuazione degli articoli appresso indicati del Contratto collettivo nazionale di lavoro 25 maggio 1954:

1) Art. 7 2° comma. — Ai lavoratori in possesso del titolo di laurea, in servizio, che secondo le vecchie norme erano inquadrati nella categoria *C* oppure *B*, sarà corrisposto un aumento in percentuale sulle retribuzioni percepite per l'appartenenza a tali categorie, in base alle tabelle dei Contratti provinciali 1936-1940 ed alle maggiorazioni stabilite dai successivi contratti collettivi.

Nel caso di laureati già inquadrati nella categoria *C* l'aumento sarà pari:

al 10 % sulle retribuzioni di categoria *C* percepite nel primo anno solare di servizio dopo il 31 dicembre 1952;

al 15 % sulle retribuzioni di categoria *C* percepite dall'inizio del secondo anno solare di servizio dopo il 31 dicembre 1952 e fino a quando non entreranno in vigore le nuove tabelle.

Nel caso di laureati già inquadrati nella categoria *B*:

nulla sarà dovuto per il primo anno solare dopo il 31 dicembre 1952;

sarà corrisposto il 10 % sulle retribuzioni percepite nella vecchia categoria *B* dall'inizio del secondo anno solare e fino alla entrata in vigore delle nuove tabelle.

Nulla è dovuto, naturalmente, ai laureati già inquadrati nella categoria *A*.

2) Art. 7 2° comma. — I lavoratori con anzianità di servizio di due anni a partire dal 1° gennaio 1953, in possesso del titolo di diploma di scuola media superiore o equipollente, saranno inquadrati in categoria II^a con effetto dal 1° gennaio 1955 o dalla data di scadenza dei due anni di servizio e, qualora provengano dall'inquadramento nella vecchia categoria *C*, sarà loro corrisposto dalle rispettive date e fino all'entrata in vigore delle nuove tabelle un aumento del 10 % sulla retribuzione di quest'ultima categoria. Ad essi, pertanto, non deve essere, comunque, corrisposto alcun arretrato anche quando il loro inquadramento per titolo di studio sia stato ora effettuato senza far riferimento alla decorrenza 1° gennaio 1955 o successiva.

3) Analogo trattamento sarà riconosciuto agli impiegati già in categoria *B* o *C*, i quali per effetto del nuovo inquadramento vengano immessi nelle categorie I, II o III *a*), in relazione alle mansioni di ciascuno di essi.

Più precisamente, sarà loro corrisposto un aumento decorrente dalla data di inizio delle mansioni, comunque non antecedente il 1° gennaio 1953, e fino all'entrata in vigore delle nuove tabelle:

a) per i provenienti dalla categoria *B* e ora inquadrati nella categoria I:

del 10 % sulle retribuzioni percepite nella vecchia categoria *B*;

b) per i provenienti dalla categoria *C*:

del 15 % sulle rispettive retribuzioni di categoria *C*, per il caso di classificazione in I categoria;

del 10 % sulle retribuzioni come sopra indicate per il caso di classificazione in II categoria;

c) i provenienti da classificazioni inferiori al n. 2 della categoria *C* e ora inquadrati nella III-*a*):

del 5 % sulle retribuzioni come sopra indicate, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1954.

Nulla quindi, sarà dovuto a coloro che già si trovavano, a seconda del caso, in categoria *A*, *B* o nelle prime due classifiche della *C*.

4) Art. 11. — Nei giorni semifestivi l'orario di lavoro è limitato alle ore antimeridiane e comunque non oltre le ore 13.

5) Art. 15. 3° comma. — Per il personale femminile e per il personale di minore età, in servizio, gli stipendi stabiliti da alcuni Contratti provinciali sulla base di percentuali di riduzione superiori a quelle indicate nell'art. 15 saranno conguagliati, sostituendo le nuove percentuali a quelle applicate nel 1953 o nel 1954 e corrispondendo la differenza con effetto 1° gennaio 1953 o dalla data di assunzione se questa è avvenuta posteriormente.

6) Art. 16. — L'anzianità utile per il calcolo degli scatti stabiliti dall'art. 16 decorre dal 1° gennaio 1953 per il personale che a tale data abbia compiuto in servizio il 20° anno di età. Al 1° gennaio 1955 detto personale maturerà uno scatto del 5 % sullo stipendio tabellare come stabilito dall'art. 16.

Rimane, comunque, fin da ora inteso che a ciascun lavoratore in servizio alla data di stipulazione delle nuove tabelle di retribuzione, sarà conservato, in aggiunta al trattamento tabellare ed ai nuovi scatti che mano a mano si saranno maturati come sopra detto, l'importo totale degli scatti già maturati al 31 dicembre 1952 in base ai precedenti contratti sindacali, in misura fissa non suscettibile di aumenti di qualsiasi genere, nè soggetta a riassorbimenti di qualsiasi natura.

7) Tutte le somme che risultino già corrisposte a titolo di anticipo su futuri miglioramenti economici saranno soggette a conguaglio o riassorbimento con gli importi dovuti a norma dei precedenti punti, e fino a concorrenza degli importi stessi.

ALLEGATO *B*

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 16 febbraio 1955 in Roma,

Il SINDACATO ITALIANO LAVORATORI GRUPPO I.N.A., riunito in Comitato nazionale, richiede l'applicazione delle norme contenute nel n. 4 delle « Dichiarazioni a verbale » di cui al Contratto nazionale 25 maggio 1954, in virtù delle quali lo stipendio tabellare deve ritenersi comprensivo anche della contingenza e, conseguentemente, chiede che lo scatto di anzianità del 5 % previsto al punto 6° del verbale 7 gennaio 1955, decorrente dal 1° gennaio 1955, sia computato anche su tale voce.

L'A.N.A.G.I.N.A. ritiene di non doversi opporre alla richiesta mentre, a sua volta, ribadisce l'inderogabile necessità di recuperare al più presto gli scatti corrisposti e non dovuti negli anni 1953 e 1954.

Tali scatti saranno conguagliati o riassorbiti con le applicazioni in corso sia per gli scatti che per eventuali altri adeguamenti salariali.

Il S.I.L.G.I. concorda quanto sopra.

Visti l'accordo e gli allegati che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 9 MAGGIO 1956 PER L'APPLICAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AGENZIE GENERALI DELL'ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONI DELL'ART. 19 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 25 MAGGIO 1954 RELATIVO AI LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AGENZIE DI ASSICURAZIONE IN GESTIONE LIBERA

Il giorno 9 maggio 1956 in Roma,

tra

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AGENTI GENERALI I.N.A., nelle persone di *Giuseppe Fantoni,* presidente, e *Manlio Sichemberger,* vice presidente,

e

il SINDACATO UNITARIO ASSICURATORI GRUPPO I.N.A., nelle persone di *Umberto Diamanti, Nello Pennesi, Giuliano Crocetta,* si conviene quanto segue.

1. L'applicazione delle disposizioni relative alle anzianità convenzionali previste dal contratto 9 maggio 1942, riportato nell'allegato al Contratto 25 maggio 1954, avrà decorrenza dal 1° gennaio 1954.

2. Con retroattività da tale data, pertanto, gli Agenti generali corrisponderanno gli importi relativi agli scatti supplementari eventualmente maturati in base alle anzianità suddette.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 12 OTTOBRE 1956 PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 17 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 25 MAGGIO 1954 AL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AGENZIE GENERALI DELL' ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONI

Nei giorni 10, 11 e 12 ottobre 1956,

tra

l'A.N.A.G.I.N.A. rappresentata dal vice presidente *Manlio Sichemberger*,

e

il S.U.A.G.I., rappresentato da *Umberto Diamanti*, *Giuliano Crocetta*, *Giovanni De Chiara* e *Nello Pennesi*

lo S.N.A.G.I. (C.I.S.L.), rappresentato da *Jono Donelli* e *Mario Martoriati* si è convenuto quanto segue:

1) In relazione all'art. 17 del Contratto collettivo nazionale 25 maggio 1954 viene stabilito, per gli impiegati delle Agenzie generali dell'I.N.A. in servizio al 7 agosto 1956 e regolati dal suddetto contratto, un raggiustamento dello stipendio tabellare in atto pari al 5 % (cinque per cento), con decorrenza dal 1° maggio 1956.

2) Tale raggiustamento sarà considerato come retribuzione valida a tutti gli effetti e sarà corrisposto fino a quando non interverrà un nuovo accordo che lo modifichi in meno o in più sempre in relazione al costo della vita.

3) Dagli importi che saranno erogati in applicazione del presente accordo, sarà operata la trattenuta in quanto già anticipato in acconto.

4) Il pagamento degli importi arretrati relativi al presente accordo sarà effettuato entro la fine del corrente mese.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 24 GIUGNO 1958 PER LA SUCCESSIVA APPLICAZIONE DELL'ART. 17 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 25 MAGGIO 1954 AL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AGENZIE GENERALI DELL'ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONI

Il giorno 24 giugno 1958, in Roma,

tra

l'A.N.A.G.I.N.A., rappresentata dal vice presidente avv. *Manlio Sichemberger*,

e

il S.U.A.G.I., rappresentato dai sigg. *Umberto Diamanti e Giuliano Crocetta,* si è convenuto quanto segue:

1) In relazione all'art. 17 del Contratto collettivo nazionale 25 maggio 1954 viene stabilito per gli impiegati delle Agenzie generali dell'I.N.A. in servizio al 1° luglio 1958 e regolati dal suddetto contratto, un raggiustamento dello stipendio tabellare in atto pari al 10 % (dieci per cento), con decorrenza 1° luglio 1958.

2) Tale raggiustamento sarà considerato come retribuzione valida a tutti gli effetti e sarà corrisposto fino a quando non interverrà un nuovo accordo che lo modifichi in meno o in più sempre in relazione al costo della vita.

3) Dal 30 giugno 1958 cessa di aver vigore l'accordo del 10/11/12 ottobre 1956.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 18 GIUGNO 1960 PER LA SUCCESSIVA APPLICAZIONE DELL'ART. 17 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 25 MAGGIO 1954 AL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AGENZIE GENERALI DELL'ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONI

Nei giorni 8 e 18 giugno 1960,

tra

L'A.N.A.G.I.N.A., rappresentata dal comm. avv. *Domenico Ravaioli,* assistito dall'avv. *Mario Pozzi,*

e

il S.U.A.G.I. (SINDACATO UNITARIO ASSICURATORI GRUPPO I.N.A.), rappresentato dai sigg. *Giuliano Crocetta, Umberto Diamanti* e *Sergio Marincioni,* si è convenuto quanto segue:

1) In relazione all'art. 17 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 25 maggio 1954 viene stabilita per gli impiegati delle Agenzie generali dell'I.N.A. in servizio al 1° luglio 1960 e regolati dal suddetto contratto un raggiustamento dello stipendio tabellare in atto pari al 4% (quattro per cento) con decorrenza dal 1° luglio 1960.

2) Tale raggiustamento sarà considerato come retribuzione valida a tutti gli effetti e sarà corrisposto fino a quando non interverrà un nuovo accordo che lo modifichi in più o in meno, sempre in relazione al costo della vita.

3) A tacitazione dell'aumentato costo della vita fino al 30 giugno 1960, sempre in applicazione del citato articolo 17, gli agenti generali corrisponderanno ulteriori L. 2000 (duemila) pro-capite, in aggiunta alle lire 10.000 (Capi ufficio I e II categoria) e alle L. 8000 (III e IV categoria), già corrisposte in acconto, che pertanto non verranno ricuperate.

L'A.N.A.G.I.N.A. dichiara ancora una volta di aver accettato il presente accordo per non venire meno agli impegni contrattuali a suo tempo sottoscritti, nonostante la persistente difficile situazione economica delle Agenzie generali.

I rappresentanti del S.U.A.G.I., senza entrare nel merito, si riportano al preciso disposto di cui all'articolo 17 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 25 maggio 1954.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 gennaio 1962, n. 936.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960 n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo collettivo nazionale 7 luglio 1960, e relative tabelle, modificativo del contratto collettivo nazionale 30 maggio 1958, per il trattamento economico e normativo del personale impiegatizio ed operaio dipendente dalle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi, stipulato fra la Federazione Nazionale Agenti Raccomandatari Marittimi, Agenti Aerei e Pubblici Mediatori Marittimi, « Federagenti », con l'intervento della Confederazione Generale del Traffico e dei Trasporti, e la Federazione Italiana Autoferrotramvieri e Internavigatori C.G.I.L. -, la Federazione Italiana Lavoratori Trasporti e Ausiliari del Traffico C.I.S.L. -, la Unione Italiana Lavoratori Trasporti e Ausiliari del Traffico U.I.L. ; al quale ha aderito, in data 7 gennaio 1961, la Federazione Nazionale Lavoratori Trasporti ed Ausiliari del Traffico C.I.S.N.A.L. ;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 175, del 10 luglio 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato l'accordo collettivo nazionale 7 luglio 1960, relativo al personale impiegatizio ed operaio dipendente dalle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 152, *foglio n.* 28. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 7 LUGLIO 1960 PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEL PERSONALE IMPIEGATIZIO ED OPERAIO ALLE DIPENDENZE DELLE AGENZIE MARITTIME RACCOMANDATARIE, AGENZIE AEREE E PUBBLICI MEDIATORI MARITTIMI

L'anno 1960, il giorno 7 del mese di luglio, in Roma, presso la sede della Confederazione generale del traffico e dei trasporti, piazza della Pilotta 3,

tra

la FEDERAZIONE NAZIONALE AGENTI RACCOMANDATARI MARITTIMI, AGENTI AEREI E PUBBLICI MEDIATORI MARITTIMI (« FEDERAGENTI »), rappresentata, per delega del suo Presidente comm. *Giacomo Clerici* dal cav. *Davide Tonolo,*

con l'intervento della CONFEDERAZIONE GENERALE DEL TRAFFICO E DEI TRASPORTI rappresentata dal Segretario generale comm. *Aldo Palma*

e

la FEDERAZIONE ITALIANA AUTOFERROTRANVIERI E INTERNAVIGATORI, aderente alla C.G.I.L., rappresentata dai Segretari nazionali sigg. *Guido Antonizzi, Lamberto Mancini, Mario Torricini,* assistiti dal sig. *Aldo Melucci,*

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI E AUSILIARI DEL TRAFFICO, aderente alla C.I.S.L., rappresentata dal segretario generale sig. *Enzo Leolini* e dal Segretario nazionale sig. *Luigi Gatti,* assistiti dai sigg. *Marcello Boni* e *Salvatore Napolitano,*

la UNIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI E AUSILIARI TRAFFICO, aderente alla U.I.L., rappresentata dal segretario generale sig. *Aldo Ortolani* e dal segretario generale aggiunto sig. *Mario Di Mario.*

si è convenuto quanto appresso:

IMPIEGATI

Art. 1

TRATTAMENTO ECONOMICO

A decorrere dal 1° maggio 1960 gli stipendi minimi nazionali del personale impiegatizio alle dipendenza delle agenzie marittime raccomantarie, agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi sono aumentate delle seguenti percentuali, con arrotondamento alle L. 10 superiori.

	Uomini	Donne
impiegati di 1ª categoria	4 %	4 %
impiegati di 2ª categoria	5 %	7 %
impiegati di 3ª categoria A/B	6 %	8 %

Per il personale in forza alla data di stipulazione del presente Accordo gli aumenti derivanti dall'applicazione delle percentuali suddette sono da riportare in cifra sulle paghe di fatto in vigore, non assorbendo gli eventuali aumenti di merito, gli assegni ad personam e i superminimi individuali, comunque denominati.

Art. 2

QUATTORDICESIMA EROGAZIONE

Al contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale impiegatizio datato 30 maggio 1958, viene aggiunto il seguente:

Art. 16 bis:

« L'azienda corrisponderà una 14ª erogazione pari ad un terzo dello stipendio minimo, come da tabelle in vigore, in relazione alla categoria spettante, degli eventuali aumenti o scatti di anzianità, dell'indennità di contingenza e della eventuale indennità di mensa, nelle località ove esiste (voci 1, 2, 4 e 5 dell'art. 11).

La corresponsione della suddetta 14ª erogazione avverrà entro la prima decade di luglio, nella misura risultante in vigore per ciascuna delle voci anzidette al 30 giugno.

La 14ª erogazione è riferita all'anno che precede la data di pagamento e quindi, precisamente, al periodo dal 1 luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno in corso.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il suddetto periodo annuale l'impiegato non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 14ª erogazione per quanti sono i mesi di servizio prestati. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori a 15 giorni.

La 14ª erogazione viene computata ai soli effetti della indennità di anzianità e di preavviso, mentre il computo ne viene espressamente escluso agli effetti di ogni altro istituto contrattuale e cioè sarà esclusa dal computo della indennità di cassa e maneggio denaro, dei compensi per lavoro notturno e domenicale e per il lavoro straordinario, per le festività infrasettimanali, ecc. Essa sarà invece computata agli effetti del versamento dei contributi al Fondo di Previdenza di cui all'articolo 29 ».

Norma transitoria:

Per il periodo di prima applicazione e tenendo presente che la decorrenza delle norme di cui sopra viene fissata al 1° maggio 1960, si è convenuto quanto segue:

— entro il mese di luglio 1960 e sulla base degli elementi di retribuzione in vigore al 30 giugno 1960, le aziende corrisponderanno agli impiegati in forza alla data della firma del presente Accordo una quota di 6/12 della 14ª erogazione, riferita al periodo 1 maggio 1960 31 ottobre 1960;

— qualora il rapporto di lavoro venga risolto per qualsiasi causa, dopo la corresponsione e prima del 31 ottobre 1960, il datore di lavoro avrà diritto di trattenere in sede di liquidazione l'importo corrispondente ai dodicesimi della 14ª erogazione non dovuta in relazione al mancato compimento del periodo;

— nella prima decade di luglio 1961 e sulla base degli elementi di retribuzione in vigore al 30 giugno 1961 l'azienda corrisponderà agli impiegati in forza una quota di 8/12 della 14ª erogazione riferita al periodo 1 novembre 1960-30 giugno 1961;

— per gli impiegati assunti fra il 1° luglio e il 31 ottobre 1960 la quota per dodicesimi della 14ª erogazione relativa a tale periodo verrà corrisposta entro la prima decade di luglio 1961, unitamente alla quota relativa al periodo successivo (gli 8/12 di cui al comma precedente).

A partire dalla prima decade di luglio 1962 l'articolo 16 *bis* avrà piena applicazione e quindi la 14ª erogazione si riferirà all'intero periodo dei dodici mesi precedenti.

Art. 3.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo collettivo nazionale di lavoro che si applica al personale in forza alla data di stipulazione e le tabelle allegate hanno decorrenza dal 1° maggio 1960.

Con le modifiche di cui agli articoli precedenti il contratto collettivo nazionale di lavoro 30 maggio 1958, avente la scadenza fissata al 30 aprile 1960 per la parte economica e al 30 aprile 1961 per la parte normativa, è prorogato per entrambe le parti al 31 dicembre 1961 ed è tacitamente rinnovabile di sei mesi in sei mesi, salvo disdetta di una delle due parti stipulanti, da comunicarsi all'altra parte tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Dichiarazioni a verbale:

a) le parti si danno atto che tutte le modificazioni che per accordi interconfederali verranno apportate in sede nazionale della Confindustria all'attuale assetto zonale, saranno automaticamente adottate dal settore Confetra;

b) le parti si danno atto che nella parte normativa del contratto 30 maggio 1958 resta da definire la revisione dell'Accordo per la costituzione, il funzionamento ed i compiti delle Commissioni interne di cui all'art. 34 del Contratto, risultando il vigente Accordo debitamente disdettato e non rinnovato.

Le parti si danno atto che nella parte normativa del contratto resta da definire il riesame degli scopi del Fondo di previdenza di cui alla dichiarazione a verbale all'art 29 del vigente Contratto.

Le parti si impegnano di incontrarsi per l'esame delle due predette questioni entro il mese di ottobre 1960;

c) le parti si riservano di esaminare, entro il 30 aprile 1961, la richiesta delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori relativa alla esazione di una trattenuta a titolo di contributo sindacale a favore delle stesse Organizzazioni dei lavoratori.

Impiegati (Uomini)

Stipendi minimi mensili in vigore dal 1° maggio 1960

ZONE	1ª Cat.	2ª Categoria		3ª Categoria *A*							3ª Categoria *B*						
	Sup. 21 anni	Sup. 21 anni	Infer. 21 anni	Sup. 21 anni	20-21 anni	19-20 anni	18-19 anni	17-18 anni	16-17 anni	Infer. 16 anni	Sup. 21 anni	20-21 anni	19-20 anni	18-19 anni	17-18 anni	16-17 anni	Infer. 16 anni
ZONA 0:																	
Milano	83.850	63.780	55.330	48.440	46.500	44.670	41.040	35.310	32.760	26.990	41.270	39.450	38.290	35.810	30.210	28.520	22.790
Torino	82.020	62.360	54.130	47.340	45.460	43.710	40.120	34.580	32.030	26.450	40.360	38.600	37.660	35.010	29.610	27.900	22.250
Genova	81.250	61.830	53.660	46.920	45.100	43.280	39.750	34.270	31.730	26.200	40.000	38.240	37.140	34.710	29.300	27.660	22.060
ZONA I:																	
Como, Firenze, Roma	80.900	61.520	53.420	46.740	44.850	43.120	39.570	34.110	31.600	26.080	39.810	38.060	36.960	34.580	29.180	27.530	22.010
situazione extra: Varese	81.780	62.240	54.020	47.230	45.400	43.580	40.050	34.480	31.970	26.380	40.310	38.470	37.380	34.950	29.550	27.790	22.190
ZONA II:																	
Aosta, Bolzano, Cremona, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa	77.940	59.320	51.450	45.040	43.280	41.510	38.160	32.890	30.400	25.120	38.420	36.720	35.620	33.310	28.210	26.500	21.150
situazioni extra: Crema	83.020	63.130	54.790	47.960	46.070	44.250	40.600	35.010	32.400	26.750	40.850	39.020	37.880	35.440	29.960	28.260	22.560
Sondrio	80.370	61.170	53.050	46.430	44.620	42.850	39.320	33.920	31.420	25.900	39.570	37.750	36.650	34.350	29.000	27.360	21.830
Trieste	78.540	59.730	51.860	45.340	43.580	41.870	38.420	33.840	30.690	25.290	38.660	36.960	35.860	33.550	28.390	26.690	21.280
Verbania	70.290	59.220	52.350	45.830	44.010	42.250	38.840	33.440	31.000	25.540	39.090	37.330	36.230	33.860	28.700	26.930	21.520
ZONA III:																	
Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	76.470	58.170	50.500	44.190	42.430	40.780	37.440	32.210	29.910	24.680	37.690	35.990	34.950	32.710	27.660	26.0[illegible]	20.740
situazione extra: Biella	81.780	62.240	54.020	47.230	45.400	43.580	40.050	34.480	31.970	26.380	40.310	38.470	37.380	34.950	29.610	27.7[illegible]	22.190
ZONA IV:																	
La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	75.520	57.290	49.660	43.460	41.700	40.120	36.830	31.730	29.430	24.260	37.020	35.380	34.350	32.100	27.180	25.540	20.370
ZONA V:																	
Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia	74.040	56.[illegible]	48.830	42.430	40.770	39.130	35.990	31.000	28.700	23.710	36.170	34.580	33.550	31.420	26.570	24.990	19.940
ZONA VI:																	
Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	73.160	55.380	48.060	41.870	40.230	38.660	35.490	30.590	28.330	23.400	35.620	33.080	33.010	30.950	26.080	24.630	19.710
ZONA VII:																	
Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena, Treviso	72.690	54.720	47.520	41.040	39.450	37.870	34.770	29.960	27.790	22.920	34.950	33.370	32.400	30.330	25.650	24.130	19.210
ZONA VIII:																	
Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	71.150	53.600	46.500	40.180	38.600	37.070	34.040	29.300	27.180	22.430	34.110	32.710	31.730	29.660	25.120	23.590	18.850
situazione extra: Valdarno	73.630	55.440	48.120	41.570	39.940	38.350	35.260	29.630	28.150	23.220	35.380	33.740	32.760	30.640	25.900	24.500	19.520
ZONA IX:																	
Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	68.610	51.630	44.780	38.420	36.890	35.440	32.580	28.020	26.270	21.450	32.760	31.240	30.330	28.440	24.020	22.690	18.120
situazione extra: Ascoli Piceno	69.140	52.040	45.130	38.720	37.200	35.740	32.830	28.260	26.200	21.650	33.010	31.550	30.640	28.620	24.260	22.870	18.250
ZONA X:																	
Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	67.960	50.610	43.870	37.440	35.920	34.530	31.730	27.300	25.290	20.920	31.730	30.270	29.360	27.530	23.220	21.960	17.520
ZONA XI:																	
Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	66.300	49.300	42.800	36.470	35.080	33.670	30.950	26.630	24.680	20.370	30.770	29.300	28.440	26.690	22.500	21.280	16.960
ZONA XII:																	
Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria	68.250	47.160	40.950	34.770	33.440	32.100	29.480	25.410	23.530	19.400	29.250	27.970	27.110	25.350	21.460	20.250	16.180

Impiegati (Donne)

Stipendi minimi mensili in vigore dal 1° maggio 1960

ZONE	1ª Cat.	2ª Categoria		3ª Categoria *A*							3ª Categoria *B*						
	Sup. 21 anni	Sup. 21 anni	Infer. 21 anni	Sup. 21 anni	20 – 21 anni	19 – 20 anni	18 – 19 anni	17 – 18 anni	16 – 17 anni	Infer. 16 anni	Sup. 21 anni	20 – 21 anni	19 – 20 anni	18 – 19 anni	17 – 18 anni	16 – 17 anni	Infer. 16 anni
ZONA 0:																	
Milano	83.850	55.890	48.060	42.430	40.010	35.980	33.320	30.600	28.430	25.410	36.290	34.560	32.390	28.610	26.080	24.720	21.680
Torino	82.020	54.680	47.020	41.500	39.140	35.230	32.580	29.910	27.810	24.840	35.480	33.820	31.160	28.000	25.510	24.150	21.180
Genova	81.250	54.190	46.600	41.120	38.780	34.920	32.280	29.670	27.570	24.590	35.180	33.510	31.400	27.750	25.330	23.970	21.010
ZONA I:																	
Como, Firenze, Roma	80.900	53.950	46.420	40.940	38.580	34.750	32.150	29.480	27.440	24.480	35.000	33.320	31.270	27.620	25.210	23.840	20.940
situazione extra: Varese	81.780	54.500	46.910	41.370	39.010	35.130	32.460	29.860	27.750	24.770	35.360	33.690	31.580	27.930	25.460	24.100	21.130
ZONA II:																	
Aosta, Bolzano, Cremona, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa	77.040	51.940	44.720	39.450	37.210	33.510	30.970	28.430	26.450	23.600	33.690	32.150	30.100	26.640	24.280	22.990	20.140
situazioni extra: Crema	83.020	55.350	47.630	42.000	39.[illegible]40	35.670	32.940	30.290	28.130	25.150	35.800	34.190	32.090	28.310	25.760	24.480	21.430
Sondrio	80.370	53.590	46.110	40.690	38.4[illegible]0	34.560	31.960	29.290	27.250	24.350	34.680	33.140	31.030	27.440	24.960	23.730	20.820
Trieste	78.540	52.380	45.030	39.760	37.470	33.750	31.220	28.680	26.640	23.780	33.940	32.390	30.340	26.820	24.480	23.170	20.320
Verbania	79.290	52.850	45.450	40.140	37.850	34.670	31.530	28.930	26.880	23.970	34.250	32.710	30.660	27.070	24.720	23.420	20.500
ZONA III:																	
Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	76.470	50.970	43.870	38.700	36.490	32.820	30.340	27.880	25.950	23.170	33.070	31.530	29.540	26.130	23.840	22.560	19.770
situazione extra: Biella	81.780	54.550	46.910	41.430	39.010	35.130	32.510	29.860	27.750	24.770	35.360	33.690	31.580	27.930	25.460	24.400	21.130
ZONA IV:																	
La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	75.520	50.100	43.150	38.090	35.930	32.330	29.910	27.440	25.510	22.790	32.510	30.970	29.060	25.640	23.420	22.180	19.440
ZONA V:																	
Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia	74.040	49.270	42.410	37.160	35.050	31.580	29.160	26.820	24.900	22.240	31.780	30.290	28.370	25.090	22.920	21.680	19.080
ZONA VI:																	
Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	73.100	48.540	41.730	36.720	34.620	31.160	28.800	26.450	24.590	21.930	31.220	29.860	27.930	24.720	22.480	21.370	18.720
ZONA VII:																	
Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena, Treviso	72.600	47.990	41.260	35.080	33.940	30.530	28.240	25.800	24.100	21.500	30.660	29.240	27.440	24.220	22.110	20.940	18.340
ZONA VIII:																	
Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	71.150	46.970	40.410	35.230	33.100	29.860	27.020	25.410	23.600	21.060	30.040	28.610	26.820	23.730	21.680	20.570	17.980
situazione extra: Valdarno	73.030	48.600	41.810	36.410	34.380	30.900	28.610	26.260	24.400	21.810	31.030	29.610	27.750	24.530	22.300	21.180	18.590
ZONA IX:																	
Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	68.610	45.270	38.890	33.690	31.780	28.550	26.450	24.280	22.560	20.140	28.880	27.440	25.710	22.740	20.700	19.640	17.230
situazione extra: Ascoli Piceno	69.140	45.580	39.190	33.940	32.020	28.800	26.040	24.480	22.740	20.320	28.980	27.700	25.950	22.860	20.820	19.750	17.350
ZONA X:																	
Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	67.060	44.300	38.150	32.700	30.000	27.810	25.710	23.660	21.990	19.570	27.810	26.570	24.900	21.990	20.010	19.020	16.670
ZONA XI:																	
Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	66.300	43.200	37.190	42.760	30.170	27.130	25.090	23.040	21.430	19.140	26.[illegible]50	25.710	24.100	21.310	19.390	18.410	16.170
ZONA XII:																	
Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria	63.250	41.320	35.540	30.530	28.740	25.890	23.920	21.990	20.450	18.210	25.640	24.530	22.990	20.270	18.460	17.530	15.870

OPERAI

Art. 1.

TRATTAMENTO ECONOMICO

A decorrere dal 1° maggio 1960 i salari minimi nazionali del personale operaio alle dipendenze delle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi sono aumentati del 6% (sei per cento) con arrotondamento ai 10 centesimi superiori per le paghe orarie e alle L. 5 superiori per le paghe giornaliere.

Per il personale in forza alla data di stipulazione del presente Accordo gli aumenti derivanti dall'applicazione delle percentuali suddette sono da riportare in cifre sulle paghe di fatto in vigore, non assorbendo gli eventuali aumenti di merito, gli assegni *ad personam* e i superminimi individuali, comunque denominati.

Art. 2.

QUATTORDICESIMA EROGAZIONE

Al contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale operaio datato 30 maggio 1958 viene aggiunto il seguente:

Art. 15 *bis*:

« L'azienda corrisponderà una 14ª erogazione pari a giorni 10 (dieci) della paga minima come da tabelle in vigore, in relazione alla categoria spettante, della indennità di contingenza e della eventuale indennità di mensa nelle località ove esiste (voci *a*), *b*) e *d*) dell'art. 10).

La corresponsione della suddetta 14ª erogazione avverrà entro la prima decade di luglio, nella misura risultante in vigore per ciascuna delle voci anzidette al 30 giugno.

La 14ª erogazione è riferita all'anno che precede la data di pagamento e quindi, precisamente, al periodo dal 1° luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno in corso.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il suddetto periodo annuale l'operaio non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 14ª erogazione per quanti sono i mesi di servizio prestati. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori a 15 giorni.

La 14ª erogazione viene computata ai soli effetti dell'indennità di anzianità e di preavviso, mentre il computo ne viene espressamente escluso agli effetti di ogni altro istituto contrattuale e cioè: sarà escluso dal computo della indennità di trasferta, dell'indennità di maneggio denaro, delle indennità varie, dei compensi per lavoro notturno o domenicale e per lavoro straordinario, per le festività infrasettimanali, ecc. ».

Norma transitoria:

Per il periodo di prima applicazione e tenendo presente che la decorrenza delle norme di cui sopra viene fissata al 1° maggio 1960 si è convenuto quanto segue:

— nella II decade di luglio 1960 e sulla base degli elementi di retribuzione in vigore al 30 giugno 1960, le aziende corrisponderanno agli operai in forza alla data della firma del presente accordo una quota di 6/12 della 14ª erogazione, riferita al periodo 1° maggio 1960-31 ottobre 1960;

— qualora il rapporto di lavoro venga risolto per qualsiasi causa, dopo la corresponsione e prima del 31 ottobre 1960, il datore di lavoro avrà diritto di trattenere in sede di liquidazione l'importo corrispondente ai dodicesimi della 14ª erogazione non dovuta in relazione al mancato compimento del periodo:

— nella prima decade di luglio 1961 e sulla base degli elementi di retribuzione in vigore al 30 giugno 1961 la azienda corrisponderà agli operai in forza una quota di 8/12 della 14ª erogazione riferita al periodo 1° novembre 1960-30 giugno 1961;

— per gli operai assunti fra il 1° luglio e il 31 ottobre 1960 la quota per dodicesimi della 14ª erogazione relativa a tale periodo verrà corrisposta entro la prima decade di luglio 1961, unitamente alla quota relativa al periodo successivo (gli 8/12 di cui al comma precedente).

A partire dalla prima decade di luglio 1962 l'articolo 15-*bis* avrà piena applicazione e quindi la 14ª erogazione si riferirà all'intero periodo dei dodici mesi precedenti.

Art. 3.

SCARTI DI RIDUZIONE

Gli scarti sui salari minimi unificati per le operaie e per gli operai di età inferiore ai 20 anni, di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro 30 maggio 1958 vengono così modificati a partire dal 1° maggio 1960:

	Uomini	Donne
superiori ai 20 anni	—	12%
dai 18 ai 20 anni	5%	20%
dai 16 ai 18 anni	20%	25%
sotto i 16 anni	35%	35%

Art. 4.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo collettivo nazionale di lavoro, che si applica al personale in forza alla data di stipulazione e le allegate tabelle hanno decorrenza dal 1° maggio 1960.

Con le modifiche di cui agli articoli precedenti il Contratto collettivo nazionale di lavoro 30 maggio 1958, avente la scadenza fissata al 30 aprile 1960 per la parte economica e al 30 aprile 1961 per la parte normativa, è prorogato per entrambe le parti al 31 dicembre 1961 ed è tacitamente rinnovabile di sei mesi in sei mesi salvo disdetta di una delle parti stipulanti, da comu-

aicarsi all'altra parte tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Dichiarazioni a verbale:

a) le parti si danno atto che tutte le modificazioni che per accordi interconfederali verranno apportate in sede nazionale dalla Confindustria all'attuale assetto zonale, saranno automaticamente adottate dal settore Confetra;

b) le parti si danno atto che nella parte normativa del contratto resta da definire la revisione dell'Accordo per la costituzione, il funzionamento e i compiti delle Commissioni interne di cui all'art. 40 del contratto, risultando il vigente Accordo debitamente disdettato e non rinnovato.

Le parti si impegnano ad incontrarsi per l'esame della predetta questione entro il mese di ottobre 1960;

c) le parti si riservano, entro il 30 aprile 1961, di esaminare la richiesta delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori relativa alla esazione di una trattenuta a titolo di contributo sindacale a favore delle stesse Organizzazioni dei lavoratori.

O p e r a i

Paghe giornaliere minime in vigore dal 1º maggio 1960

ZONE	A Conducenti autotreni, conducenti autoarticolati, ecc.			B Altri autisti, altri capisquadra, magazzinieri		C Autocarristi, stivatori, fattorini presa consegna, fattorini ufficio, spuntatori, ecc.		D Facchini, fattorini magazzino, guardiani, stallieri, personale di custodia		
	ore 8	ore 8,30	ore 10 (1)	8 ore	ore 8,30	ore 8	ore 8,30	ore 8	ore 8,30	ore 10 (2)
	Operai superiori ai 20 anni									
ZONA 0:										
Milano	1.820	1.880	1.990	1.675	1.720	1.600	1.640	1.510	1.545	1.640
Torino	1.785	1.845	1.955	1.640	1.685	1.570	1.615	1.480	1.515	1.605
Genova	1.770	1.830	1.940	1.625	1.675	1.555	1.595	1.470	1.500	1.595
ZONA I:										
Como, Firenze, Roma	1.760	1.820	1.930	1.620	1.665	1.560	1.600	1.480	1.515	1.605
situazione extra: Varese	1.780	1.835	1.940	1.640	1.680	1.570	1.610	1.495	1.525	1.610
ZONA II:										
Aosta, Bolzano, Cremona, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa	1.705	1.760	1.865	1.570	1.615	1.505	1.545	1.425	1.455	1.545
situazioni extra: Crema	1.795	1.850	1.955	1.650	1.690	1.585	1.620	1.505	1.535	1.620
Sondrio	1.740	1.795	1.900	1.615	1.655	1.540	1.580	1.460	1.495	1.580
Trieste	1.710	1.770	1.870	1.570	1.615	1.500	1.540	1.420	1.450	1.540
Verbania	1.730	1.785	1.890	1.595	1.640	1.530	1.570	1.450	1.480	1.570
ZONA III:										
Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	1.670	1.725	1.830	1.530	1.575	1.460	1.500	1.385	1.415	1.500
situazione extra: Biella	1.780	1.835	1.940	1.635	1.675	1.560	1.600	1.475	1.505	1.595
ZONA IV:										
La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	1.645	1.700	1.810	1.505	1.550	1.445	1.485	1.360	1.390	1.480
ZONA V:										
Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia	1.615	1.670	1.775	1.480	1.525	1.415	1.455	1.330	1.360	1.450
ZONA VI:										
Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	1.590	1.645	1.750	1.455	1.500	1.390	1.430	1.310	1.340	1.430
ZONA VII:										
Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena, Treviso	1.560	1.620	1.725	1.425	1.475	1.360	1.400	1.280	1.315	1.400
ZONA VIII:										
Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	1.530	1.590	1.695	1.400	1.450	1.335	1.375	1.255	1.290	1.375
situazione extra: Valdarno	1.585	1.640	1.670	1.455	1.500	1.390	1.430	1.310	1.340	1.430
ZONA IX:										
Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	1.475	1.480	1.635	1.345	1.395	1.285	1.330	1.205	1.240	1.325
situazione extra: Ascoli Piceno	1.480	1.535	1.655	1.360	1.405	1.300	1.335	1.220	1.250	1.330
ZONA X:										
Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	1.430	1.490	1.590	1.310	1.360	1.245	1.285	1.165	1.200	1.280
ZONA XI:										
Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	1.395	1.455	1.555	1.275	1.320	1.205	1.250	1.130	1.165	1.245
ZONA XII:										
Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria	1.305	1.365	1.465	1.190	1.235	1.140	1.180	1.060	1.095	1.175

(1) L'orario di ore 10 è applicabile solo al personale viaggiante che goda dall'indennità di trasferta (art. 7). — (2) L'orario di 10 ore è applicabile solo al personale di custodia e guardiani (art. 7). Per il lavoro notturno compiuto dal personale di custodia o guardiano maggiorazione della retribuzione del 15% (art. 11).

PERSONALE DI OFFICINA

Paghe orarie minime in vigore dal 1° maggio 1960

ZONE	Complessivisti e collaudatori, operaio spec., compresi carrai, sellai spec.	Operaio qualificato, compresi carrai e sellai qualificati	Manovale spec. operai comuni, compresi carrai, sellai e maniscalchi	Manovale comune
	Operai superiori ai 20 anni			
ZONA 0:				
Milano	233,20	205,40	197,10	189,40
Torino	228,40	201,10	193,10	185,60
Genova	226,50	199,40	191,50	184,10
ZONA I:				
Como, Firenze, Roma	225,60	198,50	192,30	185,50
situazione extra: Varese	226,90	201,10	193,60	186,70
ZONA II:				
Aost. Bolzano, Cremona, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa	217,70	192,30	185 —	178,20
situazioni extra: Crema	220,20	202,90	195,40	188,80
Sondrio	222,50	197,90	196,20	183,10
Trieste	218,60	192,50	184,80	177,70
Verbania	221 —	195,60	188,30	181,50
ZONA III:				
Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	213,20	187,70	180,20	173,40
situazione extra: Biella	227 —	200,10	191,90	184,50
ZONA IV:				
La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	210,30	184,80	177,30	170,40
ZONA V:				
Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia	200,10	180,30	172,80	165,80

PERSONALE DI OFFICINA

Paghe orarie minime in vigore dal 1° maggio 1960

ZONE	Complessivisti e collaudatori, operaio spec., compresi carrai, sellai spec.	Operaio qualificato, compresi carrai e sellai qualificati	Manovale spec. operai comuni, compresi carrai, sellai e maniscalchi	Manovale comune
	Operai superiori ai 20 anni			
ZONA VI:				
Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	203,30	178,60	170,80	163,60
ZONA VII:				
Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena, Treviso	199,90	174,80	167,30	160,30
ZONA VIII:				
Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	196 —	171,30	164,—	157,30
situazione extra: Valdarno	202,60	178,20	170,80	163,80
ZONA IX:				
Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	188,90	165,10	157,80	151,10
situazione extra: Ascoli Piceno	189,70	166,30	159,70	152,30
ZONA X:				
Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	183,90	160 —	152,80	146,10
ZONA XI:				
Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	179,30	155,40	148,30	141,50
ZONA XII:				
Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria	167,50	145,60	139,70	132,70

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,

il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(1151043) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.